VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1975

100.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1975.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE			PAG.
ALESSANDRINI: Per il potenziamento del servizio postale e telefonico nel comune di Roma (4-09727) (risponde	PAG.	BELLUSCIO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Antonio Frascino (4-10790) (risponde Colombo Renato, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4262
Togni, Ministro delle poste e delle te- lecomunicazioni)	4256	BELLUSCIO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di Francesco Giuliano (4-10791) (risponde Co-LOMBO RENATO, Sottosegretario di Stato	1000
MITA, Ministro dell'industria, del com- mercio e dell'artigianato)	4258	per il tesoro)	4263 4263
polo » a Catania (4-11237) (risponde Gui, Ministro dell'interno)	4258	BIAMONTE: Pensione di guerra a Marciano Ettore di Eboli (Salerno) (4-10805)	4000
ALFANO: Sull'occupazione, da parte di gruppi consiliari, della sala consiliare del comune di Marcianise (Caserta) (4-11242) (risponde Gui, Ministro del-	1970	(risponde COLOMBO RENATO, Sottosegre- tario di Stato per il tesoro) BIAMONTE: Per la rivalutazione delle pensioni degli ex dipendenti delle ri-	4263
l'interno)	4259	cevitorie del lotto (4-11228) (risponde TANASSI, Ministro delle finanze) BIAMONTE: Ordine di Vittorio Veneto e relativo assegno vitalizio all'ex com-	4264
concessione di agevolazioni creditizie (4-09304 e 09566) (risponde Bisaglia, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4259	battente Pepe Michele (4-11233) (risponde Forlani, Ministro della difesa)	4264
BANDIERA: Contributi statali e parasta- tali a manifestazioni canore (4-10738) (risponde Sarti, Ministro del turismo e dello spettacolo)	4260	BIGNARDI: Norme di attuazione della legge 1° novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni allo statuto del Trentino-Alto Adige (4-11452) (risponde Salizzoni, Sottosegretario di	
BANDIERA: Sulle norme relative al- l'orario di lavoro del personale mili- tare in servizio presso gli organi cen-		Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)	4264
trali (4-10782) (risponde Forlani, Ministro della difesa)	4260	carni a Chiusi (Siena) (4-09390 e 10152) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agri-	4265
BANDIERA: Sulla corresponsione differenziata delle indennità al personale militare in servizio presso gli organi centrali (4-10783) (risponde FORLANI, Ministro della difesa)	4261	coltura e delle foreste) CASSANO: Per l'autorizzazione da parte della CEE alla distillazione agevolata delle giacenze di vino in Puglia (4-09965) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4266
BARTOLINI: Sul comportamento del- la direzione dell'Elettrocarbonium di Narni Scalo (Terni) e dei carabinieri in occasione di una assemblea sinda- cale (4-10692) (risponde Gui, Ministro dell'interno)	4262	CASSANO: Definizione della pensione di Gadaleta Gaetano di Ruvo di Puglia (Bari) (4-10855) (risponde COLOMBO RENATO, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4267

	PAG.		PAG.
CESARONI: Richieste di terreni boschivi per l'installazione di zoo-safari in Italia (4-03682) (risponde BISAGLIA, Mi- nistro dell'agricoltura e delle foreste)	4267	DE CARNERI: Sulla vertenza sindacale in atto all'ONAIRC (4-10189) (risponde SALIZZONI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)	4273
CIRILLO: Sulla spesa erogata dalla Cassa per il mezzogiorno nel maggio 1974 (4-10292) (risponde Fabbri, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	426 8	DE' COCCI: Per un migliore funzionamento del meccanismo del ritiro dei prodotti ortofrutticoli eccedenti (4-10436) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4273
CIRILLO: Sui programmi attuati dalla Cassa per il mezzogiorno nei mesi di gennaio e giugno 1974 (4-10576) (ri- sponde Mancini Giacomo, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo-		DE VIDOVICH: Sul problema della bollatura alla frontiera delle fatture per merci acquistate in Italia da turisti (4-07362) (risponde Tanassi, Ministro delle finanze)	4274
giorno e nelle zone depresse del centro-nord)	4268	DI MARINO: Ripresa dei lavori per il	1011
CIRILLO: Finanziamenti alla Cassa per il mezzogiorno nei mesi di luglio e agosto 1974 (4-10872 e 11027) (risponde FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4269	raddoppio dell'anello viario di Salerno (4-09004) (risponde Andreotti, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi strordinari nel Mezzogiorno)	4274
COLUCCI: Sulla diffusione tra le forze armate della rivista Difesa nazionale,	1200	FAENZI: Sul blocco del credito agrario (4-10733) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4275
d'ispirazione antidemocratica (4-10847) risponde Forlani, Ministro della difesa)	4269	FERIOLI: Ventilato ampliamento del- l'impianto di raffinazione di petrolio di Arcola (La Spezia) (4-06970) (rispon-	
D'ALESSIO: Sulla caccia di frodo nel- isola di Ventotene (Napoli) (4-09891) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agri-	40,000	de DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	4276
coltura e delle foreste) D'ALESSIO: Per una più efficace vigilanza del Corpo forestale per l'individuazione di campi paramilitari	4270	vini fragili e stoccaggio dei vini da pasto in Emilia-Romagna (4-08204) (ri- sponde BISAGLIA, Ministro dell'agricol- tura e delle foreste)	4277
(4-10560) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste) D'ALESSIO: Sulla ripartizione dei con-	4271	GARGANO: Sulla crisi economica del- l'ente di lavoro per ciechi (4-10860) (ri- sponde LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno)	4279
tingenti dei gradi supremi nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4-10583) (risponde Lepre, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4271	GIOMO: Sulle lottizzazioni in atto nel parco dell'Uccellina (Grosseto) (4-10198) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4279
D'ALESSIO: Sul testo del discorso di chiusura della XXVIII sessione del CASM pronunciato dall'ammiraglio Henke (4-10661) (risponde FORLANI, Ministro della difesa)	4271	GIOVANNINI: Validità per l'espatrio della tessera di riconoscimento degli impiegati dello Stato (4-07775) (rispon- de RIGHETTI, Sottosegretario di Stato	
D'ALESSIO: Sull'abbattimento di alberi	4611	per l'interno)	4279
nella zona di Borgo Sabotino (Latina) (4-10853) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4272	GIRARDIN: Per il potenziamento dell'organico della direzione provinciale delle poste di Padova (4-11300) (risponde Togni, Ministro delle poste e	
D'AURIA: Prezzo dell'acqua per le uten- ze industriali a Calvizzano (Napoli)		delle telecomunicazioni)	4280
(4-09215) (risponde De Mita, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	4272	GUARRA: Corresponsione di una inden- nità una tantum a Edmondo Marasi dipendente dall'amministrazione delle poste (4-11139) (risponde Togni, Mini-	
D'AURIA: Ordine di Vittorio Veneto e relativo assegno vitalizio all'ex com-		stro delle poste e delle telecomunica- zioni)	4280
battente Fabbroncino Giovanni di San Gennaro Vesuviano (Napoli) (4-11281) (risponde Forlani, Ministro della di- fesa)	4272	GUARRA: Sul pagamento dell'imposta di bollo relativa agli atti giudiziari (4-11158) (risponde Tanassi, <i>Ministro</i> delle finanze)	4 280
. ,	-,	,	

	PAG.		PAG.
LAMANNA: Sulla situazione della Banca popolare di Catanzaro (4-07257) (risponde Fabbri, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4281	MORO DINO: Per la corresponsione del- l'assegno perequativo pensionabile al personale dell'ONAIRC (4-10463) (ri- sponde SALIZZONI, Sottosegretatio di Sta-	
I.A MARCA: Sui finanziamenti per dan- ni da alluvioni assegnati alla Sicilia e alla Calabria al 30 giugno 1974 (4-10570) (risponde BISAGLIA, Ministro		to alla Presidenza del Consiglio dei ministri)	4290
dell'agricoltura e delle foreste) LIZZERO: Sulle richieste del personale insegnante ed ausiliario dell'ONAIRC	4282	vorno) (4-08267) (risponde Coppo, Ministro della marina mercantile)	4290
del Friuli-Venezia Giulia e Trentino- Alto Adige (4-10229) (risponde Saliz- zoni, Sottosegretario di Stato alla Pre- sidenza del Consiglio dei ministri).	4282	NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla ventilata liberazione dal vincolo alberghiero di taluni alberghi di Viareggio (Lucca) (4-09506) (risponde Sarti, Ministro del turismo e dello spettacolo)	4292
LOSPINOSO SEVERINI: Adeguamento pensioni ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari (4-08507) (risponde Fabbri, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4282	NICCOLAI GIUSEPPE: Sullo scoppio di un ordigno a Lucca (4-10402) (risponde RIGHETTI, Sottosegretario di Stato per	4293
MANTELLA: Sulla ventilata esclusione dell'ospedale civile di Nicotera (Catan- zaro) dal piano straordinario di inter- venti predisposto dalla Cassa per il mezzogiorno (4-10772) (risponde Man-		NICCOLAI GIUSEPPE: Per l'emanazione del bando di concorso per commissari di leva (4-11073) (risponde FORLANI, Ministro della difesa)	4293
CINI GIACOMO, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord).	4283	PAPA: Sulla ventilata soppressione del CAR di Barletta (Bari) (4-11133) (ri-	
MARZOTTO CAOTORTA: Sulla ventilata costruzione di porti in Calabria, da parte della Cassa per il mezzogiorno (4-10913) (risponde Mancini Giacomo, Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord)	4283	sponde Forlani, Ministro della difesa) PASCARIELLO: Ordine di Vittorio Veneto e relativo assegno vitalizio all'ex combattente Catanzaro Domenico (4-11253) (risponde Forlani, Ministro della difesa)	4293 4294
MATTARELLI: Sul sistema delle zone di caccia autogestite (4-11151) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4285	PERANTUONO: Per la costruzione di un impianto per la distillazione del vino in Abruzzo (4-10429) (risponde BISA-GLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4294
MENICACCI: Sulla nomina a cariche di- rettive nel Consorzio di bonifica mon- tana del Velino di Rieti (4-08796 e 09399) (risponde BISAGLIA, Ministro del- l'agricoltura e delle foreste)	4286	PEZZATI: Per la riforma della disciplina giuridica dell'artigianato (4-07921) (risponde De MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	4294
MENICACCI: Sull'operato dell'amministrazione del consorzio agrario di Perugia (4-09402) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4287	PISICCHIO: Per la concessione di cre- diti agrari e la distillazione agevolata dei vini delle zone vitivinicole della Puglia (4-09943) (risponde BISAGLIA, Mi-	1205
MENICHINO: Sul trasferimento di militari di stanza a Gradisca d'Isonzo (Gorizia) (4-10991 e 10992) (risponde Forlani, Ministro della difesa)	4289	nistro dell'agricoltura e delle foreste) PISTILLO: Per fronteggiare la sofistica- zione dei vini e per la concessione di	4295
MERLI: Ammissione delle razze bovine « pezzata rossa » e « bruna alpina » ai premi previsti nel « piano carne » (4-08950) (risponde BISAGLIA, Ministro	10.53	agevolazioni ai viticoltori di San Severo (Foggia) (4-09790) (risponde Bisa- glia, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4297
dell'agricoltura e della difesa) MORINI: Delibere adottate dall'INPS per il completamento dell'organico sanitario (4-10670) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4289	POLI: Possibilità di effettuare i congua- gli sulle imposte per i redditi da la- voro dipendente entro il 31 marzo 1975 (4-11699) (risponde VISENTINI, Ministro delle finanze)	4299
		. ,	

PAG.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1975

The state of the s		
	PAG.	I
PREARO: Per l'applicazione delle norme comunitarie « di qualità » sui prodotti ortofrutticoli (4-09865) (risponde BISA-GLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4300	TRIPODI mento nali d nei con postale
QUARANTA: Per la concessione dell'assegno perequativo pensionabile ai mutilati per servizio (4-09861) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato		Ministr reste) TRIPODI giata a
per il tesoro)	4301	de For TRIPODI reggent stena (
SISTO: Regolamento CEE sulla classifi- cazione delle varietà delle viti (4-08702) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agri-		bandier le vitt (4-10231 nistro cazioni
SPONZIELLO: Sul pagamento delle in- dennità di missione ai funzionari del Ministero dell'agricoltura (4-10798) (ri- sponde BISAGLIA, Ministro dell'agricol-	4302	TRIPODI un uffic labria) nistro
SPONZIELLO: Per la definizione della pratica di pensione del medico Giovanni Semeraro (4-11130) (risponde Fabbri, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	4303 4303	zioni) VALENSI gionam (Reggio gramm (rispon
SPONZIELLO: Riliquidazione della pensione all'ex maresciallo dell'aeronautica Gigante Luigi di Lecce (4-11273) (risponde FORLANI, Ministro della difesa)	4304	lancio mica e nel Me
STORCHI: Valutazione della categoria di « profugo da zone del territorio nazionale colpite da guerra » ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (4-10520) (risponde LEPRE, Sottosegretario di Stato per l'interno).	4304	ALESS poste e de premess vizi posta
TALASSI GIORGI RENATA: Notizie di stampa su traffico di armi attraverso l'Adriatico (4-10810) (risponde GUI, Ministro dell'interno)	4305	mente ne mente cor no causar per tutti
TASSI: Danni provocati al paesaggio e all'ecologia della Valle del Taro dalla raffineria della SPI (4-06773) (risponde DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)	4305	aziende c la necessa richieste tardo con
TASSI: Inclusione di Zebio (Verona) nel « bacino Zerpano » (4-09347) (risponde BISAGLIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	4306	se, inoltre più preste servizio, e ria di per
TASSI: Per la definizione della pratica di pensione di Lo Giudice Pietro (4-11387) (risponde Gui, Ministro del- l'interno)	4306	reparti e imprese s una situa: lettività e
TRAVERSA: Sull'uso dei diserbanti 2-4-5 T e 2-4-5 TP (4-10144) (risponde BISA-GLIA, Ministro dell'agricoltura e delle	1906	gli uffici d le aziende In par

ANTONINO: Sul comportadi alcuni amministratori comudi Polistena (Reggio Calabria) nfronti del reggente dell'ufficio e (4-10476) (risponde BISAGLIA, ro dell'agricoltura e delle fo-4307 ANTONINO: Pensione privilea Carito Rocco (4-11187) (rispon-RLANI, Ministro della difesa)... 4307 GIROLAMO: Sul rifiuto del te dell'ufficio postale di Poli-(Reggio Calabria) di esporre la ra in occasione dei funerali deltime dell'attentato di Brescia 1) (risponde Orlando Giulio, Midelle poste e delle telecomuni-4308 GIROLAMO: Per l'istituzione di icio postale in Vinco (Reggio Ca-(4-11261) (risponde Togni, Midelle poste e delle telecomunica-4308 ISE: Per garantire l'approvvimento idrico a Saline Joniche lo Calabria), in relazione ai proni di industrializzazione (4-11186) nde Andreotti, Ministro del bie della programmazione econoe per gli interventi straordinari ezzogiorno) 4309

SANDRINI. — Al Ministro delle 'elle telecomunicazioni. — Per sapere so le gravissime disfunzioni dei serali e telefonici riscontrate quotidianael comune di Roma - se sia pienansapevole che tali disfunzioni possore, oltre ad un intollerabile disagio i cittadini, gravi difficoltà per le che non riescono a fronteggiare con saria puntualità le sollecitazioni e le di mercato a causa del pesante ricui procede il recapito delle lettere; e, ritenga opportuno predisporre al to un organico di potenziamento del che contempli assunzione straordinarsonale, meccanizzazione effettiva dei decentramento di funzioni anche ad specializzate al fine di normalizzare zione ormai insostenibile per la cole che rischia di portare alla paralisi direzionali, tecnici e commerciali delle medesime.

In particolare, per quanto riguarda il sistema di comunicazioni tra Roma e provin-

cia, l'interrogante chiede di sapere se sia al corrente che nella sola zona industriale di Pomezia (Roma) centinaia di imprese sono da tempo alle prese con gravi problemi legati alla utenza telefonica, con alte tariffe pagate (le comunicazioni con Roma, a meno di 20 chilometri, sono in teleselezione), interferenze continue nelle linee, improvvise cadute di comunicazioni già avviate, incredibili difficoltà per nuovi allacciamenti, ecc., e conseguentemente chiede di conoscere quali urgenti e concrete misure intenda adottare per porre fine a tale deplorevole situazione.

(4-09727)

RISPOSTA. — La situazione di tensione che si è verificata, tempo addietro, nell'espletamento dei servizi postali, in concomitanza con il passaggio da un tipo di lavorazione, che potrebbe essere definito artigianale, ad una fase programmata, è da considerarsi ormai superata per effetto delle efficaci misure adottate dall'amministrazione.

Quest'ultima, infatti, ha provveduto ad organizzare i servizi di ripartizione ed avviamento della corrispondenza su nuove basi, mediante l'introduzione del principio della provincializzazione. Secondo tale principio, gli uffici del capoluogo, nel quale vengono convogliate tutte le corrispondenze della provincia, provvedono alla suddivisione delle corrispondenze in partenza per le altre città e province, evitando cioè concentramenti di corrispondenze in partenza per le altre città e province, evitando cioè concentramenti di corrispondenza non lavorata presso altri uffici.

I nuovi schemi operativi, invero, consentendo una più semplice suddivisione delle corrispondenze e sottraendo ai grandi uffici di ferrovia la possibilità di mettere in crisi, anche per rivendicazioni a carattere locale, l'organizzazione postale dell'intero paese, hanno riportato all'efficienza i servizi stessi e, in particolare, quelli del movimento postale.

Si soggiunge che, alla normalizzazione dei servizi ha anche contribuito l'adozione dei recenti noti provvedimenti legislativi e cioè del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici, convertito nella legge 10 agosto 1974, n. 353, e della legge 12 agosto 1974, n. 370, riguardante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS.

Per quanto riguarda la situazione del personale a Roma, si informa che non si è mancato e non si manca di provvedervi nei limiti delle possibilità; tant'è che si è autorizzata, nell'aprile 1974, l'assunzione di 30 impiegati straordinari da adibire ai servizi di bancoposta; successivamente, sono state disposte altre assunzioni, nell'ambito del compartimento poste e telegrafi del Lazio, fra gli idonei dei vari concorsi pubblici espletati, per un totale di circa 150 unità.

Per quanto concerne e comunicazioni tra Roma e provincia, si comunica che dalle indagini esperite di concerto con la società concessionaria SIP non sono state riscontrate anomalie di rilievo in ordine al traffico urbano ed in teleselezione.

Si soggiunge che dai sondaggi di opinione effettuati presso alcune industrie operanti in Pomezia non è emersa alcuna segnalazione sull'esistenza di un problema di efficienza di impianti telefonici, né da parte degli esponenti interpellati né da parte dell'Unione industriali. Va, per altro, reso noto che esiste un problema di carattere economico connesso alla ripetuta richiesta di soppressione del settore telefonico di Pomezia con conseguente inclusione dei suoi utenti nella rete urbana di Roma, per usufruire di tariffe più vantaggiose nelle comunicazione verso la capitale.

Tale richiesta, purtroppo, non può essere accolta in quanto a norma delle attuali disposizioni di legge e di convenzione (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 549) non possono essere inclusi nella rete urbana maggiore quei comuni la cui distanza, misurata fra i capoluoghi comunali, sia superiore a chilometri 10.

Pertanto, essendo Pomezia un settore del distretto di Roma, dal cui centro dista chilometri 25 (secondo scaglione tariffario), la tariffa praticata per le comunicazioni telefoniche con Roma discende dall'applicazione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 1972 ed è pari al corrispettivo di un impulso (lire 25) ogni 32 secondi, oltre all'impulso alla risposta.

Infine si partecipa che delle domande di nuove utenze (circa una trentina) inoltrate dalle aziende industriali una metà sono state già accolte mentre per le restanti l'attivazione è prevista per la fine dell'anno 1975, compatibilmente con le puntuali consegne di apparecchiature da parte della ditta fornitrice.

Il Ministro: Togni.

ALFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere – con riferimento alla delicata questione degli insediamenti della Montedison, dibattuta in Parlamento e dagli organi di stampa –:

- 1) se risulti esatto che il programmato ampliamento del complesso della Montedison di Acerra (Napoli) basterà appena e soltanto a garantire il posto di lavoro alle unità attualmente occupate a Casoria (Napoli);
- 2) se debba paventarsi in conseguenza che il mancato ampliamento di quel complesso, della cui approvazione si discute ancora, comporterebbe il rischio che anche i lavoratori, allo stato occupati a Casoria, verrebbero a perdere la certezza del lavoro, con ulteriore aggravio per la piaga della disoccupazione in Campania;
- 3) se sia vero che la stessa Montedison, per dichiarazione del presidente Cefis, avrebbe preventivato altresì di realizzare in Campania ulteriori e nuovi impianti aggiuntivi per la produzione del vetro, cavi e materassi;
- 4) se e quali interessi d'altra fonte, o inconcepibili interferenze politiche si frappongano alla duplice realizzazione del programmato ampliamento e del preventivato piano di impianti aggiuntivi della Montedison;
- 5) se intendano intervenire e quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per scongiurare l'avverarsi delle due ipotizzate eventualità negative, che priverebbero la Campania di un altro importante contributo al miglioramento della dissestata economia ed un auspicato sollievo al drammatico problema della dilagante disoccupazione, togliendo al Governo un'altra possibilità per dimostrare, in concretezza, che il suo conclamato impegno meridionalistico non è soltanto un « ritornello » propagandistico per finalità elettorali. (4-09601)

RISPOSTA. — Ad Acerra sarà realizzato dalla Montedison un complesso industriale destinato alla produzione del poliestere (monomero, polimero, filo e fiocco) che comporterà investimenti complessivi per circa 215 miliardi e darà luogo a un'occupazione di altre 2 mila unità.

Il programma verrà realizzato in due fasi che risultano pressoché equivalenti per quanto concerne l'entità degli investimenti e l'assorbimento della manodopera. La prima fase della costruzione dello stabilimento di Acerra (polimero e filo poliestere) è attualmente in corso di realizzazione.

Il CIPE, infatti, nella seduta del 21 dicembre 1973, ha deliberato favorevolmente in merito al suddetto investimento che prevede una spesa di 100 miliardi e l'assorbimento di mille unità lavorative, nel pieno rispetto degli impegni assunti negli accordi stipulati con i sindacati per la salvaguardia degli attuali livelli di occupazione.

In tali accordi è infatti previsto che i nuovi impianti riassorbano le 985 unità sospese in seguito alla chiusura degli impianti delle unità fibre di Casoria.

Per quanto riguarda la seconda fase, i relativi progetti (dimetiltereftalato, polimero e fiocco poliestere) sono tuttora al vaglio dei competenti organi della programmazione economica.

Inoltre la società Montedison ha allo studio la realizzazione, sempre nell'area campana, di un'iniziativa per la produzione di vetro cavo, per la quale sono previsti investimenti per circa 35 miliardi e l'occupazione diretta di diverse centinaia di persone.

Va considerato, per altro, che questa iniziativa consentirà lo sviluppo di un'occupazione indotta dovuta alle attività complementari e integrate che si svilupperanno presso terzi sia nel corso della realizzazione degli impianti sia in quello della normale produzione.

Anche tale progetto è tuttora all'esame delle competenti autorità per la definizione dell'esatta localizzazione dell'insediamento.

La società, infine, ha allo studio, in collaborazione con un'impresa specializzata, un progetto per una iniziativa nel campo della produzione di materassi che dovrebbe comportare l'assunzione di alcune centinaia di persone.

Mentre la completa realizzazione del programma fibre di Acerra consentirà il mantenimento dell'attuale livello di occupazione, le nuove iniziative previste (vetro cavo, materassi) permetteranno la formazione di una considerevole occupazione aggiuntiva.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

ALFANO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – in ordine alle tumultuose e violente dimostrazioni di protesta, poste in essere a Catania, innanzi al comune ed alle carceri di quella città, da alcuni aderenti al-

l'organizzazione denominata « Servire il popolo » — se intenda disporre approfonditi accertamenti sui finanziatori e sulle finalità di detta organizzazione, e quali provvedimenti si proponga di adottare per garantire il mantenimento dell'ordine pubblico e scongiurare aggressioni contro le forze dell'ordine.

(4-11237)

RISPOSTA. — In relazione alla segnalata manifestazione, svoltasi il 23 settembre 1974 nei pressi del municipio di Catania, sono stati tratti in arresto cinque giovani, appartenenti a gruppi extraparlamentari di sinistra.

Per quanto riguarda la seconda dimostrazione, verificatasi nella serata dello stesso giorno davanti alle carceri del capoluogo, le forze di polizia hanno individuato e denunziato i promotori all'autorità giudiziaria, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Proseguono, sotto la direzione della magistratura, accurate indagini per l'accertamento di ogni ulteriore, eventuale responsabilità, connessa con gli episodi in questione.

Il Ministro: Gui.

ALFANO. - Al Ministro dell'interno. -Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la sala consiliare del comune di Marcianise (Caserta) è stata occupata dai gruppi consiliari dei partiti comunista, socialista e socialdemocratico, per quattro giornate consecutive, in segno di protesta per mancata convocazione del consiglio comunale da lungo tempo, e riunitosi infine nella seduta del 23 settembre 1974 che si è conclusa con l'elezione del sindaco; e quali interventi si proponga di svolgere, presso le autorità preposte alla vigilanza sugli enti locali, per sconguirare incresciosi incidenti del genere che turbano la pubblica opinione, con gravi danni per i cittadini. (4-11242)

RISPOSTA. — La crisi amministrativa del comune di Marcianise si è risolta il 23 settembre 1974 con l'elezione, sollecitata dal prefetto di Caserta, del sindaco e della giunta municipale.

Non consta che l'episodio, cui si riferisce l'interrogante, abbia provocato turbamenti nella pubblica opinione né danni ai cattidini in quanto gli organi dimissionari hanno continuato a svolgere, in base al principio della prorogatio, le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

Il Ministro: Gui.

BADINI CONFALONIERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno provvedere affinché, a seguito del decreto ministeriale 20 dicembre 1973, la provincia di Cuneo venga ammessa a beneficiare anche delle provvidenze previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Si fa presente al riguardo che molte delle aziende danneggiate della provincia sono nella necessità di dover usufruire appunto delle provvidenze indicate nel suddetto articolo e si trovano nelle condizioni previste dalla legge. La esclusione della zona di Cuneo dalle suddette provvidenze verrebbe a creare una situazione di grave discriminazione nei confronti di una popolazione agricola che è riuscita a realizzare con notevoli sacrifici colture specializzate ed impianti modello. (4-09304)

BADINI CONFALONIERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga urgente ed opportuno estendere anche alla provincia di Cuneo le provvidenze creditizie previste dagli articoli 4 e 5 della legge n. 364 a favore di aziende agricole ubicate in zone colpite da calamità atmosferiche nella primavera e nell'estate 1973, riconoscendo quel « carattere di eccezionalità » così come già avvenuto nelle province di Novara e di Torino.

Si fa rilevare che alla provincia di Cuneo sono state solamente concesse provvidenze creditizie limitatamente all'articolo 7 di detta legge e che la difformità di trattamento sopra esposta è stata sfavorevolmente accolta dai ceti rurali colpiti i quali risultano, al momento, ingiustamente discriminati e privati di un sacrosanto diritto che la legge dovrebbe invece riconoscere e garantire. (4-09566)

RISPOSTA. — Il Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Piemonte ai termini dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto dell'11 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 agosto 1974, n. 207, con il quale si delimitavano le zone agrarie della provincia di Cuneo, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'estate del 1973, ai fini dell'applicazione delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie, previste dall'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, per

la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

Il Ministro: BISAGLIA.

BANDIERA. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione. — Per conoscere:

a) quali siano state le erogazioni nell'esercizio 1973 e in quello in corso, dello Stato, delle regioni e degli enti locali per contributi a manifestazioni canore di musica leggera, a festivals della canzone, a feste patronali e locali e quanto l'importo complessivo;

b) se ritengano che nella condizione attuale queste somme ingenti vadano destinate alla tutela del patrimonio artistico, alle sistemazioni archeologicne, ai musei, la cui condizione di degradazione e di abbandono allarma l'opinione pubblica e sicuramente danneggia il turismo, più di quanto le predette manifestazioni canore, ecc., non possano giovare. (4-10738)

RISPOSTA. — Le manifestazioni canore di musica leggera, i festivals della canzone e le feste patronali e locali non godono di alcuna sovvenzione da parte dello Stato.

Infatti la legge dispone l'intervento statale solo per quelle iniziative che favoriscono la formazione musicale, sociale e culturale della collettività nazionale – lirica, concertistica, balletto, ecc. – nonché per le manifestazioni di particolare rilevanza sul piano pluriregionale, nazionale ed internazionale.

La legislazione regionale, nell'ambito delle nuove competenze delegate, potrà, tuttavia, prevedere forme di incentivazione anche per le manifestazioni in parola.

> Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Sarti.

BANDIERA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se risponda a verità il fatto che nell'ambito del Ministero della difesa si è creata da alcuni mesi una situazione di grave sperequazione nel trattamento del personale militare in servizio presso gli organi centrali, a causa della parziale e non uniforme applicazione delle norme relative all'orario di lavoro dei pubblici uffici e dei ministeri.

Risulta all'interrogante che nell'ambito dell'amministrazione centrale della difesa

viene attuata la seguente gamma di orari di lavoro senza alcuna differenziazione tra il personale dirigente e non:

stato maggiore difesa: 8,30-13,30; 17-19,30 (escluso il sabato in cui si pratica l'orario 8,30-12);

stato maggiore esercito: 8,30-13,30; 17,30-19,30 - sabato 8-12 (attuato per alcuni mesi orario unico 8-16 in conseguenza delle misure di austerità; dal 20 maggio 1974 ha ripristinato l'attuale orario);

stati maggiori della marina e della aeronautica: 8-16; sabato libero assicurando il servizio con una aliquota del personale militare;

segredifesa: 8-14; 15-17; sabato 8-12; ispettorato dipendenti dagli stati maggiori: 8-14;

direzioni generali dipendenti da segredifesa: 8-14;

uffici centrali: 8-14.

Quanto sopra prescindendo dalla diversa onerosità dei servizi interni continuativi che i soprariportati enti devono comunque assicurare e prescindendo altresì da variazioni ed adattamenti particolari di carattere interno, molto spesso di comodo, che si traducono in asprimenti o riduzioni dipendenti esclusivamente dalla discrezionalità insindacabile dei vari capi servizio o superiori in genere.

Senza volere entrare nel merito di tale discrezionalità, l'interrogante tiene a sottolineare che essa dovrebbe essere usata veramente con « discrezione » e con carattere di eccezionalità, poiché interessa una categoria di personale per il quale, istituzionalmente, non sono previsti la corresponsione dello « straordinario » e la tutela sindacale.

Tornando al problema in esame, resta da considerare, per completare il quadro, l'orario che viene attuato dai comandi ed enti NATO in Italia e all'estero, con i quali i nostri organi centrali della difesa hanno necessità di corrispondere diuturnamente: 8-17 (sabato libero); 7-13; sabato libero, nel periodo estivo (1º luglio-31 agosto).

L'interrogante chiede al ministro se convenga che un siffatto stato di cose sia irrazionale e dannoso. Esso, infatti, oltre che ingiusto sul piano umano, perché contravviene al principio giuridico-costituzionale che a parità di retribuzione deve corrispondere parità di lavoro (principio tanto più valido nel caso in questione, trattandosi di personale appartenente alla stessa amministrazione) appare assolutamente inspiegabile e controproducente sul piano del rendimento e della

funzionalità di così importanti e delicati organi dello Stato, a causa della ampie fascie di incomunicabilità che crea tra enti che dovrebbero invece essere strettamente coordinati e quindi in sintonia d'orario tra loro. (4-10782)

RISPOSTA. — Gli orari di lavoro presso gli stati maggiori sono determinati dalle esigenze operative di ciascuna forza armata; le direzioni generali e gli altri uffici amministrativi, invece, seguono gli orari di lavoro previsti per tutte le amministrazioni dello Stato.

Il sistema non ha dato luogo ad inconvenienti; si sta comunque studiando la possibilità di un orario unificato.

Il Ministro: FORLANI.

BANDIERA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere le ragioni della « giungla contributiva » che si è determinata nel trattamento del personale militare in servizio presso gli organi centrali, in conseguenza della corresponsione differenziata delle indennità precedentemente fruita dal personale in servizio presso gli stati maggiori.

Per effetto dell'introduzione dell'assegno perequativo e dell'indennità di funzione (quest'ultima per i gradi da colonnello in su) che, come noto, hanno carattere di « onnicomprensività», è stata soppressa la particolare indennità forfettaria che veniva corrisposta al personale in servizio presso il gabinetto del ministro, gli stati maggiori e l'ufficio del segretario generale della difesa, in considerazione del più gravoso orario di lavoro cui era sottoposto tale personale (risulterebbe tuttavia che per il personale di difesa-gabinetto tale soppressione non ci sia stata); contemporaneamente è stata decisa la corresponsione, in misura diversa, dell'indennità di impiego operativo tra organi centrali similari.

L'interrogante sa bene che il meccanismo stesso della legge istitutiva di tale indennità, piuttosto complesso e farraginoso, prevede tre fasce retributive (I, II, III colonna della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365) strettamente connesse alla fisionomia d'impiego degli enti presso cui il militare presta servizio (operativa, addestrativa, territoriale) e al periodo di tempo trascorso dallo stesso militare presso tali enti. Ma qui l'interrogante fa riferimento soltanto al fatto, determinatosi di recente, che il personale in servizio presso organi paritetici sotto il pro-

filo retributivo della indennità in questione, come ad esempio gli stati maggiori, riceve un trattamento diverso. Risulterebbe infatti che stato maggiore, marina e aeronautica, corrispondono al proprio personale un trattamento più favorevole rispetto a quello dello stato maggiore difesa e dello stato maggiore esercito. Da tener presente, inoltre, che tale differenza di trattamento vale esclusivamente per gli ufficiali non appartenenti alla fascia dirigenziale e cioè da tenente colonnello in giù per i sottufficiali. A questo proposito si fa notare che la recente costituzione, anche nell'ambito militare, della categoria dirigenziale per gli ufficiali da colonnello, ha consentito, da una parte, una giusta equiparazione con quanto concesso ai dirigenti civili, dall'altra, e cioè all'interno, ha creato in mancanza di una adeguata, tempestiva e chiara definizione delle competenze e degli obblighi d'orario relativi, una ingiusta discriminazione ed una frattura nella categoria degli ufficiali i quali, seppure a diverso livello, svolgono tutti attività prettamente dirigenziale. Inoltre, mancando la tutela sindacale e stante invece i vincoli disciplinari con l'obbligo della subordinazione, può accadere, come risulta che accade, che, a differenza del dirigente civile, cui compete per legge prestare un maggior numero di ore lavorative - 10 ore - in virtù dei beneficì economici acquisiti, il quale, nel periodo di orario suppletivo cui è tenuto, può avvalersi, quanto necessario, della collaborazione del personale da lui dipendente, previa attribuzione delle prescritte ore di straordinario, il dirigente militare tenda egoisticamente ad avvalersi ininterrottamente dell'opera di tutti i propri subordinati per i quali, come già detto, non è previsto alcun compenso straordinario. In pratica cioè avviene che dirigenti e non dirigenti facciano lo stesso orario, a tutto vantaggio dei primi e a tutto danno dei secondi.

Quanto sopra configura un caso di manifesta violazione al principio giuridico-costituzionale, secondo il quale a parità di lavoro deve corrispondere una eguale retribuzione.

La cosa si esaspera e diventa addirittura paradossale, per non dire iniqua, quando i due inconvenienti si sommano, vale a dire quando al personale che deve sottostare ad un lavoro più gravoso (sempre naturalmente a parità di grado e quindi di retribuzione base) viene ad essere corrisposta una retribuzione complessiva inferiore (è questo il caso, per esempio, dello stato maggiore difesa e dello stato maggiore esercito rispetto agli stati maggiori della marina e dell'aeronautica).

In relazione a tutto quanto precede e nel caso che esso risponda a verità, l'interrogante chiede di conoscere le ragioni che abbiano determinato la grave situazione lamentata ed i provvedimenti che il ministro intenda adottare per eliminare gli inconvenienti segnalati. (4-10783)

RISPOSTA. — Il trattamento economico, compresa l'indennità di impiego operativo, corrisposto al personale militare in servizio presso gli stati maggiori e gli altri enti centrali dell'amministrazione della difesa discende dalle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

Circa la lamentata mancata retribuzione quale lavoro straordinario del servizio pomeridiano prestato dal personale militare, è da considerare che l'indennità di impiego operativo tende a compensare il personale di cui trattasi sia dei rischi sempre immanenti al loro particolare impiego sia di tutti gli altri oneri connessi con lo status militare.

Il Ministro: FORLANI.

BARTOLINI. — Al Ministro dell'interno. - Per sapere se sia a conoscenza di quanto è avvenuto presso lo stabilimento della società per azioni Elettrocarbonium di Narni Scalo (Terni).

In data 3 giugno 1974, nel quadro del programma di scioperi nazionali proclamati dalla federazione sindacale unitaria dei lavoratori chimici a sostegno della piattaforma rivendicativa che i sindacati hanno posto a base della trattativa in atto con il Governo, le maestranze dell'Elettrocarbonium si sono astenute dal lavoro per la durata di due ore, durante le quali, come normalmente avviene, si sono riunite in assemblea all'interno di un locale che la stessa azienda ha provveduto ad attrezzare per tale uso.

Dopo di che la direzione aziendale aveva, con un atto incomprensibile e ingiustificabile, affisso all'interno dell'azienda un avviso con il quale si diffidavano, pena una azione legale, le maestranze a tenere la predetta assemblea; la stazione dei carabinieri di Narni Scalo ha convocato in data 11 giugno 1974 tre rappresentanti sindacali ed attuato nei loro confronti un interrogatorio che, risultando del tutto ingiustificato anche perché non risulta che da parte dell'azienda sia stato dato corso all'azione legale, appare come un atto intimidatorio nei confronti dei lavoratori dell'Elettrocarbonium impegnati, come è loro diritto, in una normale azione sindacale.

L'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto i carabinieri di Narni Scalo a dare corso a tale atto e i provvedimenti che saranno adottati perché fatti del genere non abbiano più a verificarsi. (4-10692)

RISPOSTA. — Il comandante della stazione dei carabinieri di Narni Scalo, in occasione dell'assemblea tenuta dalle maestranze dell'azienda cui si riferisce l'interrogante, ha proceduto all'assunzione di informazioni testimoniali, regolarmente verbalizzate, per acquisire elementi di valutazione della situazione richiesti dall'autorità giudiziaria.

Il pretore di Narni ha rimesso gli atti alla competente procura della Repubblica, che ne ha disposto l'archiviazione.

Il Ministro: Gui.

BELLUSCIO. — Al Ministro del tesoro. — Per poter conoscere i motivi per i quali non sia stato, sino ad oggi, definito il ricorso per pensione di guerra n. 731591, presentato il 26 luglio 1967 dal signor Antonio Frascino, nato il 16 marzo 1923 a Firmo (Cosenza) ed ivi residente in viale Mazzini n. 2. (4-10790)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Antonio Frascino, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2245041, con il quale al predetto venne negato diritto a pensione di guerra per non riscontrato aggravamento dei pregressi esiti di malaria, colecistite ed epatomegalia. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 731591, prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, si è ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla commissione medica superiore, perché sottoponga a visita diretta il signor Frascino per stabilire se sussista aggravamento delle cennate affezioni, ovvero se le medesime diano, comunque, titolo a più favorevole trattamento pensionistico.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

> Il Sottosegretario di Stato: RENATO Согомво.

BELLUSCIO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali, sino ad oggi, non si sia proceduto al riesame amministrativo previsto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, del ricorso per pensione di guerra prodotto dal signor Francesco Giuliano, nato il 17 novembre 1923 a Simbario (Catanzaro) ed ivi residente in via Basilio Bertucci n. 25. (4-10791)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa a Francesco Giuliano, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2123193, con cui al predetto venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento degli esiti di amputazione medio-tarsica del piede destro, per i quali il medesimo è attualmente in godimento di pensione di guerra di quinta categoria a vita. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 664994 prodotto dalla parte avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, gli atti concernenti il signor Giuliano sono stati trasmessi alla commissione medica superiore perché, previa visita diretta, esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, al riguardo, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti anche in relazione ai recenti accertamenti sanitari subiti dall'interessato, per nuove infermità, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BERNARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per avere notizie circa lo stato in cui versa attualmente la pineta di Vallerotonda (Frosinone), dove da alcuni anni si notano piante di pinus nigra che stanno essiccandosi per un naturale processo di invecchiamento, mentre molte altre sono colpite irrimediabilmente da parassiti, con un indice di mortalità che è circa il 10 per cento.

Si fa presente che i 370 ettari di detta pineta sono un meraviglioso e prezioso polmone verde per tutta la bassa Ciociaria e che, molto opportunamente, il comune di Vallerotonda vuole evitare che venga deturpato da lottizzazioni.

L'interrogante ritiene essere necessario ed indispensabile un piano di riforma della pineta attraverso la sostituzione della specie attualmente dominante ed in fase di esaurimento, con altra specie più pregiata e resistente.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro intende adottare. (4-10882)

RISPOSTA. — La pineta di Vallerotonda, un complesso di origine artificiale monospecifico di pino nero esteso circa 350 ettari, pur presentandosi, nell'insieme, in discrete condizioni vegetative e di sviluppo, accusa da qualche anno una certa degradazione fitosanitaria. Gli attacchi parassitari, dovuti alla Processionaria e, recentemente, alla Ruggine vescicolosa, sono connessi, almeno in parte, alla purezza del soprassuolo ed alle condizioni bio-ecologiche, non ottimali per il pino nero.

Per tale situazione fitosanitaria, anche se essa non presenta aspetti di eccessiva pericolosità per la conservazione del complesso boscato, il competente ispettorato forestale ha proposto un taglio colturale straordinario di diradamento, inteso ad eliminare i soggetti malati, onde creare migliori condizioni vegetative.

Nel contempo, è stata programmata l'esecuzione di semine e la piantagione di conifere e di latifoglie per raggiungere una maggiore mescolanza, con conseguente maggiore stabilità biologica del complesso.

Gli interventi proposti dal predetto ispettorato e condivisi dal comune proprietario comportano, per altro, una spesa notevole, che non trova attualmente nelle disponibilità finanziarie alcuna possibilità di essere sostenuta.

La spesa stessa potrà trovare inserimento nei futuri programmi di intervento, in applicazione della normativa che sarà elaborata dalla regione Lazio.

Il Ministro: BISAGLIA.

BIAMONTE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quando sarà definita la pratica per pensione di guerra intestata a Marciano Ettore, nato il 25 settembre 1911, residente in Eboli (Salerno) alla via Giovanni Amendola. Gli atti sono stati trasmessi dalla Corte dei conti al Ministero del tesoro in data 13 settembre 1972 con elenco n. 6155, protocollo n. 800394. (4-10805)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa a Ettore Marciano, sono in corso i necessari adempimenti onde far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale n. 2401791 del 29 dicembre 1969, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per assenza di esiti riferibili a pregresso deperimento organico e per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle lievi note di sinusite frontale. di catarro bronchiale, di pleurite latero basale destra e dell'allegata e non riscontrata affezione malarica. E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 800394 prodotto dalla parte avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, il Marciano è stato invitato, per il tramite del comune di Eboli, a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, riguardanti le suindicate infermità ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni in proposito.

Si assicura l'interrogante che non appena conosciuto l'esito della surriferita istruttoria, saranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

BIAMONTE. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per conoscere quando saranno emanate le necessarie disposizioni per la rivalutazione delle pensioni con la concessione della indennità integrativa speciale e l'aggiunta delle quote famiglia cui hanno diritto gli ex dipendenti delle ricevitorie del lotto. (4-11228)

RISPOSTA. — L'ansia espressa dall'interrogante verso l'obiettivo di un'adeguata rivalutazione del trattamento di quiescenza in favore degli ex dipendenti delle ricevitorie del lotto è pienamente condivisa dall'amministrazione, che considera l'attuale situazione pensionistica sensibilmente squilibrata in danno dell'anzidetta categoria di personale.

Costituisce prova evidente di questa sensibilità l'iniziativa legislativa assunta recentemente dal Ministero delle finanze, con il proposito di giungere a soluzioni perequative ispirate al modello indicato nel documento all'esame.

A tal fine è stato infatti predisposto uno schema di provvedimento, che proprio in questi giorni è stato trasmesso alle altre amministrazioni interessate, per il parere di rispettiva competenza.

Il Ministro delle finanze: TANASSI.

BIAMONTE. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se e quando sarà definita la domanda dell'ex combattente Pepe Michele, nato il 13 gennaio 1894, residente in Nocera Inferiore (Salerno) alla via Origlia n. 40, intesa ad ottenere i beneficì di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 263. (4-11233)

RISPOSTA. — Sulla pratica segnalata dall'interrogante è stata opportunamente richiamata l'attenzione dei competenti organi.

Il Ministro: FORLANI.

BIGNARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, — Per conoscere il motivo per cui, a distanza di tre anni dall'emanazione della legge costituzionale 1º novembre 1971, n. 1, recante « Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », non siano state ancora emanate le norme d'attuazione previste dall'articolo 95 dello statuto stesso, come modificato dall'articolo 57 della suddetta legge e se si reputi opportuno affrettare l'emanazione dei necessari decreti legislativi.

Si desidera, in ogni caso, conoscere gli orientamenti della commissione istituita ai sensi dell'articolo suddetto circa gli spostamenti di personale statale da e verso il Trentino-Alto Adige e nell'ambito delle sue province che l'attuazione della legge in questione comporta. (4-11452)

RISPOSTA. — La Commissione paritetica, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 1° novembre 1971, n. 1, ha iniziato i propri lavori nel giugno 1972 ed ha, finora, approvato le seguenti norme di attuazione emanate con i decreti del Presidente della Repubblica, a fianco di ciascuna indicati:

1) passaggio dei beni demaniali e patrimoniali dallo Stato e dalla regione alle province (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115);

- 2) indicazione dei beni del patrimonio storico ed artistico di competenza statale (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48);
- 3) ordinamento scolastico della provincia di Bolzano (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116);
- 4) diritto a voto per le elezioni regionali e comunali (decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 50);
- 5) funzionamento degli organi della regione e delle province (decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49, e decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 688);
- 6) istituzioni ed attività culturali anche con i mezzi radiotelevisivi (decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 691);
- 7) tutela patrimonio storico, artistico e popolare (decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 690);
- 8) assistenza ed edilizia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 687);
- 9) spettacoli ed esercizi pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 686);
- 10) formazione ed addestramento professionale (decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1973, n. 689);
- 11) collocamento (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280);
- 12) agricoltura (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279);
- 13) lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278).

La commissione paritetica ha altresì in corso di prossima definizione l'esame delle seguenti ulteriori norme di attuazione: comunicazioni e trasporti; assistenza pubblica; igiene e sanità; apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche; attività ricreative e sportive; rapporti finanziari tra Stato e provincia, salvo la norma per la quota variabile: finanza locale; articolo 13 dello statuto relativo alla produzione della energia elettrica che la commissione ha collegato all'attuazione della misura n. 118 del pacchetto per l'Alto Adige.

La commissione speciale, inoltre, istituita in seno alla cennata commissione paritetica, per l'attuazione delle norme relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, ha in corso di definizione l'esame delle seguenti norme: proporzionale negli uffici delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano; istituzione della sezione autonoma di Bolzano del tribunale di giustizia amministrativa.

Si comunica, infine, che l'attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige non implica alcuno spostamento necessario di personale statale da o verso la suindicata Regione o nell'ambito delle due province autonome.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Salizzoni.

BONIFAZI, CIACCI, TANI, BARTOLINI E LA BELLA. — Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste: — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Consiglio superiore della sanità, nei giorni scorsi, a rinviare la formulazione del parere richiestogli circa la costruzione del centro carni di Chiusi (Siena) ed a richiedere, ben al di là delle proprie competenze, ulteriori informazioni sulla idoneità economica e produttiva della opera.

Per sapere se ritengano che ciò contrasti non solo con le aspettative dei produttori di molte province dell'Italia centrale ma anche con le ripetute assicurazioni fornite, anche recentemente, dal ministro dell'agricoltura, per il rapido inizio dei lavori di costruzione del centro.

Per chiedere infine quali iniziative intendano assumere per concludere l'iter burocratico del progetto iniziatosi circa nove anni or sono, tenuto conto del fatto che l'area necessaria è stata posta a disposizione da lungo tempo e che i costi vanno progressivamente crescendo. (4-09390)

BONIFAZI E CIACCI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità. — Per sapere se, di fronte alla urgenza di costruire il centro carni di Chiusi il cui iter è iniziato circa dieci anni or sono, abbiano fornito al consiglio superiore della sanità tutti gli elementi di giudizio atti ad una conclusione positiva ed alla approvazione del progetto esecutivo.

Per sapere se ritengano che nella deliberazione del gennaio 1974 il consiglio superiore della sanità abbia oltrepassato le proprie specifiche competenze; e infine per conoscere se siano state assunte tutte le necessarie misure di natura finanziaria per assicurare la pronta realizzazione dell'opera. (4-10152)

RISPOSTA. — La situazione prospettata dagli interroganti deve considerarsi ormai su-

perata, in quanto il consiglio superiore della sanità, con lettera pervenuta il 2 luglio 1974, ha trasmesso parere favorevole in merito all'inizio dei lavori previsti dal progetto per la costruzione del centro macellazione carni di Chiusi da realizzare a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano Verde n. 2).

A seguito di ciò, questo Ministero, in data 5 luglio 1974, ha emesso il decreto di approvazione del progetto e di concessione all'Ente Maremma per la esecuzione dei lavori, il cui costo è stato preventivamente determinato in lire 4.754 milioni.

Il decreto stesso è stato inviato ai competenti organi di controllo per l'esame e la registrazione.

In pari data, l'Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, concessionario dei lavori, è stato autorizzato ad espletare le preliminari procedure per l'appalto dei lavori alla ditta Pontello Callisto società per azioni di Firenze, risultata vincitrice a seguito di appalto concorso del complesso di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

CASSANO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare di fronte alla situazione drammatica che minaccia i produttori agricoli pugliesi in conseguenza della grave crisi delle aziende vinicole.

Le cisterne sono ancora ricolme di vino nel momento in cui dovrebbero essere quasi pronte per l'accoglimento della nuova produzione, né vi sono sintomi di miglioramenti che possano far sperare nella ripresa della commercializzazione. Allo stato attuale i prezzi di domande sono al di sotto delle anticipazioni accordate già all'inizio della campagna di lavorazione ai produttori agricoli e di gran lunga al disotto di quanto consentito dal mercato nel periodo della vendemmia.

L'interrogante sottolinea la necessità di adottare ogni mezzo per ottenere dalla CEE l'autorizzazione alla distillazione agevolata delle notevoli e preoccupanti giacenze di vini, per evitare giustificate reazioni dei produttori danneggiati fino all'imprevedibile.

(4-09965)

RISPOSTA. — Come è noto, in considerazione della situazione di pesantezza determinatasi nel mercato vinicolo per effetto dell'abbondante produzione del 1973 avutasi non

soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi produttori della Comunità, il nostro Governo aveva tempestivamente trasmesso ai competenti organi della Comunità economica europea una richiesta ufficiale per l'adozione di un provvedimento di avvio dei vini alla distillazione agevolata.

Ritardano l'esame e le conseguenti decisioni della Comunità, il Governo, in ossequio anche al voto espresso dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio 1974, ha emanato il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, predisposto da questo Ministero di concerto con i dicasteri finanziari, per l'avvio del vino alla distillazione agevolata.

Come è altresì noto, il provvedimento prevedeva la concessione di un premio di lire 320 per grado ettolitro agli organismi cooperativistici vitivinicoli per il vino ceduto alle distillerie ed è stato convertito in legge con modifiche ancora più favorevoli per i produttori (lire 400 anziché lire 320 per grado ettolitro ed un periodo, per le operazioni di distillazione, di 90 giorni invece di 60 giorni).

Il provvedimento ha ottenuto risultati indubbiamente positivi, in quanto, da accertamenti effettuati tramite i dipendenti ispettorati dell'alimentazione, è emerso che consistenti quantità di prodotto sono state cedute alle distillerie e, quindi, eliminate dal mercato.

Le disposizioni del provvedimento stesso. tuttavia, sono venute a cessare dal 15 luglio, data dalla quale sono state sostituite dalle norme emanate in merito dalla Comunità. Infatti, come è altresì noto, il Consiglio della Comunità economica europea, con regolamento del 10 luglio 1974, n. 1794, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità n. 187 dell'11 luglio, ha disposto l'avvio alla distillazione agevolata del vino, senza fissare alcun limite quantitativo, dal 15 luglio al 30 settembre 1974, disponendo, a favore del distillatore, un premio di lire 385 per grado ettolitro e di lire 320 per grado ettolitro, rispettivamente, per l'alcole e l'acquavite ottenuti dal vino ceduto da produttori singoli o associati, a condizione, però, che il distillatore garantisca, ai produttori interessati, un prezzo minimo, per il vino ceduto, di lire 1.057 per grado ettolitro.

Ovviamente, sono stati fatti salvi gli effetti relativi a tutte le operazioni di distillazione effettuate sulla base delle disposizioni nazionali, fino alla data del 14 luglio compreso.

A seguito di richiesta da parte dei viticoltori, in specie di quelli del meridione, questo

Ministero ha adottato il decreto del 30 agosto 1974, concernente la possibilità, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento n. 1832 del 1974 della Commissione, di destinare al produttore l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata da vino.

Tale provvedimento ha facilitato sensibilmente le contrattazioni fra produttori e distillatori, considerato che questi ultimi erano restii ad operare, per mancanza di capitale liquido.

Inoltre, con regolamento n. 2501 del 1974 del Consiglio della Comunità economica europea, è stato prorogato il termine per le operazioni di distillazione fino al 15 novembre, mentre, nello stesso tempo, è stato aumentato di 0,50 unità di conto (pari a lire 40) l'aiuto comunitario.

Pertanto, l'ammontare del contributo del FEOGA passa da 320 a 360 e da 385 a 425 lire per grado ettolitro, a seconda che venga prodotto acquavite o alcole.

Infine, con regolamento Comunità economica europea n. 2083 del 1974 della Commissione (modificato successivamente dal regolamento n. 2516 del 1974) è stato disposto un aiuto di lire 760,95 ad ettolitro per il « ricollocamento » del vino sotto stoccaggio.

I provvedimenti sulla distillazione (nazionale e comunitaria) e sul ricollocamento hanno contribuito a migliorare la situazione generale del mercato, esplicando particolari positivi effetti su quello della regione pugliese, i cui viticoltori – secondo i dati finora pervenuti, risultano avere avviato alla distillazione e «ricollocato» la maggiore quantità di vino rispetto a quelle delle altre regioni.

Il Ministro: BISAGLIA:

CASSANO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se ritenga avviare a soluzione la pratica di pensione di guerra indiretta numero 7505677/AG riguardante il signor Gadaleta Gaetano, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 4 novembre 1908, già residente a Milano ed ora a Ruvo di Puglia in via Alberto Mario 43

Le condizioni economiche dell'avente diritto non gli consentono ulteriori lunghe attese. (4-10855)

RISPOSTA. — Con determinazione numero 508745-Z, al signor Gaetano Gadaleta è stata concessa, quale padre del civile Paolo deceduto per fatto bellico, pensione di guerra indiretta, oltre l'assegno di previdenza di cui

all'articolo 65 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

La decorrenza del cennato trattamento è stata fissata al 1º gennaio 1970, essendo risultato, dalla documentazione fatta pervenire dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano, che il predetto, precedentemente a tale data, era assoggettabile all'imposta complementare sul reddito.

Per il disposto di cui all'articolo 67 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, infatti, la concessione della pensione in favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare o del civile deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati soggetti di diritto.

Poiché l'interrogante ha fatto conoscere che il signor Gadaleta, già residente a Milano, si è ora trasferito a Ruvo di Puglia, il ruolo di iscrizione n. 2259153, relativo al surriferito assegno, è stato trasmesso, con elenco n. 21 del 21 ottobre 1974, alla competente direzione provinciale del tesoro di Bari, per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato: RENATO COLOMBO.

CESARONI, LA BELLA, TROMBADORI E FIORIELLO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità. — Per sapere se siano a conoscenza del crescente numero di richieste che società italiane e straniere stanno avanzando a comuni e privati nei Castelli romani ed in altre zone del Lazio per ottenere la concessione in uso di terreni boschivi al fine di installarvi i cosiddetti zoo-safari.

I comuni verso i quali ei si rivolge con tali richieste vengono allettati con promesse di canoni e con lo sviluppo di pseudo-attività turistiche che la istituzione dei cosiddetti zoo-safari promuoverebbe.

Mentre, in realtà, la chiusura di vaste zone boschive impedirebbe l'uso da parte dei cittadini di una ricchezza che va tutelata ed il cui uso non può in alcun modo essere limitato per favorire gli interessi che chiaramente non coincidono con quelli della generalità della popolazione. Se tali richieste, infatti, venissero accolte si verrebbe a determinare una situazione nella quale il già scarso territorio libero e boschivo a disposizione dei cittadini in una zona intensamente popolata si ridurrebbe ulteriormente ed avremmo, dopo il mare in « gabbia » anche i boschi in « gabbia » con la magra sodisfazione per i cittadini di poter ammirare, a pagamento, qual-

che esemplare, più o meno pregevole di animali esotici che molto più agevolmente possono essere ammirati nello zoo di Roma o di altre città.

Se si ritenga, invece, opportuno che nell'interesse dell'ecologia, della difesa della fauna e della flora tradizionale del nostro paese debba essere dato massiccio impulso alla costituzione di parchi naturali aperti a libero godimento di tutta la popolazione così come d'altra parte la Regione e la stragrande maggioranza degli enti locali sollecita. (4-03682)

RISPOSTA. — Il comune di Rocca Priora (Roma) ha prodotto istanza di autorizzazione a mutare la destinazione di ettari 86.03.02 di terreno di uso civico, prevalentemente di natura boschiva, soggetto a vincolo idrogeologico, in località « Spinaceti, Doganella, Cerquone », per la realizzazione di un parco faunistico progettato dallo zoologo Luciano Spinelli, che dovrebbe ospitare animali di diverse specie collocati in tre stadi distinti, mediante la realizzazione di impianti idonei a ricostituire per ciascuna specie il proprio habitat naturale.

Anche il limitrofo comune di Lariano (Roma) ha prodotto istanza per ottenere l'autorizzazione a mutare la destinazione di ettari 150 di terreno di uso civico, da concedere in affitto ventinovennale alla società per azioni « Safari International », per la costituzione di un parco faunistico, che prevede il collocamento di animali di origine europea, asiatica ed africana (ivi compresi felini ed altri animali feroci), nonché la realizzazione di un centro di attrazioni e divertimenti, con attrezzature ricettive e di ristoro, laghetti artificiali, aree a verde di rispetto, di parcheggio, strade interne, ecc.

L'istruttoria di ambedue le istanze è tuttora in corso, anche sotto il profilo tecnicoforestale.

Nel corso dell'istruttoria, l'assessorato per l'agricoltura della regione Lazio – che aveva in primo tempo espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della istanza del comune di Lariano, con riserva di adottare i provvedimenti di propria competenza – ha sospeso successivamente la validità dello stesso parere, avendo il presidente della giunta regionale convocato un comparto di assessori e richiamato a sé gli atti per l'approfondimento del problema relativo ai parchi faunistici anzidetti.

Si può, comunque, assicurare che le determinazioni che il Ministero adotterà saranno

improntate al principio della rigorosa salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici e della tutela degli interessi delle popolazioni locali.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste BISAGLIA.

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI. RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere la spesa erogata nel mese di maggio 1974 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno). (4-010292)

RISPOSTA. — Nel mese di maggio 1974 non si sono avute erogazioni a favore della Cassa per il mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato: Fabbri.

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTA-RI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA.

— Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere:

- a) le decisioni di impegno adottate, gli importi delle opere appaltate e la spesa erogata dalla Cassa per il mezzogiorno per il mese di gennaio 1974;
- b) le decisioni di impegno adottate, gli importi delle opere appaltate, la spesa erogata e l'attivo di cassa a fine mese dalla Cassa per il mezzogiorno per il mese di giugno 1974. (4-10576)

RISPOSTA. — Gli impegni assunti dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno nel mese di gennaio 1974 ammontano a 47,1 miliardi, di cui 24,9 miliardi per opere pubbliche e 22,2 miliardi per incentivi; le opere appaltate ammontano a circa 44 miliardi.

Le erogazioni effettuate, nello stesso mese, sono state pari a 92,6 miliardi.

Quanto agli impegni assunti nel mese di giugno 1974, essi ammontano a 130,7 miliardi e le opere appaltate, media del periodo maggio-luglio, a circa 95 miliardi.

Le erogazioni effettuate, nello stesso mese, hanno raggiunto i 100,5 miliardi, mentre le giacenze, al 1º giugno 1974, sono state pari a 522,2 miliardi, di cui 445,2 miliardi per fondi in conto corrente presso il tesoro dello Stato e 77 miliardi come fondi disponibili per il servizio di cassa.

Il Ministro: GIACOMO MANCINI.

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere la spesa erogata nel mese di luglio 1974 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). (4-10872)

RISPOSTA. — Nel mese di luglio 1974 non sono state effettuate erogazioni a favore della Cassa per il mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato: FABBRI.

CIRILLO, LA MARCA, PASCARIELLO, CESARONI, RAFFAELLI, VESPIGNANI, D'ANGELO, BRINI, GRAMEGNA, SCUTARI, RIGA GRAZIA E MENDOLA GIUSEPPA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere la spesa erogata nel mese di agosto 1974 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). (4-11027)

RISPOSTA. — Nel mese di agosto 1974 sono stati effettuati i seguenti pagamenti a favore della Cassa per il mezzogiorno:

							Miliard di lire —
Capitolo	n.	5151	Tesoro				41.3
Capitolo	n.	5152	Tesoro				12.1
Capitolo	n.	5157	Tesoro		•		117.5
							170.9

Il Sottosegretario di Stato: Fabbri.

COLUCCI, BALZAMO, MORO DINO, OR-LANDO, BATTINO-VITTORELLI E FROIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. — Per sapere - in relazione alla notizia pubblicata da alcuni quotidiani circa l'ampia diffusione in seno alle forze armate del primo numero di una nuova rivista, dalla testata cattivante, Difesa nazionale la guale, muovendo da una violenta denuncia dei mali e delle disfunzioni dell'attuale regime democratico, finisce per essere in realtà un attacco aperto alle istituzioni democratiche - quali misure abbiano finora assunto, e quali altre si apprestino ad adottare, per preservare la tradizione di lealismo alle istituzioni delle nostre forze armate da tutte le forme di propaganda che mirano da tempo a insidiarla e a infrangerla.

Com'è noto, con la lusinga d'un patriottismo di maniera, taluni ambienti di confessata vocazione autoritaria puntano da anni a una mobilitazione politica delle forze armate, speculando sui sentimenti di devozione al paese e di disciplina di cui queste sono depositarie, per farsene strumento delle loro mene eversive. Un gioco che ha per presupposto la «strategia della tensione», e che si collega perciò, con fili che oggi stanno venendo alla luce, all'organizzazione del terrorismo « nero ».

Il fatto registrato di questi giorni va considerato il più grave e sconcertante dei casi che si sono fin qui verificati. Non solo perché questa volta si tratterebbe, in definitiva, d'un appello aperto all'insurrezione, in nome d'una pretesa « missione » che destinerebbe le forze armate a farsi giustiziere d'un regime corrotto e in crisi, da parte di ambienti che si richiamano agli ideali della « maggioranza silenziosa ». Ma anche perché la pubblicazione in questione, pur di accreditare le sue tesi e le sue denunce, non ha esitato a ricorrere a estrapolazioni - che, per essere tali, c'è da augurarsi non ne riflettano esattamente il pensiero - di discorsi della più alta carica militare, ossia del capo dello stato maggiore della difesa.

La gravità del fatto, che rivela come certi circoli politici sfacciatamente perseguano – malgrado tutto quel che è finora avvenuto – i loro disegni antidemocratici, esige naturalmente un'approfondita indagine, magari parlamentare, per stabilire, una volta per sempre, senza veli compiacenti, il grado della loro infiltrazione in senso alle forze armate, specialmente in comandi di cui da tempo si vanno segnalando le tendenze fasciste.

La difesa dell'ordine repubblicano presuppone che le forze armate restino rigorosamente immuni da inquinamenti politici. Ma perché l'opera di preservazione da tali inquinamenti risulti davvero efficace, non ci si può limitare soltanto alle misure capaci di metterle al riparo da ogni forma di propaganda esterna contro il regime democratico, bisogna anche colpire con i rigori del codice – cosa che non è avvenuta finora – e dei regolamenti militari quei comandi che fanno apertamente professione di idee autoritarie e antidemocratiche.

Gli interroganti inoltre chiedono di sapere se risponda a verità l'affermazione del signor Luigi Cavallo, riportata in una lettera a La Stampa di Torino, che l'articolo dell'ammiraglio Henke sarebbe stato passato allo stesso Cavallo da un ammiraglio di squadra. In caso affermativo chiedono di conoscerne il nome e quali provvedimenti il Governo intenda prendere. (4-10847)

RISPOSTA. — Si precisa che non risponde a verità che il primo numero della rivista mensile *Difesa nazionale* abbia avuto ampia diffusione tra il personale delle tre forze armate. Risulta, infatti, che solo alcune copie, alle quali non è stata data diffusione, sono giunte personalmente indirizzate ad alcuni ufficiali.

Per quanto attiene alla pubblicazione sul già citato primo numero della rivista – rimasto, per altro, l'unico fino ad ora apparso – dell'articolo « Collaborazione tra la difesa e l'industria nazionale » attribuito al capo di stato maggiore della difesa è fatto apparire come scritto per la rivista stessa, il Ministero difesa ha subito provveduto a diramare un comunicato stampa a cui ha fatto immediato seguito una lettera del capo di stato maggiore della difesa al direttore della rivista, pubblicata su tutti i giornali del 4 agosto, con le necessarie precisazioni e rettifiche che si possono così riassumere:

- 1) l'articolo apparso sul periodico è stato in parte ricavato dal testo di un discorso ufficiale pronunciato dall'ammiraglio Henke in occasione della sua visita del giorno 20 aprile alla Fiera di Milano;
- 2) il testo integrale del discorso è stato consegnato, dietro specifica richiesta, a tutti i rappresentanti della stampa presenti compreso, dunque, il signor Luigi Cavallo dall'ammiraglio di squadra nella riserva Francesco Baslini in qualità di presidente della giuria della rassegna internazionale del documentario marinaro. nel cui ambito è stata or-

ganizzata la visita alla Fiera e la conferenza del capo di stato maggiore della difesa ai cavalieri del lavoro;

3) al testo del discorso sono stati apportati tagli ed omissioni arbitrarie che ne hanno alterato i concetti ed il pensiero. Inoltre l'intero paragrafo conclusivo dell'articolo, dal titolo « Sicurezza europea ed alleanza atlantica » è stato completamente e artatamente aggiunto ed è, pertanto, apocrifo.

Il Ministro della difesa: FORLANI.

D'ALESSIO E CESARONI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per conoscere i provvedimenti che siano stati adottati dalle competenti autorità per accertare e reprimere la caccia abusiva in atto nell'isola di Ventotene (Latina), nonostante il periodo di chiusura.

Per conoscere quanti siano i trasgressori individuati e denunciati all'autorità giudiziaria e le misure prese nei loro confronti.

Per conoscerde quale fondamento debba essere attribuito alle insistenti voci che spiegano il compiacente atteggiamento delle autorità locali, civili e militari, con lo scopo di suggerire ed ottenere un voto favorevole ai sostenitori della abrogazione della legge che introduce il divorzio in Italia. (4-09891)

RISPOSTA. — La procura della Repubblica di Latina, interessata in merito a quanto richiesto dagli interroganti, ha fatto presente che nella giurisdizione della stazione carabinieri di Ventotene, oltre l'isola omonima, è compresa quella di Santo Stefano. Entrambe le isole sono di natura anfrattuosa, suddivise in molteplici particelle i cui confini sono delimitati da muri ed alte siepi. Tale conformazione del territorio rende estremamente difficile l'individuazione di eventuali cacciatori di frodo.

Gli abitanti, in età di autorizzazione, sono tutti in possesso di porto d'arma ed è noto che il contadino, recandosi al lavoro nel proprio campo, unitamente agli attrezzi agricoli, porta con sé il fucile da caccia, non tralasciando occasione per esplodere le proprie cartucce al passaggio di selvaggina migratoria.

L'isola di Santo Stefano, dalla quale in prevalenza si sentono sporadici colpi d'arma da fuoco, non è sempre raggiungibile per via mare da piccole imbarcazioni, per cui i militari si trovano quasi nella impossibilità di intervenire.

Ciò nonostante, l'Arma locale ha sempre annesso particolare importanza a tale settore, espletando idonei servizi di vigilanza, prevenzione e repressione, anche se con scarsi risultati.

Per i suddetti motivi è stato possibile elevare, durante l'anno 1975, solo 2 contravvenzioni per infrazioni sulla caccia, in periodo di chiusura della stessa, i cui procedimenti penali sono tuttora pendenti.

Per quanto riguarda i risultati del referendum del 12 maggio 1974 che in Ventotene sono stati favorevoli all'abrogazione della legge sul divorzio, la stessa procura ha precisato che ciò non è stato determinato dal compiacente atteggiamento delle autorità dell'isola nei confronti dei cacciatori di frodo, bensì dalla libera espressione degli elettori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

D'ALESSIO, COCCIA, MALAGUGINI, SCUTARI E FLAMIGNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quali direttive siano state impartite al corpo forestale dello Stato per sollecitarne l'attività di vigilanza ai fini della individuazione e della denuncia dei campi paramilitari di cui è risultata l'organizzazione e l'esistenza in diverse zone di montagna ricadenti tra l'altro nei comprensori forestali.

Per conoscere inoltre, con riferimento allo scontro a fuoco verificatosi sul monte Rascino (Rieti), che cosa risulti alle stazioni e ai comandi del corpo forestale della zona circa l'individuazione dei terroristi accampati, il loro comportamento, nonché la loro presenza nei giorni precedenti all'episodio e quali segnalazioni e denunce furono inoltrate a questo proposito alle autorità di polizia e alla magistratura. (4-10560)

RISPOSTA. — Questo Ministero, con nota riservata n. 1869 del 4 luglio 1974, indirizzata a tutti gli ispettorati regionali delle foreste, ha impartito precise disposizioni affinché il personale dipendente collabori attivamente con le altre forze di polizia in tutte le azioni di repressione del terrorismo.

Per quel che concerne, in particolare, lo scontro a fuoco verificatosi sul monte Rascino, si precisa che il comando stazione forestale di Fiamignano, informato confidenzialmente della presenza di gente armata in quella località, riferiva al locale comando dei ca-

rabinieri la notizia e metteva a disposizione gli uomini e i mezzi per l'azione che veniva effettuata nella mattinata del 30 maggio 1974.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

D'ALESSIO, FLAMIGNI E TRIVA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quale applicazione abbia avuto l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, relativo alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica concernente la ripartizione dei contingenti stabiliti nei gradi di generale e di colonnello del corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei ruoli del suddetto corpo di polizia e per conoscere altresì, qualora a tale ripartizione non si sia ancora provveduto, quali siano i criteri in base ai quali si intende procedere. (4-10583)

RISPOSTA. — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, con la quale, come è noto, sono state emanate norme per l'attuazione nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, di una disciplina analoga a quella prevista per i dirigenti civili dello Stato, ha stabilito, con l'articolo 3, i contingenti dei generali e dei colonnelli, prevedendo altresì che la ripartizione dei contingenti stessi nei ruoli di ciascuna forza armata e corpo di polizia venga disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si è provveduto alla ripartizione di cui sopra con decreto presidenziale del 23 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio scorso.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

D'ALESSIO, BOLDRINI, D'AURIA E ANGELINI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere il testo del discorso di chiusura della XXIII sessione del Centro alti studi militari (CASM) nel quale – secondo quanto è riportato nella conferenza dell'ammiraglio Henke in occasione dell'apertura della XXIV sessione del CASM – fu esaminata l'evoluzione del bilancio della difesa, nonché le sue caratteristiche e possibilità d'impiego, emanando una prima serie di provvedimenti intesi ad assicurare economia, funzionalità ed efficienza, come premessa della successiva ri-

strutturazione delle forze armate; per conoscere, inoltre, il contenuto e gli scopi dei citati provvedimenti. (4-10661)

RISPOSTA. — Quanto ebbe ad enunciare nella citata occasione l'allora capo di stato maggiore della difesa appartiene ad una serie di linee direttive sulle quali si muove il gruppo di lavoro che elabora le bozze della « ristrutturazione » delle forze armate, sulla quale tra non molto gli onorevoli parlamentari avranno modo di esprimere un documentato ed apprezzato parere, ancor prima che si proceda ad una formalizzazione dell'iter legislativo.

Il Ministro: FORLANI.

D'ALESSIO E BARCA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione. — Per conoscere chi abbia autorizzato l'Opera combattenti a distruggere la piantagione di pini ed abeti secolari situata lungo la via litoranea nella zona di Borgo Sabotino nel comune di Latina e per sapere se intendano intervenire per bloccare ogni ulteriore irresponsabile manomissione di questo patrimonio. (4-10853)

RISPOSTA. — Le piante alle quali gli interroganti si riferiscono sono state messe a dimora dall'opera nazionale combattenti negli anni 1934-35 come frangivento.

Nella fattispecie, si tratta non già di piante secolari, ma di pini della varietà *insignis* e di cipressi di varie specie, i quali, come tali, vanno soggetti a periodica sostituzione, per avvenuta maturazione.

Il taglio delle piante in parola è stato autorizzato dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste di Latina, dopo aver riscontrato che il loro stato fisico-vegetativo ed ecologico era fortemente compromesso da vari attacchi parasitari, che gli alberi erano divenuti maturi e seccaginosi e che alcuni di essi, in quanto inclinati verso le strade, rappresentavano un grave pericolo per la pubblica incolumità.

L'Opera combattenti, ancor prima di procedere alla ceduazione delle piante stesse, ha peraltro predisposto – d'accordo con il corpo forestale dello Stato – il reimpianto di altri soggetti giovani, di specie adatte allo scopo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA. D'AURIA E CONTE. — Ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere se ritengano di dover disporre validi accertamenti per sapere se corrisponda al vero il fatto che gli amministratori comunali di Calvizzano (Napoli) hanno fatto pagare l'acqua alle utenze industriali ad un prezzo di favore nell'anno 1971.

Per sapere, in particolare, se sia vero che:

- a) il prezzo previsto per l'acqua, consumata dalle utenze industriali in eccedenza al quantitativo annuo in abbonamento, era di 120 lire al metro cubo;
- b) il ruolo per le eccedenze del primo e del secondo semestre 1971, già in riscossione, è stato successivamente modificato, senza alcuna deliberazione, di variazione del prezzo e del ruolo, nel senso di far pagare dette acque a 100 lire al metro cubo;
- c) tanto è avvenuto per favorire qualche grosso industriale locale che consuma ingenti quantitativi di acqua.

Per sapere, in caso affermativo, se l'illecito favoritismo si sia verificato anche precedentemente e successivamente al 1971 e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare nei confronti dei responsabili.

(4-09215)

RISPOSTA. — Il canone dell'acqua per uso agricolo, industriale e commerciale praticato dal comune di Calvizzano negli anni dal 1966 al 1973 è stato di lire 100 al metro cubo in conformità di quanto stabilito con delibera del 15 dicembre 1965, n. 41.

Nel suddetto provvedimento non sono state previste maggiorazioni di prezzo per eventuali eccedenze di consumi.

Per altro, tali tariffe sono state recentemente modificate dall'amministrazione commissariale in considerazione del grave deficit dell'acquedotto comunale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: De MITA.

D'AURIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se e quali determinazioni siano state adottate dal consiglio dell'Ordine di Vittorio Veneto in rapporto alla richiesta dei beneficì e dei riconoscimenti di cui alla legge n. 263 del 1968, inoltrata dall'ex combattente della guerra 1915-18 Fabbrocino Giovanni, nato a San Gennaro Vesuviano (Napoli) il 1º febbraio 1896 e domiciliato ad Ottaviano (Napoli), alla via Roma, 88. È da

tener presente che il Fabbrocino ha inoltrato nuova domanda e nuova documentazione attraverso il comune in cui risiede che ha trasmesso il tutto in data 25 settembre 1974 con nota n. 9486. (4-11281)

RISPOSTA. — Sulla pratica segnalata è stata opportunamente richiamata l'attenzione dei competenti organi.

Il Ministro: FORLANI.

DE CARNERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso:

- a) che da alcuni mesi è in corso una agitazione sindacale dei dipendenti dell'ONAIRC in tutte le province ove tale ente opera, con gravi disagi, non solo dei dipendenti stessi, ma anche dei bambini frequentanti le relative scuole materne e delle famiglie;
- b) che la lotta sindacale è intesa ad ottenere l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri delle delibere del consiglio centrale dell'ONAIRC che consentono di estendere al personale il trattamento economico dei dipendenti statali;
- c) che ciò è previsto esplicitamente dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565, il quale testualmente recita: « A partire dal 1º gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dell'ONAIRC, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge ».

Per quali ragioni non abbia ancora consentito l'attuazione della legge sopra indicata, e se ritenga di approvare con la massima urgenza le delibere del consiglio centrale dell'ONAIRC, in modo da rendere operanti i diritti che indubitabilmente spettano ai dipendenti in oggetto. (4-10189)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 26 novembre 1974, ha inviato all'ONAIRC il decreto interministeriale di approvazione della delibera del 27 settembre 1974, con la quale il consiglio centrale dell'ente ha disposto la concessione al dipendente personale amministrativo e didattico degli assegni perequativo ed annuo ed ha stabilito che la corresponsione degli assegni resta subordinata alle effettive disponibilità di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: Salizzoni.

DE' COCCI, SPERANZA, PICCHIONI, LA-PENTA, DRAGO, SPITELLA E SANGALLI.

— Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

— Per sapere se ritenga che risponda ad un preciso interesse della produzione agricola nazionale un coerente funzionamento, sul piano interno, del meccanismo di ritiri di prodotti dal mercato nei casi di loro eccedenza.

A parere degli interroganti, tale meccanismo ha la finalità di alleggerire il mercato di tutto il prodotto che non trovi collocamento sul mercato interno o su quelli esteri. Con l'attuale sistema dei ritiri a livello associazioni di produttori agricoli, si provvede, in pratica, soltanto ad alleggerire i produttori delle loro giacenze, ma non il mercato, nella sua vera essenza.

Infatti ai suddetti ritiri non possono fare ricorso le aziende esportatrici per quella parte di prodotto a suo tempo acquistata con l'ovvia ed incontestabile intenzione di tentarne il collocamento all'estero e che, per motivi di mercato, non ha potuto essere venduta.

Va rilevato che, la possibilità offerta agli esportatori di accedere a tali ritiri recuperando una parte – proporzionalmente assai modesta – dell'esposizione finanziaria originariamente sostenuta per gli approvvigionamenti in parola, chiaramente stimolerebbe benefici effetti sulla domanda e sul livello dei prezzi all'origine. (4-10436)

RISPOSTA. — La richiesta degli interroganti, intesa ad estendere la possibilità di effettuare interventi nel mercato anche alle aziende esportatrici, non si ritiene possa essere accolta, senza sovvertire alcuni princìpi basilari della politica agricola comunitaria, decisa, non solo da parte italiana, ma anche dagli altri paesi della Comunità economica europea.

Ispirandosi a tali principi, la regolamentazione in vigore ha inteso garantire, non a tutti i produttori agricoli, ma solo a quelli organizzati, la possibilità di ritirare dalla vendita i prodotti che non possono essere utilmente collocati nel mercato. D'altro canto, va rilevato che i livelli dei prezzi di ritiro risultano molto bassi e non possono, quindi, costituire un incentivo per eliminare i prodotti dalla commercializzazione, ma rappresentano solo un minimo, e non certamente remunerativo, livello di garanzia nei confronti dei produttori organizzati.

Il sistema in atto tende essenzialmente a favorire la creazione e lo sviluppo di valide organizzazioni di produttori, aventi, tra l'altro, lo scopo di regolare quanto più possibile l'offerta dei prodotti, in modo da assicurare l'equilibrio del mercato.

Il raggiungimento di tale obiettivo dovrebbe, in definitiva, costituire un vantaggio anche per le categorie esportatrici.

Qualora si accogliesse la richiesta di estendere la possibilità dei ritiri verrebbe ad attenuarsi notevolmente l'azione esplicata dalla politica agricola comunitaria per organizzare i produttori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

DE VIDOVICH. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

- 1) se le dogane italiane siano autorizzate ad effettuare la bollatura delle copie delle fatture inerenti la vendita da parte di negozi al dettaglio di merci varie ai turisti stranieri, che le esportano nei rispettivi paesi;
- 2) se le fatture così bollate siano considerate documenti validi al rimborso a favore dei turisti stranieri dell'IVA da parte dei commercianti al dettaglio;
- 3) se i negozi al dettaglio possano conseguentemente detrarre l'importo dell'IVA sulla merce così esportata dal totale dell'ammontare complessivo dell'imposta.

L'interrogante chiede inoltre di sapere per quale ragione non risulta regolato con specifiche norme questo tipo di esportazioni, tenuto conto che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633, prevede al secondo comma l'esenzione dall'IVA di tutti i beni esportati da parte degli acquirenti, senza precisare l'entità della merce esportata o la qualifica dell'esportatore. In particolare l'interrogante fa presente che esistono in legislazioni fiscali di altri paesi precise disposizioni che consentono agevolmente e senza difficoltà burocratiche ai commercianti interessati alla vendita di merci al dettaglio a turisti stranieri in transito la detassazione dell'IVA mediante la bollatura alla frontiera delle fatture di vendita e la successiva restituzione del documento al venditore, quale elemento valido alla detrazione dell'imposta. Così avviene ad esempio, in Austria in forza del provvedimento ministeriale 30 ottobre 1972, n. 261.100 - 10 a/72 contenuto nel bollettino n. 283/72 di quel Ministero delle finanze, il quale disciplina la materia in maniera scorrevole e semplice favorendo così questo tipo di esportazioni che potrebbero essere incrementate anche in Italia, tenuto conto del grande numero di turisti stranieri che attraversano il nostro territorio nazionale. (4-07362)

RISPOSTA. — Le disposizioni previste dall'articolo 8, secondo comma, del decreto istitutivo dell'IVA disciplinano soltanto l'ipotesi di cessioni per l'esportazione poste in essere fra soggetti residenti nello Stato.

L'ipotesi prospettata dall'interrogante può, invece, trovare favorevole soluzione nel disposto del primo comma del richiamato articolo. Invero, la vendita al turista straniero da parte del dettagliato, pone in essere, in sostanza, una esportazione diretta, sempreché il bene che ne forma oggetto, venga inviato all'estero, e, quindi, posto in dogana, direttamente dal dettagliante medesimo con l'osservanza delle disposizioni tutte che, anche agli effetti doganali, disciplinano le esportazioni.

Verificandosi le accennate condizioni, la vendita non sarà soggetta all'IVA ed il bene completamente detassato per effetto del recupero, da parte del dettagliante, del tributo afferente il precedente acquisto.

Il Ministro: TANASSI.

DI MARINO E BIAMONTE. — Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centronord. - Per sapere per quali ragioni, nonostante il ministro abbia annunziato telegraficamente ai sindacati in data 7 dicembre 1973 che il problema della ripresa del lavoro della ditta Di Pasquantonio per il raddoppio dell'anello viario di Salerno era risolto in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva della ditta nei confronti dell'INPS-INAIL et Cassa edile ed in seguito alla avvenuta ratifica da parte del consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno dell'affidamento alla suddetta impresa dei lavori per il raddoppio dell'anello viario di Salerno, a tutt'oggi tali lavori non sono stati affatto ripresi e gli operai dipendenti della ditta sono ormai da 14 settimane sospesi.

Gli interroganti fanno presente che, oltre al danno che subiscono gli operai, vi è il danno che deriva per l'intera città di Salerno che col completamento di questa opera ve-

drebbe in parte affrontati alcuni decisivi problemi di decongestionamento del traffico urbano.

Purtroppo tale opera iniziata nel 1970 è stata a più riprese sospesa per questioni burocratiche, sicché in tre anni si è potuto lavorare effettivamente appena due anni.

Agli interroganti risulta che la mancata ripresa dei lavori è dovuta alla mancata definizione della progettazione per la pubblicazione da parte della Cassa per il mezzogiorno, direzione lavori di Napoli, al mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del compartimento delle ferrovie dello Stato di Napoli, al mancato rilascio dei permessi necessari da parte dell'ANAS, ed al mancato esproprio delle aree occorrenti da parte del consorzio area industriale di Salerno.

Gli interroganti chiedono quali misure urgenti il ministro intenda assumere per il superamento di tutti gli ostacoli e l'effettiva, pronta ripresa dei lavori. (4-09004)

RISPOSTA. — In merito allo stato dei lavori relativi all'anello viario di Salerno, si fa presente che l'impresa Otello Di Pasquantonio, dopo approvazione da parte della Cassa per il mezzogiorno della perizia riguardante il raddoppio dell'anello viario medesimo, ha ripreso in data 1º aprile 1974 l'esecuzione dei lavori.

Il ritmo delle opere da tale data ad oggi, pur non evidenziando seri ritardi nei programmi dell'impresa, è risultato meno sostenuto del previsto, anche per l'opposizione degli operai del cantiere all'utilizzazione, da parte dell'impresa stessa, di personale cottimista, ovviamente nei limiti previsti dalla legislazione sui lavori pubblici.

In particolare, risultano pressoché ultimate le strutture riguardanti la prima carreggiata, mentre sono in corso quelle relative alla seconda carreggiata, ad eccezione dei cavalcavia di San Leonardo e Lamia. Non sono stati realizzati gli impalcati sulla linea ferroviaria relativi ad entrambe le carreggiate per motivi tecnici, onde eseguirli contemporaneamente per ridurre difficoltà ed oneri.

Si fa inoltre presente che sono state perfezionate tutte le autorizzazioni amministrative necessarie (ANAS, autostrade, provincia, SIP, ENEL, telefoni di Stato, eccetera); resta unicamente da perfezionare la convenzione con le ferrovie dello Stato per i due sovrappassi relativi alla seconda carreggiata.

È stata pure acquisita la disponibilità dei terreni interessati, ad eccezione di tre fabbricati (non ancora consegnati) e di alcune piccole particelle.

La mano d'opera attualmente occupata nel cantiere Di Pasquantonio è di 68 unità, oltre a tecnici e amministrativi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FAENZI, BONIFAZI, DI PUCCIO E BERNINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza del disagio in cui si trovano le cooperative degli assegnatari e dei coltivatori diretti delle zone di riforma della Toscana che, dopo aver costruito magazzini, strutture di commercializzazione eccetera si trovano ora impedite nella propria attività dal blocco di credito.

In particolare queste cooperative, nella attuale annata agraria, rischiano di non poter immagazzinare il grano in quanto non hanno i mezzi per poter anticipare ai coltivatori associati almeno una parte del valore del raccolto e – cosa ancora più pericolosa se valutata in prospettiva – acquistare presso le industrie che ormai esigono pagamenti o in contanti o a breve tempo, i concimi, le sementi selezionate e le altre scorte occorrenti per le semine e l'inizio dell'annata agraria 1974-75.

Per questi motivi gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di garantire, con la massima sollecitudine, il credito necessario e a tasso agevolato, per assicurare le normali operazioni di raccolto e di immagazzinamento dei prodotti e la formazione delle scorte necessarie alla impostazione della nuova annata agraria. (4-10733)

RISPOSTA. — Le preoccupazioni manifestate dagli interroganti rispecchiano effettivamente una situazione di disagio, nella quale sono venuti a trovarsi molti organismi cooperativi operanti nel comprensorio dell'Ente Maremma – ente di sviluppo in Toscana e Lazio – a seguito delle note restrizioni creditizie.

Tuttavia, dai dati in possesso dell'ente si può rilevare che la situazione è stata affrontata e risolta mediante una accorta politica di mercato, che ha consentito di superare le difficoltà di reperimento del credito, accelerando le vendite al momento del raccolto, per consentire congrue anticipazioni ai soci conferenti.

Risulta, infatti, che degli 897 mila quintali di prodotto, per un valore di circa 11 mi-

liardi di lire, conferiti alle cooperative di servizio operanti nella zona di riforma della Toscana e del Lazio (dei quali quintali 511 mila di grano tenero e quintali 386 mila di grano duro) circa il 32 per cento è stato venduto al momento del raccolto o dopo un brevissimo tempo di immagazzinamento. Il residuo, pari a quintali 444 mila di grano tenero e 165 mila di grano duro, era giacente nei magazzini delle cooperative alla data del 1° settembre 1974.

Sul grano immagazzinato le cooperative hanno pagato ai conferenti accolti per lire 3.123 milioni che, per lire 2.673 milioni sono stati ricavati da mutui contratti con le banche ai tassi correnti (dal 13,50 per cento al 16 per cento), e per il residuo dalla disponibilità delle cooperative stesse.

Si aggiunge che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1974, n. 397 – che ha autorizzato la determinazione dei tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario da parte del ministro del tesoro di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio - con decreti interministeriali del 16 e del 18 settembre 1974, sono stati fissati i nuovi tassi di favore, nonché il tasso base di riferimento, che è stato elevato al 13,80 per cento.

Poiché con circolare n. 17 del 26 settembre 1974 questo Ministero ha provveduto ad impartire agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le necessarie istruzioni per la applicazione dei suindicati provvedimenti, è da ritenere che i cennati istituti ed enti abbiano già potuto riprendere l'attività creditizia in favore degli operatori agricoli interessati.

Il Ministro: BISAGLIA.

FERIOLI. — Al Ministro dell'industria. del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se risponda a verità che sia stata concessa l'approvazione per l'ampliamento del modesto esistente impianto di raffinazione di petrolio ad Arcola (La Spezia), costruito nella valle del fiume Magra e che dovrebbe passare da una lavorazione di circa 700 mila tonnellate annue di greggio a ben 3 milioni di tonnellate di cui è facile prevedere ulteriori futuri incrementi.

In caso affermativo, poiché, nonostante le assicurazioni date per l'installazione di adeguati strumenti di depurazione, un simile im-

ponente impianto è destinato a provocare un inevitabile inquinamento del fiume e delle ricche campagne circostanti coltivate ad ortaggi, viti e fiori, con gravi conseguenze per la salute delle popolazioni interessate e della economia agricola della zona, l'interrogante chiede se si reputi opportuno di rimediare il problema e di ritornare su una decisione che appare presa senza la dovuta maturazione.

(4-06970)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopra trascritta, si precisa che con decreto ministeriale n. 10199 del 13 gennaio 1972 è stata accordata alla società petrolifera italiana SPI la concessione di ampliare la propria raffineria di olii minerali in Arcola (La Spezia) al fine di elevarne la capacità lavorativa da tonnellate 910 mila a tonnellate tre milioni annue di petrolio grezzo.

Detta concessione è stata accordata in accoglimento di una domanda presentata il 28 febbraio 1967, sulla quale si erano pronunziati favorevolmente i ministeri delle finanze, della marina mercantile, dei lavori pubblici e della sanità, lo stato maggiore della difesa, la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno e il comune di Arcola.

Sulla richiesta aveva altresì espresso parere favorevole la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso questo Ministero.

Ottenuto l'ampliamento, la società SPI chiese in un primo momento di poter trasferire la raffineria da Arcola a Filattiera (Massa Carrara) e in seguito di poterla trasferire ed ampliare a Fornovo Taro (Parma). Successivamente, tuttavia, la società dichiarò di rinunciare al progettato cambiamento e di essere intenzionata ad attuare l'amplaimento, come già previsto, ad Arcola.

Per altro, il termine utile fissato dal suddetto decreto di concessione, è scaduto il 31 dicembre 1973 e non è stato prorogato, ancorché, con lettera del 16 novembre 1973 la società avesse comunicato di non essere in grado di completare l'ampliamento entro la data stabilita a causa del mancato rilascio delle necessarie licenze edilizie da parte del comune.

Inoltre, in data 22 febbraio 1974 è intervenuto il parere negativo del CIPE al progetto di investimento della SPI, emanato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, legge 6 ottobre 1971, n. 853, e degli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 10 maggio 1972, n. 322, avverso il quale la società ha inoltrato gravame al Consiglio di Stato.

Questo Ministero, pertanto, è in attesa della decisione dell'alto consesso, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Il Ministro: DE MITA.

FLAMIGNI E GIADRESCO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dai produttori vitivinicoli e da tutte le cantine sociali e cooperative della Romagna per la mancata risposta alle loro ripetute richieste presentate fin dalla vendemmia intesa ad ottenere l'adozione di alcune urgenti misure previste dalle leggi e dai regolamenti della CEE ed in particolare la distillazione agevolata dei vini fragili e lo stoccaggio per tutti i vini da pasto, misure assolutamente indispensabili per alleviare i gravi danni causati dalle avversità climatiche.

Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine alla necessità di consentire alle cantine sociali e cooperative romagnole di usufruire del regolamento n. 816/70 della CEE e di rendere applicativa anche la norma di cui all'allegato II, punto 10 che considera da pasto quel vino con almeno 8,50 gradi.

L'interrogante fa osservare che l'interpretazione adottata dal Governo italiano di consentire lo stoccaggio solo per i vini di gradazione dai 10 ai 12 gradi esclude le cantine romagnole dai benefici dei provvedimenti CEE in quanto gli eccessi di piovosità nel momento della maturazione e del raccolto delle uve hanno danneggiato le produzioni al punto tale da non rendere possibile il superamento dei 10 gradi e crea il pericolo di privarle anche della distillazione agevolata.

Infine per conoscere quali altri provvedimenti intenda adottare per aiutare le cooperative e le cantine sociali della Romagna, i cui bilanci sono stati duramente colpiti a seguito del ripetersi per due anni consecutivi di avverse condizioni climatiche e di produzioni di poco pregio. (4-08204)

RISPOSTA. — Come è noto, in considerazione della situazione di pesantezza determinatasi nel mercato vinicolo per effetto dell'abbondante produzione del 1973 avutasi non soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi produttori della Comunità, il nostro Governo

aveva tempestivamente trasmesso ai competenti organi della CEE una richiesta ufficiale per l'adozione di un provvedimento di avvio dei vini alla distillazione agevolata.

Ritardando l'esame e le conseguenti decisioni della Comunità, il Governo, in ossequio anche al voto espresso dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio 1974, ha emanato il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, predisposto da questo Ministero di concerto con i dicasteri finanziari, per l'avvio alla distillazione agevolata.

Come è altresì noto, il provvedimento prevedeva la concessione di un premio di lire 320 per grado ettolitro agli organismi cooperativistici vitivinicoli per il vino ceduto alle distillerie ed è stato convertito in legge con modifiche ancora più favorevoli per i produttori (lire 400 anziché lire 320 per grado ettolitro ed un periodo, per le operazioni di distillazione, di 90 giorni invece di 60 giorni).

Il provvedimento ha ottenuto risultati indubbiamente positivi, in quanto, da accertamenti effettuati tramite i dipendenti ispettorati dell'alimentazione, è emerso che consistenti quantità di prodotto sono state cedute alle distillerie e, quindi, eliminate dal mercato.

Le disposizioni del provvedimento stesso, tuttavia, sono venute a cessare dal 15 luglio, data dalla quale sono state sostituite dalle norme emanate in merito dalla Comunità. Infatti, come è altresì noto, il Consiglio della CEE, con regolamento n. 1794/74 del 10 luglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità n. 187 dell'11 luglio, ha disposto l'avvio alla distillazione agevolata del vino, senza fissare alcun limite quantitativo, dal 15 luglio al 30 settembre 1974, disponendo, a favore del distillatore, un premio di lire 385 per grado ettolitro e di lire 320 per grado ettolitro, rispettivamente, per l'alcole e l'acquavite ottenuti dal vino ceduto da produttori singoli o associati, a condizione, però, che il distillatore garantisca, ai produttori interessati, un prezzo minimo, per il vino ceduto, di lire 1057 per grado ettolitro.

Ovviamente, sono stati fatti salvi gli effetti relativi a tutte le operazioni di distillazione effettuate sulla base delle disposizioni nazionali, fino alla data del 14 luglio compreso.

A seguito di richiesta da parte dei viticoltori, in specie di quelli del meridione, questo Ministero ha adottato il decreto del 30 agosto 1974 concernente la possibilità, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento 1832/74

della commissione, di destinare al produttore l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata da vino.

Tale provvedimento ha facilitato sensibilmente le contrattazioni fra produttori e distillatori, considerato che questi ultimi erano restii ad operare, per mancanza di capitale liquido.

Inoltre, con regolamento n. 2501/74 del Consiglio della CEE, è stato prorogato il termine per le operazioni di distillazione fino al 15 novembre, mentre, nello stesso tempo, è stato aumentato di 0,05 ultimo cambio (pari a lire 40) l'aiuto comunitario.

Pertanto, l'ammontare del contributo del FEOGA passa da 320 a 360 e da 385 a 425 lire per grado ettolitro, a seconda che venga prodotta acquavite o alcole.

Infine con regolamento CEE n. 2083/74 della commissione (modificato successivamente dal regolamento 2516/74) è stato disposto un aiuto di lire 760,95 ad ettolitro per il « ricollocamento » del vino sotto stoccaggio.

I provvedimenti sulla distillazione (nazionale e comunitaria) e sul ricollocamento hanno contribuito a migliorare la situazione generale del mercato.

Circa l'opportunità di rendere applicativa anche la norma di cui all'allegato II, punto 10, che considera vino da pasto quel vino con almeno 8,50 gradi, si precisa che l'interpretazione esatta da dare al regolamento n. 3305/73 è che esso « prevede la concessione di aiuti per i contratti di stoccaggio a breve termine, interessanti tutta la produzione vinicola delle zone C2, C3 che rientra nella definizione di vino da pasto (8,5 gradi-15 gradi svolti).

Si aggiunge che questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Emilia-Romagna, ha emesso – di concerto con quello del tesoro – i sottoindicati decreti, con i quali è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici, verificatisi negli anni 1972-1973 nelle zone della Romagna, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie, previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e sono state delimitate le zone agrarie dove possono trovare applicazione le provvidenze contributive e contributivo-creditizie, di cui agli articoli 4 e 5 della legge stessa:

Decreto ministeriale 11 ottobre 1972 (Gazzetta ufficiale del 27 gennaio 1973, n. 24):

1) per la provincia di Ravenna: le grandinate e il fortunale con raffiche di vento dei giorni 16 e 17 aprile; 7, 11, 27 maggio

- e 2 giugno 1972, per l'applicazione dell'articolo 7;
- 2) per la provincia di Ravenna: i temporali con piogge verificatisi nei mesi di febbraio e aprile e le grandinate nei giorni 21, 25, 27, 30 luglio e 3 agosto 1972, per l'applicazione degli articoli 4 e 5;

Decreto ministeriale 28 agosto 1973 (Gazzetta ufficiale del 1º ottobre 1973 n. 254):

- 1) per la provincia di Ravenna, le grandinate del 4, 7 e 9 giugno 1973, per l'applicazione degli articoli 5 e 7;
- 2) per la provincia di Forlì, le grandinate e i nubifragi del 28 e 30 luglio e 8 settembre 1972 per l'applicazione degli articoli 5 e 7;

Decreto ministeriale 15 dicembre 1973 (Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 1974, n. 5):

- 1) per la provincia di Forlì: le grandinate del 9 giugno, 9, 27 e 31 luglio, 2, 6 e 24 agosto 1973, per l'applicazione dell'articolo 7 e le grandinate del 9 giugno, del 6 e 24 agosto 1973; del 8, 27 e 31 luglio e del 2 agosto 1973, per l'applicazione dell'articolo 5;
- 2) per la provincia di Ravenna: le grandinate del 28 luglio e del 2, 3 agosto 1973, per l'applicazione dell'articolo 7 e le grandinate del 20 giugno, 23 e 28 luglio, 2 e 3 agosto 1973, per l'applicazione dell'articolo 5.

Per quanto attiene, in particolare, alle cantine sociali e alle cooperative, si rammenta che a seguito del riconoscimento del carattere di eccezionalità dei suddetti eventi atmosferici, gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e che abbiano avuto, in conseguenza di dette avversità, una riduzione non inferiore al 30 per cento del normale conferimento dei prodotti, possono fare ricorso ai prestiti quinquennali di esercizio, a tasso particolarmente agevolato, per far fronte alle necessità di gestione, nonché alla estinzione di passività derivanti da precedenti prestiti agrari di esercizio o da rate di mutuo di miglioramento fondiario.

Si fa infine presente che, con decreto del 4 settembre 1973, sono state poste a disposizione della regione Emilia-Romagna le somme di lire 2.750 milioni e di lire 830 milioni per consentire l'attuazione delle provvidenze previste dagli articoli 3 e 4, primo comma, e 5, e dell'articolo 4, secondo comma, della citata legge n. 364, a favore delle aziende agricole delle province di Reggio Emilia, Bo-

logna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza e Ravenna, danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1972.

Il Ministro: BISAGLIA.

GARGANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione economica in cui versa l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

Se corrisponda a verità che tale critica situazione sia dovuta ai gravi ritardi con cui lo Stato paga le proprie commesse.

Che cosa si stia facendo o si intenda fare per sanare la situazione soprattutto in considerazione della grandissima parte dei lavoratori degli opifici dell'ente. (4-10860)

RISPOSTA. — Le difficoltà finanziarie dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sono dovute alla forte incidenza di interessi passivi, di cui l'ente stesso è gravato, ai continui aumenti dei costi delle materie prime, alle recenti restrizioni del credito finanziario e al mutato sistema di pagamento delle commesse da parte delle amministrazioni statali che effettuano i pagamenti a totale espletamento di ogni singolo contratto e non più, come nel passato, con accreditamenti anticipati.

Per intervento di questo Ministero, alla fine del mese di luglio 1971, il Banco di Sicilia ha deliberato l'erogazione del fido per lire 500 milioni, occorrenti per le necessità più urgenti dell'ente stesso.

È inoltre, in corso di esame alla Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, con la quale si prevede la concessione all'ente di un'anticipazione di lire un miliardo da rimborsare senza interessi, allo scopo di consentire la continuità di lavoro dei dipendenti, la ristrutturazione degli impianti industriali esistenti e l'apertura di nuovi stabilimenti.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

GIOMO E QUILLERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere per quali motivi il parco dell'Uccellina in Maremma a nord di Orbetello (Grosseto) per il quale è stata avanzata una richiesta di costituzione in parco regionale, sia in questo

momento sottoposto ad un massacro speculativo e ad una lottizzazione del terreno del parco stesso. (4-10198)

RISPOSTA. — L'ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto, interessato in merito, ha assicurato che non sono state avanzate richieste di autorizzazione a costruire, né sono in corso lottizzazioni nel territorio interessante il parco dell'Uccellina.

Il Ministro: BISAGLIA.

GIOVANNINI. — Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e dei trasporti e aviazione civile. - Per sapere se presso gli aeroporti nazionali possa essere impedito l'espatrio verso gli Stati: Austria, Benelux, Francia, Grecia, Malta, Monaco (Principato), Svizzera, Turchia, Germania (Repubblica federale) e Inghilterra, ai cittadini italiani titolari di tessera di viaggio degli impiegati dello Stato ai quali le vigenti norme danno diritto di effettuare viaggi all'estero, senza obbligo di possesso e di esibizione di passaporto, come è anche trascritto in una circolare della questura di Firenze, in cui si dice, testualmente: «...È altresì valida per l'espatrio per detti (quelli già menzionati) la tessera di viaggio degli impiegati dello Stato e loro familiari ».

Quanto sopra in relazione a un episodio accaduto il 1º novembre 1973 presso l'aeroporto di Genova, ove due coniugi, cittadini italiani ed impiegati dello Stato, non hanno potuto partire in aereo per recarsi, in comitiva turistica, in Inghilterra, causa il veto posto da un agente addetto al servizio di controllo, nonostante che i suddetti avessero esibite le rispettive tessere di viaggio modello AT degli impiegati dello Stato;

Gli interessati, medesimi, sono:

Pignotti Nedo, nato a Firenze il 13 febbraio 1927, impiegato del Ministero della difesa, tessera n. 0913005 in data 13 ottobre 1969, rilasciata dal comando della scuola di applicazione AM di Firenze;

Vestri Nilvana in Pignotti, nata a Prato il 27 aprile 1933, insegnante di scuola elementare di Stato, tessera n. 06558059 in data 4 febbraio 1971 rilasciata dal provveditorato agli studi di Firenze.

Il viaggio, per via aerea, organizzato dal « Turistravel Service », con sede a Firenze, via Calimala, era effettuato dalla compagnia aerea « Dan-Air - Services limited 36/38, New Broad Street, London, EC2M-1NH » - con partenza

alle ore 6,45 del 1º novembre 1973, dall'aeroporto di San Giusto a Pisa, con volo (bis) DAN-Air 9378 per Gatwick-Londra.

A causa, però, della nebbia, qui, la partenza non avveniva, e tutti i passeggeri della comitiva, di cui facevano parte i predetti coniugi, venivano trasferiti, in *pullman*, allo aeroporto di Genova, dove, una volta giunti, si verificava, appunto l'episodio sopra riferito.

Gli interessati, avendo avuto impedito il viaggio, oltre al grande disappunto di essere rimasti a terra, hanno ricevuto il danno della spesa del biglietto di viaggio acquistato, spesa resasi inutile. (4-07775)

RISPOSTA. — La tessera personale di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato costituisce documento valido per l'espatrio, ai fini turistici, nei paesi con i quali sono in vigore particolari convenzioni internazionali in materia di riconoscimento della carta di identità.

Fra tali paesi non è compresa la Gran Bretagna, non essendo ancora perfezionato il relativo accordo internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RIGHETTI.

GIRARDIN. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere la ragione per la quale il ministro delle poste e telecomunicazioni non abbia ancora provveduto ad assegnare alla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Padova il personale necessario per fronteggiare la grave situazione che perdura nei servizi postelegrafonici di Padova.

Infatti, risulta che quanto meno la direzione provinciale di Padova ha bisogno immediatamente di avere almeno assegnati 20 impiegati e 25 agenti, per la quale assegnazione l'interrogante chiede al ministro di provedere con tutta urgenza. (4-11300)

RISPOSTA. — Attualmente la situazione dei servizi postelegrafonici a Padova può considerarsi normale anche se perdura una carenza di personale che, rispetto all'assegno previsto è di 24 unità per gli impiegati e di 10 unità per gli agenti.

Si aggiunge che nel corso del corrente anno sono stati assegnati alla predetta sede 37 impiegati, risultati idonei al concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe, di cui 29 hanno assunto servizio, e 12 fattorini, repe-

riti tra gli idonei del concorso a 1164 posti di fattorino, di cui 11 hanno già assunto servizio.

In data 5 ottobre 1974 è stata poi disposta l'assunzione straordinaria di 10 impiegati e di 15 agenti mentre una ulteriore assegnazione di 15 agenti è stata fatta in data 26 ottobre 1974.

Si assicura, comunque, che la situazione numerica della sede di Padova sarà tenuta presente, unitamente a quella di altre sedi in cui si riscontra carenza di personale, in occasione di ulteriori assunzioni.

Il Ministro: Togni.

GUARRA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora corrisposta all'ex dipendente signor Edmondo MARASI da San Damiano al Colle (Pavia) la indennità una tantum pur avendo lo stesso presentato la documentazione richiesta.

(4-11139)

RISPOSTA. — L'ex fattorino Eduardo Marasi, assunto alle dipendenze di questa amministrazione l'1 settembre 1969, è stato dichiarato decaduto dall'impiego, per volontario abbandono del servizio, con effetto dal 6 aprile 1970, ai sensi dell'articolo 127, lettera C del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ciò posto, si precisa che il predetto, non avendo maturato un anno di servizio effettivo, non ha titolo alla liquidazione dell'indennità una tantum in luogo di pensione, giusta la disposizione contenuta nell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 ottobre 1946, n. 263, ribadita nell'ultimo comma dell'articolo 42 del nuovo testo unico sulle pensioni, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Il Ministro: Togni.

GUARRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritenga opportuno richiamare con la massima urgenza l'attenzione di alcune intendenze di finanza (in particolare quella di Pavia) sull'errore di interpretazione dell'articolo 1 lettera a) del decreto ministeriale 7 giugno 1973 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 luglio 1973 n. 187, in relazione agli articoli 3, n. 2 e 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

oltobre 1972, n. 642, errore in cui esse intendenze cadono escludendo gli atti giudiziari (citazioni, ricorsi, eccetera) dalle « istanze dirette agli organi anche collegiali dell'amministrazione dello Stato » per le quali è concesso il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario mediante marche da bollo, come se un ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo non sia un'istanza, e come se un tribunale non sia un organo dell'amministrazione dello Stato (quella della giustizia, appunto), sia pure munita di particolari guarentigie ed autonomia (ma ciò ai fini istituzionali e costituzionali e non ad altri diversi fini).

RISPOSTA. — Non ci sembra che possa essere condiviso il rilievo espresso dall'interrogante nei confronti di quegli uffici finanziari che hanno ritenuto di dover escludere gli atti giudiziari dal pagamento in modo straordinario dell'imposta di bollo, ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 1973.

Con tale provvedimento, emanato in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 14, primo comma, della vigente legge di bollo, sono state determinate le categorie degli atti e documenti per i quali, pur essendo previsto l'uso esclusivo della carta bollata, può essere consentito, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'imposta in modo straordinario, vale a dire con marche da bollo o con bollo a punzone apposto dagli uffici del registro.

Ebbene, tra gli atti e documenti elencati nel richiamato decreto (articolo 1, lettera a) figurano le istanze dirette agli organi anche collegiali dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni, nonché agli enti pubblici incaricati della tenuta dei pubblici registri (articolo 5 della tariffa).

Tale espresso richiamo all'articolo 5 della tariffa degli atti soggetti al bollo fin dall'origine, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, porta ad escludere che tra le istanze anzidette possano ritenersi inclusi diversi e previsti in altri articoli della stessa tariffa, quali quelli indicati dall'interrogante (citazioni, ricorsi al giudice per ottenere l'emanazione di un decreto ingiuntivo), che rientrano invece nell'articolo 31 in quanto atti dei procedimenti giurisdizionali civili.

Resta da dire infine che mentre per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione il tributo di bollo va assolto nella misura di lire 700 per ogni foglio (articolo 5 tariffa), per gli atti dei procedimenti civili tale imposta è attualmente fissata in lire 400 per ogni foglio, da corrispondere mediante impiego della speciale carta bollata appositamente predisposta per gli atti giudiziari.

Il Ministro: TANASSI.

LAMANNA. — Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e delle finanze. — Per sapere:

- 1) se siano a conoscenza delle vicende della banca popolare di Catanzaro, denunziate dalla stampa locale (*Giornale di Calabria* del 27 ottobre 1973) e che comportano gravi responsabilità bancarie, fiscali e giudiziarie degli amministratori;
- 2) quali urgenti misure intendano adottare per il superamento della irregolare situazione creatasi nella suddetta banca, per la tutela degli interessi dei piccoli risparmiatori ed operatori economici, per l'eliminazione dei guasti provocati, per l'accertamento delle conseguenti responsabilità. (4-07857)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 9 aprile 1973, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 aprile 1973, n. 104, è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Catanzaro.

La Banca d'Italia, nel premettere che segue costantemente l'evolversi della situazione presso il citato istituto, ha comunicato che il commissario straordinario ha provveduto ad effettuare le dovute comunicazioni all'autorità giudiziaria cui è ora demandato l'accertamento delle eventuali responsabilità penali.

Appena il procedimento penale sarà risolto le amministrazioni interessate si troveranno a poter disporre di più concreti elementi per decidere quali iniziative eventualmente assumere a tutela dei loro interessi.

Per quanto riguarda poi le misure che si intenderebbero adottare per il superamento della difficile situazione della ripetuta popolare, la Banca d'Italia – nel far presente che si sta procedendo all'approfondimento della complessa situazione del citato istituto per la ricerca di una idonea soluzione ai problemi posti dalla stessa – ha significato che in ogni caso si curerà di salvaguardare i legittimi interessi dei depositanti nonché le esigenze di assistenza creditizia espresse dagli operatori economici della piazza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Fabbri,

LA MARCA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere la spesa di propria competenza erogata al 30 giugno 1974 rispettivamente alla regione siciliana e alla regione Calabria in applicazione del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modifiche, nella legge 23 marzo 1973, n. 36. (4-10570)

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 17 della legge 23 marzo 1973, n. 36, ha incrementato, per l'anno 1973, della somma di lire 64.500 milioni la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, al fine di consentire l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, a favore delle aziende agricole della Sicilia e della Calabria, danneggiate dalle calamità naturali del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

Il Ministero, con decreto del 18 settembre 1973, ha messo detta somma interamente a disposizione delle citate regioni per la diretta amministrazione, nelle misure percentuali stabilite dalla legge stessa, e cioè: il 40 per cento, pari a lire 25.800 milioni, alla Sicilia ed il 60 per cento, pari a lire 38.700 milioni, alla Calabria.

Il Ministro: BISAGLIA.

LIZZERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se sia informato sulla lunga lotta condotta dal personale insegnante e ausiliario dell'ONAIRC, assieme ai comuni e alle famiglie di tutte le scuole materne dell'Opera, in tutte le province delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige al fine di ottenere, con un impegno unitario dei sindacati CGIL-CISL-UIL:

- 1) l'assegnazione dell'assegno perequativo, quale è stato assegnato al personale dello Stato, come spetta ad esse a norma dell'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565;
- 2) l'assunzione del personale di vigilanza, come previsto dalla delibera del consiglio centrale dell'ONAIRC;
- 3) la sollecitazione alla provincia autonoma di Bolzano a deliberare propri provvedimenti legislativi al fine di chiedere il passaggio, a norma dell'articolo 16 dello statuto speciale regionale del Trentino-Alto Adige, delle scuole dell'ONAIRC all'amministrazione provinciale; oppure ad inviare i nomi dei rappresentanti della provincia autonoma di Bolzano presso il consiglio centrale del-

l'Opera, a norma dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1971, n. 565.

Gli interroganti, facendo presente che non è stato risposto ad una loro precedente interrogazione del 16 maggio 1963, chiedono urgente risposta in ordine ai provvedimenti che si intendono adottare. (4-10229)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 26 novembre 1974, ha inviato all'ONAIRC il decreto interministeriale di approvazione della delibera del 27 settembre 1974, con la quale il consiglio centrale dell'ente ha disposto la concessione al dipendente personale amministrativo e didattico degli assegni perequativo ed annuo ed ha stabilito che la corresponsione degli assegni resta subordinata alle effettive disponibilità di bilancio.

Il consiglio centrale dell'ONAIRC non ha assunto alcuna deliberazione circa l'assunzione del personale di vigilanza (vigilatrici didattiche) perché detta qualifica, secondo il regolamento dell'ente, è una qualifica ad esaurimento.

Invece, il consiglio centrale ha indetto ed espletato il concorso per l'assunzione delle direttrici didattiche o coordinatrici pedagogiche.

Non è stato sinora possibile procedere alla costituzione del consiglio centrale dell'ONAIRC ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1971, n. 565, in quanto il consiglio provinciale di Bolzano non ha ritenuto di designare i propri rappresentanti avendo impugnato la legge medesima presso la Corte costituzionale per violazione della competenza spettante in materia alla provincia di Bolzano.

Pertanto il consiglio centrale dell'ONAIRC, continua a funzionare in regime di *pro-*rogatio.

Il Sottosegretario di Stato: Salizzoni.

LOSPINOSO SEVERINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere il suo pensiero in merito all'importante problema dell'adeguamento delle pensioni degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, la cui risoluzione riveste carattere di massima urgenza.

Occorre tener presente in proposito che le pensioni attualmente corrisposte alle due predette benemerite categorie sono quanto mai irrisorie e che i pensionati fanno la fame.

È a conoscenza dell'interrogante che il problema era già stato affrontato nel 1972 e che era stato già redatto, per risolverlo, un disegno di legge il quale, stranamente, non fu portato all'esame del Consiglio dei ministri, pur essendo stata assicurata all'epoca la copertura finanziaria.

L'interrogante ritiene che il problema debba essere nuovamente affrontato e risolto con la massima urgenza. (4-08507)

RISPOSTA. — L'esigenza dell'adeguamento delle pensioni degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari è ben presente all'attenzione di questo Ministero che sin dal 1972 ha provveduto a nominare la commissione di studio incaricata di esaminare il bilancio tecnico della relativa Cassa pensioni amministrata dalla diregione generale degli istituti di previdenza.

Purtroppo, nonostante la migliore predisposizione verso la categoria, non è stato sinora possibile tradurre in disegno di legge le proposte formulate dalla suddetta commissione, in quanto, stante l'attuale difficoltà del bilancio statale, non è possibile reperire gli idonei mezzi di copertura del notevole onere che esso comporterebbe a carico dell'erario.

Il Sottosegretario di Stato: FABBRI.

MANTELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per conoscere – premesso che:

- 1) sin dal 1965 hanno avuto inizio nel comune di Nicotera (Catanzaro), i lavori di costruzione dell'ospedale civile;
- 2) successivamente, per la inadeguatezza dei finanziamenti, detti lavori sono stati sospesi restando, pertanto, l'opera incompleta;
- 3) l'urgente completamento della stessa, oltre ad essere vivamente sentito dalle popolazioni interessate, rappresenta elemento fondamentale dell'organizzazione sanitaria nella vasta zona del Nicoterese;
- 4) l'assessorato alla sanità della regione Calabria ha incluso l'ospedale di Nicotera nel « piano di priorità » trasmesso alla Cassa per il mezzogiorno se risulti vera la notizia diffusasi in questi giorni, della esclusione del solo ospedale di Nicotera dal piano straordinario di interventi predisposto dalla Cassa per il mezzogiorno.

Quali provvedimenti urgenti si intendano adottare perché siano assicurati i fondi necessari al completamento dell'ospedale medesimo. (4-10772)

RISPOSTA. — È in corso l'autorizzazione dello stanziamento di un miliardo di lire per il completamento dell'ospedale civile di Nicotera. Ciò costituisce il risultato delle riunioni tenutesi di recente presso questa amministrazione su richiesta dello scrivente e alle quali hanno partecipato una delegazione del comune, il provveditorato alle opere pubbliche, la regione Calabria e la Cassa per il mezzogiorno, sulla base del progetto rielaborato a cura dello stesso comune di Nicotera.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: Mancini.

MARZOTTO CAOTORTA, MAROCCO, MERLI, ERMINERO, BELCI, MANCINI ANTONIO E LOMBARDI GIOVANNI EN-RICO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica. — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale verrebbe destinato per la costruzione dei porti di Santa Eufemia (Catanzaro) Gioia Tauro (Reggio Calabria) Sibari (Cosenza) e Saline (Reggio Calabria) un finanziamento della Cassa per il mezzogiorno di 269 miliardi.

Tenuto conto che il provvedimento di legge recentemente e faticosamente approvato per interventi straordinari nei porti di tutta Italia prevede una spesa globale di soli 160 miliardi, di cui il 40 per cento riservato al Mezzogiorno e che il provvedimento di legge, pure recentemente approvato per tutti gli aeroporti italiani, prevede interventi per soli 230 miliardi, gli interroganti chiedono:

- 1) se il suddetto investimento in nuovi porti della Calabria sia compatibile con un minimo di programmazione nazionale che tenga conto degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto;
- 2) se la realizzazione delle opere ipotizzate corrisponda alle effettive esigenze dello

sviluppo del Mezzogiorno e della massima occupazione in prospettiva della sua mano d'opera;

3) se si è inoltre considerata, nello stabilire i nuovi insediamenti industriali, la consistenza delle esistenti infrastrutture onde utilizzarle convenientemente sul piano economico, anziché dar luogo a nuove costose costruzioni portuali. (4-10913)

RISPOSTA. — I quesiti posti dagli interroganti sono stati ripresi e commentati dalla stampa, negli ultimi giorni, rinfocolando vecchie polemiche, troppo spesso utilizzate a fini strumentali.

Si desidera innanzitutto chiarire che le scelte programmatiche relative alle opere portuali di Santa Eufemia, Gioia Tauro, Sibari e Saline sono state definite nel periodo 1969-1971, dal CIPE e da chi, all'epoca, reggeva il Ministero della Cassa per il mezzogiorno: in questi ultimi mesi è stato soltanto accelerato l'iter progettuale o attuativo delle opere, ritenendo ciò doveroso nel rispetto degli impegni assunti nei confronti della collettività meridionale calabrese.

È vero che « la legge recentemente e faticosamente approvata per interventi straordinari nei porti di tutta Italia prevede una spesa globale di soli 160 miliardi », ma è altrettanto vero che in tutti questi anni si sono quantificate esigenze di investimenti nel settore per una cifra decupla e che solo la carenza di risorse ed alcune note distorsioni nella politica della spesa hanno impedito previsioni più adeguate alle effettive necessità.

Ma, a prescindere da queste considerazioni, si desidera richiamare l'attenzione degli interroganti sul fatto, per altro ovvio, che i porti industriali hanno caratteristiche specifiche ben diverse da quelle dei porti commerciali e dei porti misti: essi infatti sono attrezzature strettamente connesse con il funzionamento dei complessi produttivi e la loro realizzazione è la logica inevitabile conseguenza della localizzazione delle iniziative industriali. E queste, come si è già detto, sono state decise dagli organi competenti da molti anni.

Con questo si ritiene di rispondere alla domanda relativa alla compatibilità dei nuovi porli della Calabria « con un minimo di programmazione nazionale che tenga conto degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto »: le considerazioni svolte dagli interroganti sono tardive, arrivano 4-5 anni dopo che le scelte sono state definite e sancite dagli organi competenti.

Tuttavia, entrando nel merito, la domanda relativa alla considerazione in cui è stata tenuta la «consistenza delle esistenti infrastrutture..., anziché dar luogo a nuove costruzioni portuali » merita una risposta. I porti maggiori attualmente esistenti nel Mezzogiorno sono quelli di Napoli, Salerno, Palermo, Cagliari, Bari, Brindisi: ad essi si aggiungono altri impianti minori, di modeste caratteristiche tecniche. Si tratta di attrezzature tipicamente urbane, strozzate dalla congestione del traffico e della attività (lo stesso problema esiste per Genova, Trieste, Venezia, ecc.), prive delle aree a terra necessarie non soltanto per nuove industrie, ma anche - e soprattutto- per le stesse attrezzature portuali.

Quindi in quale dei porti meridionali potevano reperirsi le centinaia di ettari di terreno da destinare alle localizzazioni industriali? La domanda è chiaramente retorica e la risposta è una sola: dovunque il CIPE avesse deciso di localizzare i nuovi insediamenti industriali, lì sarebbe stato necessario realizzare nuovi porti, con gli stessi investimenti di cui si parla.

Per quanto riguarda la critica sottesa a tutta l'interrogazione, dalla quale si potrebbe evincere che il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, calabrese, abbia voluto favorire la sua regione, confermo innanzitutto quanto già detto prima ed universalmente noto: le decisioni sono state assunte dal CIPE, molti anni or sono, e non dall'attuale ministro per gli interventi nel Mezzogiorno.

Tuttavia si desidera in questa sede richiamare alcuni dati sulla situazione della Calabria, di una regione in cui si manifestano in maniera esasperata le drammatiche situazioni di squilibrio del Mezzogiorno.

In Calabria si riscontrano le punte massime di disoccupazione (70 per cento contro il 5 per cento del Mezzogiorno); di emigrazione (700 mila unità, generalmente giovani in età lavorativa); di analfabetismo; di carenza di attrezzature civili (ben 105 comuni su 408 sono privi di acquedotto, i posti-letto ospedalieri sono pari al 2,6 per mille abitanti, contro i 4,4 del Mezzogiorno e gli 8,1 del nord).

Inoltre, nel ventennio 1951-1971, l'occupazione industriale è addirittura diminuita, passando da 77 mila a 64 mila unità.

Di questo si deve tener conto quando si parla di favori nei confronti della regione più disastrata d'Italia e di questo ritengo

abbiano tenuto conto, a suo tempo, il CIPE ed i miei predecessori.

Per quanto riguarda l'ammontare delle spese previste (269 miliardi) si desidera chiarire che alcune di esse corrispondono ad impegni di massima ed altre sono costantemente verificate ed in alcuni casi diminuiscono al momento dell'appalto dei lavori, come è avvenuto per il porto di Gioia Tauro, appaltato ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di 126 miliardi di cui alla previsione iniziale.

Certo ai lavori a base di contratto occorre aggiungere le spese generali, gli espropri, le altre infrastrutture, ma si deve anche tener conto del fatto che le nuove attrezzature portuali non serviranno solo alle industrie più grandi, ma anche alle altre iniziative minori, che si localizzeranno nel loro interland.

Per gli altri impianti sono stati predisposti progetti generali che si attuano per successivi lotti esecutivi: così per il porto di Sibari (definito dal CIPE fin dal 1966) su una previsione globale di 72 miliardi è stato definito un primo stralcio dell'importo di 18,5 miliardi. Per il porto di Santa Eufemia (definito dal CIPE nel 1971) è stato approvato un primo stralcio di 4,5 miliardi, che è in corso di ulteriore approfondimento progettuale presso la Cassa per un importo di 9,3 miliardi.

Per il porto di Saline (localizzazione industriale definita dal CIPE nel 1971) la previsione di spesa per il porto è di 17 miliardi.

Come si vede il criterio seguito è quello della programmazione unitaria degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture, che non soltanto risponde ad elementari esigenze di logica amministrativa, ma che è stato sostenuto fortemente dalle regioni e dal movimento sindacale: l'erogazione dei fondi (per successivi lotti esecutivi) è determinata sulla base delle esigenze di sviluppo territoriale e dei tempi di progettazione e di appalto.

Si conclude ringraziando gli interroganti di aver sollevato, in Parlamento, un grosso problema: quello della rispondenza fra gli impegni assunti e la loro realizzazione, che comporta anche una valutazione sulle responsabilità dei troppo frequenti ed ingiustificati ritardi.

> Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: Giacomo Mancini.

MATTARELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere come intende ovviare i molti inconvenienti verificatisi nell'esercizio della caccia dopo il passaggio delle competenze in materia alle regioni.

In particolare l'interrogante fa presente che, ad esempio nell'Emilia-Romagna, alla apertura della stagione venatoria 1974-75, i 33 mila cacciatori romagnoli si sono trovati alle prese con nuovi problemi che hanno contribuito non poco ad aggravare la già precaria situazione della caccia, anche a seguito della recente legge regionale approvata il 21 gennaio 1974, dopo un *iter* piuttosto burrascoso (è stata infatti respinta per ben due volte dal commissario governativo perché non conforme alle norme del testo unico del 1939) e divenuta operante su tutta la regione.

In merito all'approvazione di tale legge l'interrogante fa rilevare che, a parte alcune irregolarità di carattere procedurale (sono già state intentate cause da parte di alcuni legali della zona) ciò che maggiormente preoccupa i cacciatori riguarda le cosidette « zone di caccia autogestite », sorta di « riserva » ad uso esclusivo dei cacciatori (previo acquisto di un tesserino del valore di lire 10 mila) residenti nella provincia in cui la stessa è stata costituita.

L'interrogante chiede di conseguenza di sapere per quale motivo (dando per scontato che le zone di caccia autogestite rientrino nei poteri della regione in relazione alla vigente seppur vecchia legge nazionale, cosa di cui molti dubitano) non è possibile ottenere il tesserino di partecipazione relativo ad altre province, dal momento che la licenza di caccia ha valore su tutto il territorio nazionale.

Poiché non è certamente esasperando i cacciatori che possono essere risolti i problemi della caccia, l'interrogante invoca i provvedimenti adeguati attraverso una normativa di carattere generale e di orientamento e coordinamento, nella quale possono collocarsi senza contrasti stridenti le particolari legislazioni regionali. (4-11151)

RISPOSTA. — Questo Ministero, in sede di esame della legge regione per l'Emilia-Romagna sulla difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria, propose tempestivamente agli organi di controllo competenti le proprie censure.

Ciò non di meno, la legge, sebbene respinta ben due volte perché non conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia venatoria, è stata approvata, con i conseguenti

contrasti d'interesse, ora lamentati dai cacciatori della regione Emilia-Romagna e delle regioni confinanti.

Al riguardo, è bene precisare che, soltanto con la emanazione di una legge-quadro, che stabilisca i principi fondamentali, sulla base dei quali le regioni possono legiferare, nello specifico settore, si potranno avere leggi regionali coordinate, non in contrasto tra di loro e conformi alle disposizioni legislative dello Stato, in modo da evitare l'insorgere di conflitti di interesse tra i cacciatori delle varie regioni.

Questo Ministero ha da tempo preso l'iniziativa di un tale schema di disegno di leggequadro, che è tuttora all'esame delle altre amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda, infine, le « zone autogestite », previste dalla legge regionale sopracitata, si osserva che il regime di caccia controllata può essere imposto sia su tutto il territorio regionale o provinciale, sia su parte dello stesso, sia infine su « particolari zone di caccia controllata », chiamata dalla regione Emilia-Romagna « zona autogestita ».

Tutto ciò è previsto dal regolamento nazionale di caccia controllata di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1969, per cui la costituzione di particolari zone autogestite è legittima.

Per accedere all'esercizio venatorio in tali zone sono regolarmente previsti un tesserino ed il pagamento di una quota di partecipazione alle spese di ripopolamento e di gestione.

Nelle zone di cui trattasi, pertanto, la caccia è limitata alla superficie ed alla consistenza faunistica delle medesime e non è possibile la partecipazione di tutti i cacciatori regionali, sia pure muniti di licenza di caccia valida su tutto il territorio nazionale e dell'altro tesserino indispensabile per la caccia nel territorio libero soggetto al regime di caccia controllata.

Il Ministro: BISAGLIA.

MENICAGGI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno. — Per conoscere:

1) i motivi che hanno condotto alla nomina di un dipendente del consorzio di bonifica montana di Latina a direttore generale del consorzio di bonifica montana del Velino di Rieti, senza concorso e precludendo ogni possibilità di inserimento a livello di direzione operativa ai numerosi giovani lau-

reati e professionisti della provincia di Rieti che conoscono i reali problemi economici strutturali e di sottosviluppo della stessa soprattutto nel campo agricolo e della montagna;

- 2) per altro, se tale chiamata comporti un impegno di spesa che, commisurato allo stato di anzianità già acquisito dal nuovo direttore, ad un livello contrattuale fuori della norma anche perché non corrispondente al titolo di studio specifico stabilito dalle leggi vigenti in materia, ammonterebbe a 12 milioni di lire l'anno, pari alle intere entrate ordinarie del consorzio costituite dai contributi esattoriali pagati da tutti i consorziati;
- 3) se gli organi di controllo amministrativi dei rispettivi Ministeri abbiano approvato siffatto deliberato che ha comportato oltretutto un atto di straordinaria amministrazione da parte del commissario del consorzio di bonifica montana del Velino, in quanto tale non rientrando negli atti ordinari di una gestione commissariale. (4-08796)

MENICACCI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere, attesa la mancata risposta ad una precedente interrogazione dell'interrogante circa i criteri adottati per l'incarico commesso all'attuale commissario del consorzio di bonifica montana del Velino a Rieti, se risponda al vero che sono stati assunti presso detto ente dal commissario, che è anche direttore della Coltivatori diretti di Rieti, direttamente e senza alcun regolare concorso, due persone fino a pochi giorni or sono giornalieri presso il locale ufficio dell'anzidetta Coltivatori diretti.

Per sapere se presso il predetto consorzio esistano domande di tecnici qualificati per essere assunti e in caso positivo per quali motivi si è evitata l'indizione di un concorso pubblico e se non si ritenga di intervenire per normalizzare una situazione fatta di parzialità e di sistematica violazione della legge da parte di chi nega al merito e al bisogno di prevalere sul tornacontismo personale e di partito. (4-09399)

RISPOSTA. — Al consorzio di bonifica montana del Velino, in aggiunta ai normali compiti d'istituto, quali l'assistenza alla proprietà consorziata e l'esecuzione di opere che beneficiano di finanziamenti da parte della sezione orientamento del FEOGA, sono state date in concessione numerose opere pubbliche di bonifica montana.

A causa di ciò, attese le difficoltà organizzative connesse con la recente istituzione del consorzio stesso, il commissario ministeriale in carica, con il parere favorevole della consulta consortile, espresso nella seduta del 20 marzo 1973, ha ritenuto di dover procedere all'assunzione per chiamata ed a tempo indeterminato del dottore in agraria Ludovico Turchetti con le funzioni di direttore generale, in considerazione che questi era già stato dipendente del consorzio di bonifica integrale di Latina, dove aveva svolto da vari anni le funzioni di capo del servizio agrario.

Tale assunzione è stata fatta con inquadramento nella V classe di stipendio del vigente contratto nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica.

In ogni caso l'assunzione di un direttore tecnico per il consorzio costituisce atto di ordinaria amministrazione, in quanto prevista dall'articolo 159 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale stabilisce, fra l'altro, che la nomina a direttore tecnico può essere fatta, appunto, per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggono il titolo di abilitazione rilascialo dal regio istituto superiore agrario e forestale (sostituito poi dalla laurea in scienze forestali).

Successivamente, la legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 37, ha previsto che, nel primo quinquennio successivo alla pubblicazione della legge stessa, la nomina di direttore tecnico sarebbe potuta cadere su persone che, pur avendo requisiti di capacità, non fossero state in possesso del titolo di studio indicato dal citato articolo 159 del regio decreto n. 3267/1923 e che le dette persone avrebbero acquistato la stabilità soltanto dopo che avessero conseguito il titolo predetto.

Sta di fatto che tale disposizione, di carattere transitorio, ha continuato ad essere applicata anche dopo la scadenza del quinquennio considerato, tant'è che, in quasi tutti i consorzi di bonifica montana, il direttore tecnico è in possesso della sola laurea in scienze agrarie, che si ritiene indispensabile per lo svolgimento dei compiti attribuiti ai direttori medesimi, mentre l'ideale sarebbe che detti funzionari fossero in possesso di entrambe le lauree.

In tale situazione, il Ministero è venuto nella determinazione di risolvere il problema in via pratica, richiedendo ai nuovi direttori, all'atto dell'assunzione, di impegnarsi a conseguire anche la laurea in scienze forestali entro un certo tempo, il che è avvenuto anche nel caso del dottor Turchetti, il quale ha assunto l'impegno formale a conseguire la prescritta laurea entro il 1978, pena la decadenza contrattuale.

Diversamente, si dovrebbero licenziare i direttori tecnici di quasi tutti i consorzi di bonifica montana, senza possibilità di sostituirli validamente con altri elementi in possesso dei requisiti necessari, mettendo, in tal modo, in grave crisi di funzionamento gli enti stessi.

Si aggiunge che l'articolo 6 del vigente contratto nazionale di lavoro per i dirigenti dei consorzi di bonifica stabilisce che la forma di copertura del posto di dirigente rientra nei poteri discrezionali dell'amministrazione dei consorzi medesimi.

Anche le altre assunzioni di personale effettuate dal consorzio rientrano nelle norme contemplate dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e l'adozione della forma di assunzione del personale stesso è facoltà discrezionale dell'amministrazione consortile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

MENICACCI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere chi abbia ragione nella violenta polemica che sta interessando le cronache locali dei giornali dell'Umbria tra ex amministratori e l'attuale commissario del consorzio agrario di Perugia, la quale mette a nudo contrastanti metodi di valutazione sui quali l'opinione pubblica ha il diritto di veder chiaro.

Per sapere in particolare se abbia fondamento l'accusa degli ex amministratori avanzata nei confronti del commissario di aver polverizzato nei sette anni di tale gestione l'ingente patrimonio dell'ente, quale era la situazione debitoria dell'ente all'inizio della gestione commissariale, se sia vero che il patrimonio immobiliare risulta gravato da ipoteche per 800 milioni, se è vero che sono stati venduti immobili - valutati in non meno di 2 miliardi - per circa 1 miliardo e 100 milioni di lire, se sia vero che il consorzio ha ricevuto un contributo di circa 500 milioni dal FEOGA e dal Ministero dell'agricoltura, come siano stati utilizzati tali 2 miliardi e 400 milioni quando risulta acquisito un nuovo complesso - che si dice inidoneo ed insufficiente agli scopi dell'ente - costato solo lire 900 milioni, come si spieghi il notevole aumento dei mutui dai 66 milioni risultanti nel 1967 all'atto dello scioglimento dell'amministrazione agli 800 milioni attuali, se siano stati fatti versamenti a favore della Federconsorzi e in sostanza come si spieghi il grave appesantimento della situazione finanziaria e del consorzio predetto e quindi per conoscere gli aspetti più eclatanti della vicenda intorno alla quale va fugato ogni tipo di sospetto e di perplessità. (4-09402)

RISPOSTA. — Il commissario del consorzio agrario provinciale di Perugia, nella sua azione, intesa a conseguire il completo e più sollecito riassetto dell'ente, sta procedendo anche alla ristrutturazione dell'organizzazione periferica del consorzio stesso ed alla graduale sostituzione e all'ammodernamento delle strutture, in esecuzione di un programma a suo tempo prestabilito ed approvato da questo Ministero.

Nella realizzazione di tale programma si inquadrano le alienazioni di alcuni cespiti immobiliari, che sono stati ritenuti non indispensabili all'attività propria dell'ente o non più rispondenti, per il loro stato di conservazione o per la loro ubicazione, alle esigenze funzionali del consorzio.

Le alienazioni riguardanti fabbricati ed aree, regolarmente precedute da stime e dalle prescritte approvazioni del Ministero, al quale la legge ha affidato la tutela e la vigilanza sui consorzi agrari, hanno consentito un realizzo di un miliardo di lire circa.

Nel contempo, l'ente ha provveduto alla sostituzione delle attrezzature indispensabili alla sua corrente gestione e, dopo aver acquistato le necessarie aree, ha avuto la possibilità, godendo anche dei benefici finanziari previsti dalle leggi nazionali e dalla regolamentazione comunitaria, di costruire rapidamente nuovi e moderni magazzini meccanizzati, silos per la conservazione di cereali, uno stabilimento per la selezione delle sementi, un impianto per la produzione di mangimi, due essiccatoi, una nuova sede per i suoi servizi centrali.

Sono stati, inoltre, acquistati e pagati magazzini già funzionanti come supermercato di generi alimentari e come negozio di piante e di materie da giardinaggio, nonché altri terreni sui quali prossimamente saranno costruiti un nuovo oleificio, un sansificio, le sedi di alcune agenzie periferiche, nuovi impianti di essiccazione ed il nuovo enopolio che sorgerà dal ripianamento di quello esistente.

Il valore complessivo dei fabbricati e dei terreni, esposto nel bilancio dell'esercizio 1966 in lire 898.337.887, figura nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1973 in lire 1.679.738.414. Ed occorre anche rilevare che soltanto le nuove strutture realizzate nel comune di Perugia, esposte in bilancio per lire 1.200 milioni circa, hanno un valore di mercato, stimato con criterio di prudenzialità che trova riscontro nelle valutazioni fatte dagli istituti di credito mutuanti, che supera il doppio del ricavo di tutte le alienazioni effettuate.

Alle spese occorrenti per gli acquisti di attrezzature – il cui valore di bilancio, dal 1966 al 1973, è passato da lire 377 milioni a lire 715 milioni – di immobili e per le necessarie manutenzioni, il consorzio ha fatto fronte con l'incasso dei cespiti alienati per lire 1.000 milioni circa, con i contributi ricevuti dal Ministero e dalla Comunità economica europea per complessive lire 435.065.197, e con mutui stipulati con istituti bancari per 450 milioni di lire circa.

La situazione debitoria del consorzio nei confronti degli istituti ed enti che finanziano la sua attività è passata da lire 3.094 milioni, al 31 dicembre 1966, a lire 3.762 milioni al 31 dicembre 1973. Ma è necessario tener presente che tale aumento trova ampia giustificazione nell'incremento dell'attività commerciale dell'ente che, da 7.017 milioni di lire del 1966, è scattata a 11.430 milioni di lire nel 1973, nonché nella inevitabile maggiore esposizione creditoria nei confronti della clientela, verso la quale il consorzio stesso ha in atto una capillare azione, intesa a conseguire un più sollecito pagamento degli acquisti, per evitare anche un aggravio dell'onere per interessi passivi.

Da quanto sopra esposto si può dedurre che il consorzio agrario provinciale di Perugia si avvia sollecitamente alla completa regolarizzazione della sua gestione. Tale affermazione trova conforto nei risultati di bilancio di questi ultimi anni: negativi per gli anni 1966-1967-1968 e 1969, rispettivamente, per lire 277 milioni, lire 198 milioni, lire 74 milioni, lire 36 milioni; a pareggio per gli anni 1970 e 1971; in attivo per lire 251.784 per l'esercizio 1972 e per lire 459.414 per l'esercizio 1973, e nel costante appoggio che il commissario dell'ente ha ricevuto dalla popolazione agricola della provincia di Perugia e dalle organizzazioni sindacali dei produttori agricoli, che hanno confortato con la loro approvazione tutte le iniziative assunte in questi ultimi anni.

Il Ministro: BISAGLIA.

MENICHINO, LIZZERO E D'ALESSIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

- a) i motivi per cui i sottonominati militari di leva siano stati trasferiti, in seguito ad ordine partito dal Ministero della difesa, da Gradisca d'Isonzo (Gorizia), dove prestavano servizio: Russo Nino, al 17º fanteria di Sulmona; Fazzi Giancarlo, al 9º reggimento fanteria di Bari; Fergola Paolo, al 67º reggimento fanteria di Montorio Veronese; Berardi Mario, al 5º reggimento fanteria di Messina;
- b) se detti trasferimenti debbano porsi in relazione con i fatti di cui all'interrogazione a risposta scritta n. 4-10333 (allegato al resoconto della seduta del 19 novembre 1974), rivolta ai ministri della difesa e dell'interno;
- c) se il ministro possa garantire che nei confronti di detti militari non vengano presi ulteriori provvedimenti disciplinari, né vengano compiuti atti vessatori o intimidatori, di qualsiasi natura, nelle loro attuali sedi.

(4-10991)

RISPOSTA. — Il comportamento dei militari già in servizio a Gradisca d'Isonzo, menzionati dagli interroganti, aveva determinato una situazione di incompatibilità ambientale che, nell'interesse dei medesimi, si è ritenuto opportuno rimuovere.

Il loro trasferimento non ha alcun rapporto con l'episodio oggetto dell'interrogazione n. 4-10333.

Ovviamente sono da escludere nei confronti di detti militari atti vessatori o intimidatori.

Il Ministro: FORLANI.

MENICHINO, LIZZERO E D'ALESSIO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere i reali motivi del trasferimento da Gradisca d'Isonzo (Gorizia) al 157º fanteria di Novi Ligure del sottotenente Ridolfi Massimo.

(4-10992)

RISPOSTA. — Il comportamento dell'ufficiale già in servizio a Gradisca d'Isonzo, cui gli interroganti si riferiscono, aveva determinato una situazione di incompatibilità ambientale che, nello stesso interesse del Ridolfi, si è rilenuto opportuno rimuovere.

Il Ministro: FORLANI.

MERLI. — Al Ministro del'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga di estendere anche ai vitelli delle razze Pezzata rossa e Bruna alpina i premi previsti nel piano carne e di ammettere le suddette razze a fruire del premio per lo sviluppo dell'allevamento bovino nella produzione della carne in applicazione ai regolamenti CEE nn. 1353/73 e 1821/73 rivedendo i criteri di esclusione della circolare del 30 ottobre 1973 del Ministero dell'agricoltura (n. 33667).

(4-08950)

RISPOSTA. — I regolamenti CEE n. 1353/73 del Consiglio del 15 maggio 1973 e n. 1821/73 della Commissione del 5 luglio 1973, che ne ha stabilito le modalità di applicazione, prevedono due tipi di premi per l'incremento della produzione di carne bovina; il primo, per la conversione di allevamenti da latte in allevamenti da carne e come condizione pregiudiziale per la concessione dei premi impone la « non commercializzazione del latte e relativi derivati »; il secondo prevede incentivi per l'incremento numerico delle femmine riproduttrici appartenenti a razze specializzate per la produzione di carne.

L'Italia, tenuto conto che, oltre alla scarsa produzione di carne, presenta anche una produzione di latte insufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno, ha scelto il secondo tipo di premi. E poiché per femmine di razza da carne s'intendono, a norma dell'articolo 15 del citato regolamento n. 1821/73 della Commissione, i soggetti appartenenti ad una delle razze il cui orientamento verso la produzione di carne bovina è stato riconosciuto dalle autorità competenti di ciascuno stato membro, non è stato possibile includere le razze Pezzata rossa e Bruna alpina tra quelle che possono beneficiare del secondo tipo di premi, dato che esse sono razze da considerarsi a duplice attitudine (latte-carne) e non ad esclusiva e prevalente attitudine alla produzione della carne.

L'inclusione di tali razze avrebbe automaticamente spostato la scelta verso il primo tipo di premi, con la conseguenza dell'obbligo della non commercializzazione del latte; ciò, oltre a contrastare sensibilmente con l'attuale situazione della produzione di latte in Italia, avrebbe comportato seri ostacoli nell'approvazione del provvedimento legislativo nazionale per lo stanziamento dei fondi per la erogazione dei premi: l'esperienza sui regolamenti CEE per il premio di abbattimento delle vacche da latte e per la non

commercializzazione del latte è abbastanza recente e ha dimostrato l'improponibilità di leggi che contemplino la non commercializzazione del latte.

Si fa, comunque, presente che le suddette razze bovine potranno trovare giusta considerazione nei provvedimenti che dovranno essere emanati in applicazione della direttiva CEE in favore delle zone di montagna o comunque disagiate.

Il Ministro: BISAGLIA.

MORINI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i criteri informatori della mancata approvazione delle deliberazioni n. 47 del 29 marzo 1974 e n. 20 del 9 febbraio 1973, assunte dal consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le quali, al fine di ovviare alle gravi carenze numeriche dell'organico sanitario di detto istituto si adottavano vari provvedimenti che avrebbero sicuramente consentito il reclutamento di nuovi sanitari e la ristrutturazione in modo equo e legittimo della carriera di detto personale sanitario e per conoscere altresì i criteri informatori dell'avvenuta approvazione della deliberazione n. 137 del 31 luglio 1973, adottata a maggioranza dal consiglio d'amministrazione dell'INPS, con la quale si prevede la stipulazione di convenzioni con enti ospedalieri per gli accertamenti sanitari dell'invalidità per i lavoratori assistiti dall'INPS.

A parere infatti dell'interrogante il comportamento dei ministeri vigilanti, ed in particolare quello del Ministero del tesoro, è contraddittorio con gli scopi di limitare la spesa di gestione dell'INPS, in quanto le ben note carenze numeriche di copertura dell'organico sanitario di detto istituto, correlate con l'assoluta esigenza di esaminare tempestivamente il notevole numero di domande arretrate di invalidità, comporta o la stipulazione di convenzioni con medici liberi professionisti o la stipula di convenzioni con enti ospedalieri, soluzioni senza dubbio più onerose di quelle previste dalle sopraccitate delibere n. 47 e n. 20 che non hanno ottenuto l'approvazione del Ministero del tesoro. (4-10670)

RISPOSTA. — La mancata approvazione delle delibere indicate dall'interrogante va posta in relazione principalmente al mezzo prescelto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale – atto amministrativo anziché legislativo – per la soluzione del problema

relativo alle carenze del ruolo sanitario dell'istituto.

In ordine alla delibera del 31 luglio 1973, n. 137, si informa l'interrogante che la delibera stessa non è stata trasmessa ai ministeri vigilanti in quanto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, non rientra tra quelle da sottoporre all'approvazione delle autorità tutorie.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA.

MORO DINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere per quali motivi non sia stato ancora corrisposto l'assegno perequativo pensionabile annuo previsto dall'articolo 12 della legge 19 luglio 1971, n. 565, la quale equipara il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ONAIRC a quello del personale dello Stato e non si sia ancora provveduto alla nomina del nuovo consiglio centrale previsto dagli articoli 5 e 6 della citata legge. (4-10463)

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 26 novembre 1974, ha inviato all'ONAIRC il decreto interministeriale di approvazione della delibera del 27 settembre 1974, con la quale il consiglio centrale dell'ente ha disposto la concessione al dipendente personale amministrativo e didattico degli assegni perequativo ed annuo, ed ha stabilito che la corresponsione degli assegni resta subordinata alle effettive disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne il consiglio centrale dell'ONAIRC non è stato sinora possibile procedere alla sua costituzione ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 luglio 1971, n. 565, in quanto il consiglio provinciale di Bolzano non ha ritenuto di designare i propri rappresentanti avendo impugnato la legge medesima presso la Corte costituzionale per violazione della competenza spettante in materia alla provincia di Bolzano.

Pertanto, il consiglio centrale dell'ONAIRC continua a funzionare in regime di prorogatio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: SALIZZONI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici. — Per sapere se siano a conoscenza delle disa-

strose condizioni in cui si trova il porto di Piombino (Livorno): l'ormeggio principale dei postali per l'isola d'Elba crollato; il secondo ormeggio dove si effettuano i carichi pesanti, pericolante; il che significa che, per quanto riguarda i collegamenti con l'isola d'Elba, rimane l'ormeggio precario di punta alla banchina Premuda, sul quale le navi si accavallano, subendo forti ritardi.

Per sapere inoltre se siano a conoscenza che mentre la diga foranea del porto di Piombino è fortemente danneggiata nel tratto centrale, la banchina Trieste è inclinata, il che rende tutto il lavoro difficoltoso.

Per sapere infine se siano a conoscenza che il molo a giorno, costato quasi un miliardo e terminato nell'agosto 1972, dicasi agosto 1972, non è stato ancora collaudato (e quindi non ci si può ormeggiare) e ciò malgrado i ripetuti quotidiani solleciti rivolti alle Opere marittime della locale capitaneria di porto. (4-08267)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno premettere che detto porto appartiene alla seconda categoria, seconda classe e che le funzioni amministrative concernenti le opere portuali, già di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono state trasferite alla regione Toscana, giusto quanto disposto dall'articolo 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Per quanto concerne in particolare lo stato delle opere marittime di detto porto, si comunica che il giorno 22 ottobre 1973 si verificava il crollo della pavimentazione dello scivolo al pontile Elba, lato nord (destinato all'attracco delle navi traghetto della società sovvenzionata Navigazione Toscana) causato dalla erosione delle opere murarie subacque sia per le mareggiate e le sollecitazioni dovute alla forte risacca, essendo il porto esposto ai venti e mare da sud-est, sia per la continua azione delle eliche delle navi traghetto durante le quotidiane manovre di ormeggio e disormeggio.

Dell'accaduto veniva telegraficamente informato l'ufficio del genio civile per le opere marittime della regione Toscana, che disponeva l'effettuazione di opportuni accertamenti tecnici, dichiarando l'inagibilità di detto scivolo

A seguito di tale dichiarazione, l'ufficio circondariale marittimo di Piombino provvedeva all'emanazione di apposita ordinanza per l'interdizione dell'ormeggio al lato nord del predetto pontile Elba.

Il giorno 14 dicembre 1973 si verificavano lesioni anche alla pavimentazione dello scivolo per attracco traghetti lato sud dello stesso pontile Elba.

L'ufficio del genio civile per le opere marittime, invitato telegraficamente ad effettuare gli accertamenti tecnici di competenza, constatava che la situazione dello scivolo era tale da limitare la piena agibilità del medesimo e perciò, al fine di evitare danni più gravi, esprimeva il parere che esso potesse essere utilizzato solo per l'imbarco e sbarco di autovetture ed autocarri leggeri di peso complessivo, a pieno carico, non superiore a 10 tonnellate, disponendo altresì l'effettuazione di urgenti lavori di riparazione, lavori che, pur avendo carattere provvisorio e di emergenza, si rendevano indispensabili per non compromettere definitivamente anche la disponibilità di questo secondo attracco.

A seguito di tale situazione, il traffico pesante veniva convogliato, per l'imbarco, all'unico scivolo disponibile, con navi ormeggiate di punta al centro della banchina Premuda, fino al termine dei sopra citati lavori di riparazione (giorno 10 gennaio 1974) alle cui spese hanno in parte contribuito gli stessi utenti dell'ormeggio (Società navigazione toscana, sovvenzionata, e società NAVARMA, armamento libero). A lavori ultimati, l'ufficio circondariale marittimo di Piombino ha provveduto ad abrogare il provvedimento relativo alla limitazione del peso massimo dei veicoli in transito al lato sud del pontile in questione.

In conseguenza dei menzionati dissesti si creavano disagi al regolare alternarsi delle navi traghetto in servizio per l'Elba, specie durante il periodo di esecuzione dei lavori di emergenza effettuati al lato sud del pontile di cui trattasi.

Tuttavia, in linea di massima, non si sono verificati gravi incovenienti per il rispetto degli orari di arrivo e partenza delle navi traghetto, in quanto le due società hanno provveduto, in conseguenza della situazione di fatto, a modificare gli orari stessi, utilizzando alternativamente i due ormeggi disponibili (pontile Elba lato sud e scivolo centrale banchina Premuda).

L'ufficio circondariale marittimo di Piombino ha tempestivamente segnalato e rappresentato più volte, agli organi competenti della regione Toscana, le gravi difficoltà che avrebbe comportato la prolungata indisponibilità dell'accosto al pontile Elba lato nord, anche in relazione ai più intensi collegamenti con

l'isola d'Elba, previsti per la decorsa stagione estiva.

I lavori di ripristino di detto scivolo, a seguito dell'interessamento dei competenti uffici sono stati recentemnte ultimati, tanto che il pontile è stato utilizzato sin dal 30 giugno 1974.

Per quanto concerne il molo foraneo, si comunica che esso è parzialmente protetto, nella parte esterna, da due tratti laterali di scogliera frangiflutti, con l'esclusione del tratto centrale fra le progressive 280 e 520 per una lunghezza di metri 240.

Tale tratto non protetto è perciò soggetto all'azione delle mareggiate che lo investono direttamente, con conseguenti gravi danni sia per la struttura dell'opera, sia per la funzionalità dei posti di ormeggio all'interno della diga in quanto, nella stagione invernale, accade che le onde, oltrepassando il molo stesso, investono le banchine retrostanti, rendendo difficoltose e pericolose le operazioni commerciali.

Inoltre, l'azione dei marosi provoca, fra l'altro, la formazione di sgrotti che, mettendo in comuicazione le acque esterne con quelle interne del porto, recano gravi dissesti alle strutture di banchinamento, nonché la temibile possibilità, con l'indebolimento dell'opera, di vedere compromessa l'integrità e la stabilità della diga sotto la spinta delle forti mareggiate.

La presenza, appunto, di profonde lesioni in alcune zone della diga è stata segnalata, dall'ufficio circondariale marittimo di Piombino all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Livorno sin dal novembre 1971 ed è stata successivamente più volte prospettata agli organi tecnici della regione Toscana.

In particolare, il dipendente ufficio di Piombino, nell'agosto dello scorso anno, ha informato il sopracitato ufficio tecnico regionale delle lesioni riscontrate alle strutture murarie del piano di banchina nel tratto terminale della diga, fra le progressive 555 e 565.

Successivamente, a seguito di sopralluogo dei tecnici regionali, l'ufficio circondariale marittimo di Piombino ha emanato ordinanza per vietare il transito e la sosta di persone e veicoli nell'area giudicata pericolosa, appositamente delimitata e segnalata.

Circa il completamento della scogliera di difesa del modo di cui trattasi, l'ufficio del genio civile per le opere marittime della regione Toscana ha predisposto una perizia, sulla quale si è espresso favorevolmente il citato ufficio di Piombino, confermando la indilazionabile necessità di provvedere, con la massima urgenza, alla esecuzione dei lavori previsti dalla perizia. Detti lavori sono stati già affidati ad una ditta appaltatrice.

In ordine alla banchina Trieste del porto in argomento, si comunica che essa presenta alcuni lievi avvallamenti nei tratti ove operano i mezzi di discarica (autogru gommate e cingolate). Tuttavia, le operazioni di imbarco e sbarco delle merci e dei mezzi pesanti si svolgono senza particolari difficoltà.

In merito ai parabordi della diga foranea e alla predetta banchina « Trieste », mentre quelli del tratto destinato all'ormeggio dei traghetti per la Sardegna sono stati sistemati a cura della società armatrice, l'impresa Benedetti di Piombino, su incarico dell'ufficio del genio civile opere marittime della regione Toscana, ha già sistemato quelli mancanti alla diga foranea e sta sistemando i restanti.

Da ultimo, in ordine allo stato dei lavori relativi al pontile a giorno, si comunica che la nuova opera è stata consegnata all'autorità marittima, regolarmente collaudata, in data 17 luglio 1973. Tuttavia il predetto pontile non è ancora utilizzabile per le operazioni commerciali in quanto mentre è stata effettuata la bitumatura della strada di accesso, manca ancora l'impianto di illuminazione. Comunque, in data 7 marzo 1974 l'ufficio del genio civile, opere marittime, ha consegnato alla impresa interessata i lavori per la costruzione di detto impianto.

La regione Toscana, dal suo canto, ha provveduto al completamento della strada di accesso in modo da rendere l'opera utilizzabile anche mediante l'impiego di autogru, in attesa della prevista meccanizzazione della stessa da parte della Magona d'Italia società per azioni e della compagnia lavoratori portuali di Piombino.

Attualmente il pontile si rende comunque utile per l'attracco dei numerosi pescherecci che, specie nel periodo estivo, fanno base giornalmente a Piombino per la discarica del pescato e per l'ormeggio di navi, temporaneamente in sosta, in attesa della piazza disponibile alle banchine commerciali.

Il Ministro della marina mercantile: COPPO.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere se sia esatto che gli alberghi Regina, Tirreno, Margherita di Viareggio (Lucca) abbiano ottenuto di essere liberati dal vincolo alberghiero. (4-09506)

RISPOSTA. — Si fa presente quanto appresso:

a) albergo Margherita di Viareggio – la ditta Antonelli Schweizer, proprietaria dell'albergo Margherita, ha inoltrato richiesta di svincolo dell'immobile della destinazione alberghiera con istanza del 29 settembre 1972.

Poiché, con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, la competenza in materia era stata devoluta agli organi regionali, la questione fu rimessa alla regione Toscana.

Allo stato, non si hanno notizie dell'accoglimento o meno da parte della regione della richiesta di mutamento di destinazione;

- b) albergo Regina di Viareggio il mutamento della destinazione ricettiva dell'immobile è stato autorizzato con decreto ministeriale 17 marzo 1972 in quanto l'edificio appariva in pessimo stato di conservazione;
- c) albergo Tirreno di Viareggio il mutamento della destinazione ricettiva dell'immobile è stato autorizzato con decreto ministeriale 15 gennaio 1970 in quanto ritenuto, su conforme parere dell'EPT di Lucca e della FAIAT, non necessario alle esigenze del turismo nazionale.

Il Ministro: SARTI.

NICCOLAI GIUSEPPE, FRANCHI, DE MICHIELI VITTURI, TASSI, TREMAGLA E BORROMEO D'ADDA. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere i motivi per i quali, malgrado la strettissima sorveglianza disposta nella zona, i soliti notissimi... « ignoti », hanno potuto piazzare, davanti alla nota macelleria di Porta a Lucca, quello che è stato definito un ordigno micidiale.

Per sapere i motivi per i quali le autorità di pubblica sicurezza, a conoscenza che l'ordigno micidiale non poteva fare alcun danno perché riempito di materiale innocuo, hauno fatto di tutto (e stamuo facendo di tutto) perché si continui a credere e a parlare di una bomba micidiale, anziché di uno scherzo, sia pure di pessimo gusto. (4-10402)

RISPOSTA. — In ordine al rinvenimento di un ordigno esplosivo presso la soglia di una macelleria situata in via Gobetti n. 9 a Pisa sono in corso, sotto la direzione della competente autorità giudiziaria, accurate indagini, coperte, come è noto, dal segreto istruttorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RIGHETTI,

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere che cosa attenda per emanare il bando di concorso per il ruolo dei commissari di leva; per sapere se sia al corrente che su 172 posti organici per commissario di leva, circa la metà, ben 85, sono vacanti, e vengono ricoperti, a titolo di favore e raccomandazione, da personale non avente titolo legittimo, con conseguente nocumento per la chiarezza della pubblica amministrazione; per sapere se sia al corrente da quanti anni non viene indetto un pubblico concorso per tale ruolo, mentre il meccanismo del concorso è previsto dalla legge proprio per ricoprire i posti man mano che si rendono vacanti. (4-11703)

RISPOSTA. — Non è possibile bandire concorsi per commissari di leva, essendo le vacanze esistenti nell'organico determinate da cessazioni volontarie dall'impiego ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e pertanto indisponibili.

Per far fronte alle esigenze del servizio si è dovuto ricorrere al conferimento di incarichi provvisori ad ufficiali in servizio come previsto dall'articolo 27 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

Il Ministro: FORLANI.

PAPA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

- a) se sia vero che nel programma di ristrutturazione dei centri di addestramento verrà soppresso nei primi giorni del prossimo mese di ottobre 1974 il CAR di Barletta;
- a) se sia vero che nel programma di ri-Barletta ha organizzata la propria economia sulla presenza, ultradecennale, di tale centro e che la improvvisa soppressione comporterebbe, in una zona già depressa, un ulteriore aggravamento della crisi che grava su quella città e che già ha prodotto profondo malessere.

L'interrogante chiede ancora ed in conseguenza se ritenga di disporre, immediatamente, la sospensione e quindi la revoca del provvedimento di soppressione di quel CAR, in considerazione anche della gloriosa tradizione e del valore di quell'ente, che vanta dieci medaglie d'oro. (4-11133)

RISPOSTA. — Da tempo va attuandosi un generale ridimensionamento dell'organizzazione addestrativa dell'esercito, imposto dalle

insufficienti disponibilità di personale e di bilancio.

In tale quadro si rende perciò necessario, come già attuato nei confronti di altre consimili unità, lo scioglimento del battaglione addestramento reclute Pinerolo di stanza a Barletta. Nella città continuerà, comunque, ad avere sede il III battaglione del 48º reggimento fanteria Ferrara che provvederà, come per il passato, ad addestrare una consistente aliquota di militari di leva.

Il Ministro: FORLANI.

PASCARIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere quale esito abbia avuto la domanda del signor Catanzaro Domenico, nato a San Cesario di Lecce il 4 agosto 1897 e residente a Lacce in via Idomeneo 15, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'Ordine di Vittorio Veneto e l'assegno vitalizio. Si fa presente che l'interessato, per il tramite del comune di residenza, ha prodotto fin dall'agosto 1973 l'ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione. (4-11253)

RISPOSTA. — Sulla pratica segnalata è stata opportunamente richiamata l'attenzione dei competenti organi.

Il Ministro: FORLANI.

PERANTUONO, BRINI, SCIPIONI E ESPOSTO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere le ragioni per le quali l'Ente di sviluppo agricolo d'Abruzzo, fino ad oggi, non ha provveduto a concedere in appalto la costruzione di un impianto per la distillazione del vino, la cui premessa di finanziamento – a quanto pare – risale ad oltre quattro anni fa.

Per sapere inoltre se intenda dare corso ad una indagine per accertare le cause del citato ritardo, le cui conseguenze sono gravissime sia per gli aumenti dei costi dell'opera, sia perché è stato sottratto alla disponibilità dei vitivinicoltori abruzzesi, in un periodo di grave crisi, una indispensabile struttura per la trasformazione del loro prodotto; ove si rilevi che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore, si chiede di sapere quali provvedimenti saranno presi nei confronti dei responsabili dei predetti e denunciati gravi pregiudizievoli ritardi ,anche al fine di impedire che trascorrano altri anni prima che l'ESA d'Abruzzo adempia ad un suo dovere. (4-10429) RISPOSTA. — Nei programmi per la realizzazione, a totale carico dello Stato, di impianti di particolare interesse pubblico, formulati dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è stata inclusa l'iniziativa per la costruzione in Ortona (Chieti) di un impianto di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ed è stata affidata all'Ente di sviluppo in Abruzzo la concessione per l'esecuzione dei lavori.

Il progetto dell'opera di cui trattasi, sottoposto all'esame degli organi competenti nelle rispettive materie, è stato definitivamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha fatto pervenire il proprio voto in data 6 ottobre 1973, ed il 6 novembre successivo, questo Ministero ha emesso il relativo decreto di concessione per l'importo di lire 1.341.840.000.

Il predetto provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1974 e l'Ente di sviluppo in Abruzzo, nell'ambito dei propri compiti di concessionario dei lavori, ha provveduto ad espletare la gara di appalto con il metodo di cui alla lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La prima gara, conclusasi il 6 giugno 1974, nonostante l'accettazione di offerte in aumento, senza prefissione di limiti sul prezzo base, è risultata deserta, non avendo le ditte, che avevano chiesto di essere invitate, fatto pervenire alcuna offerta, per cui sono state impartite disposizioni per la ripetizione della gara allargando la partecipazione ad un maggior numero di imprese.

Tale seconda gara ha avuto luogo il 13 settembre 1974 e i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta vincitrice.

Sono ora in corso le procedure per la stipula del contratto fra l'ente concessionario e la ditta rimasta aggiudicataria per l'esecuzione delle opere dell'impianto.

Il Ministro: BISAGLIA.

PEZZATI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere -:

a) constatato il grave stato di disagio in cui si trova la categoria degli artigiani e le difficoltà sempre crescenti cui va incontro, a causa dell'aumento dei costi del lavoro, della precaria situazione che si riscontra circa l'approvvigionamento di energia elettrica e per una adeguata e necessaria installazione di nuovi macchinari;

b) considerato che la prossima entrata in vigore della nuova legge di tutela del la-

voro a domicilio può determinare seri contraccolpi nel settore artigianale, creando situazioni più difficili e più onerose a carico degli artigiani e che la competenza legislativa propria delle regioni in materia di artigianato può produrre disparità di trattamento giuridico ed economico per la categoria nelle varie e diverse realtà regionali del paese - se il Governo intenda con urgenza predisporre una adeguata riforma della legge 25 luglio 1956, n. 860, relativa alla disciplina giuridica dell'artigianato, presentando un apposito disegno di legge-quadro, nel quale, rispettando l'autonoma competenza legislativa delle Regioni, sia chiaramente definita la figura giuridica dell'artigiano, tenuto conto del suo insostituibile ruolo e della sua qualificata presenza in un moderno e sviluppato sistema economico nazionale ed europeo.

Per sapere inoltre se il Governo, in attesa di questa ormai indilazionabile riforma, intenda nel frattempo prendere iniziative concrete, per venire incontro alle più urgenti necessità dgli artigiani, adottando in particolare una più appropriata politica creditizia che, superando le difficoltà delle garanzie ed elevando i massimali almeno fino a 30 milioni dei mutui agevolati Artigiancassa, consenta veramente investimenti produttivi adeguati alla odierna realtà economica e provvedendo infine ad una revisione delle tariffe elettriche, con sostanziali agevolazioni per le piccole imprese. (4-07921)

RISPOSTA. — Nel far presente preliminarmente che questo Ministero ha predisposto uno schema di disegno di legge-quadro in atto all'esame del comitato centrale dell'artigianato, si comunica che il problema della riforma della legge 25 luglio 1956, n. 860, è oggetto di studio da parte di un comitato ristretto nominato in seno alla Commissione industria della Camera dei deputati. Per quanto attiene al credito agevolato per l'artigianato, si informa l'interrogante che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge d'iniziativa governativa (Atto Senato 1785) che prevede, tra l'altro, il conferimento di 74 miliardi, suddivisi in dieci esercizi finanziari, al fondo contributo interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso l'Artigiancassa.

La legge 17 agosto 1974, n. 397, ha provveduto, nel frattempo, a delegificare il sistema da applicare sui finanziamenti agevolati demandandola ad appositi decreti interministeriali.

Con il recente decreto ministeriale 17 settembre 1974 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 21 ottobre 1974, n. 274, il tasso d'interesse a carico dell'artigiano mutuatario è stato stabilito nella misura del 4,20 per cento.

Circa la richiesta di una revisione delle tariffe elettriche in favore delle piccole imprese, si fa presente che le tariffe applicate dalle imprese elettriche, per effetto del provvedimento CIP n. 941 del 1961, già prevedono per le utenze artigiane particolari vantaggi. Dette utenze, infatti, rientrano nel settore della piccola forza motrice per il quale è stata prevista la possibilità di un'ampia scelta di posizioni tariffarie alle diverse caratteristiche che possono presentare le forniture necessarie alle utenze di questo settore.

Si aggiunge, per altro, che il CIP con il provvedimento del 6 luglio 1974, n. 34/1974, nel procedere all'aumento tariffario resosi necessario per il divario verificatosi fra costi e ricavi, non ha intaccata la struttura tariffaria del citato provvedimento n. 941, ma, per le utenze industriali, commerciali e agricole fino a 30 chilowatt, ha apportato una percentuale di aumenti inferiore agli altri tipi di fornitura.

Il Ministro: DE MITA.

PISICCHIO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza della pesante situazione di grave crisi economica, ed in prospettiva occupazionale, che potrà determinarsi nella Regione pugliese, per le difficoltà in cui si trovano i produttori vitivinicoli.

Tali difficoltà sono causate dalla scarsa collocazione del vino sul mercato, sia interno sia estero, dovuta ai bassi prezzi offerti che non coprono neppure parte delle spese per la coltivazione della vite.

Maggiormente colpiti, ovviamente, sono i piccoli e medi produttori, i quali non hanno la possibilità di mantenere in deposito il prodotto per mancanza di mezzi finanziari e per aver superato i limiti dei prestiti bancari.

Già le organizzazioni di categoria, le associazioni cooperativistiche e i singoli produttori delle zone di Corato, Turi, Ruvo, Acquaviva, Andria, eccetera, della provincia di Bari, e San Severo, Cerignola della provincia di Foggia, ove il prodotto vinicolo rappresenta il maggiore reddito dei coltivatori, hanno attuato assemblee e azioni dimostrative, per richiamare l'attenzione del Governo perché si adottino provvedimenti urgenti atti ad alleviare l'attuale stato di disagio.

Al fine di evitare l'ulteriore aggravamento della situazione del settore agricolo pugliese, già notevolmente provato per aver subito, prima il colera e poi altre recenti calamità nelle colture arboree che hanno compromesso la produzione delle mandorle e delle ciliege, si chiede di conoscere quali misure urgenti intenda adottare il ministro per consentire alle cooperative e ai singoli produttori vitivinicoli:

la distillazione agevolata dei vini;

l'ottenimento di crediti agrari con procedura d'urgenza.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno d'intensificare la lotta contro la frode e la sofisticazione dei vini. (4-09943)

RISPOSTA. — Come è noto, in considerazione della situazione di pesantezza determinatasi nel mercato vinicolo per effetto dell'abbondante produzione del 1973 avutasi non soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi produttori della Comunità, il nostro Governo aveva tempestivamente trasmesso ai competenti organi della CEE una richiesta ufficiale per l'adozione di un provvedimento di avvio dei vini alla distillazione agevolata.

Ritardando l'esame e le conseguenti decisioni della Comunità, il Governo, in ossequio anche al voto espresso dal Senato della Repubblica della seduta del 15 maggio 1974, ha emanato il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, predisposto da questo Ministero di concerto con i dicasteri finanziari, per l'avvio del vino alla distillazione agevolata.

Come è altresì noto, il provvedimento prevedeva la concessione di un premio di lire 320 per grado ettolitro agli organismi cooperativistici vitivinicoli per il vino ceduto alle distillerie ed è stato convertito in legge con modifiche ancora più favorevoli per i produttori (lire 400 anziché lire 320 per grado ettolitro ed un periodo, per le operazioni di distillazione, di 90 giorni invece di 60 giorni).

Il provvedimento ha ottenuto risultati indubbiamente positivi, in quanto, da accertamenti effettuati tramite i dipendenti ispettorati dell'alimentazione, è emerso che consistenti quantità di prodotto sono state cedute alle distellerie e, quindi, eliminate dal mercato.

Le disposizioni del provvedimento stesso, tuttavia, sono venute a cessare dal 15 luglio data dalla quale sono state sostituite dalle norme emanate in merito dalla Comunità. Infatti, come è altresì noto, il Consiglio della Comunità economica europea, con regolamento n. 1794/74 del 10 luglio, pubblicato nella gazzetta ufficiale delle Comunità n. 187 dell'11 luglio, ha disposto l'avvio alla distillazione agevolata del vino, senza fissare alcun limite quantitativo, dal 15 luglio al 30 settembre 1974, disponendo, a favore del distillatore, un premio di lire 385 per grado ettolitro e di lire 320 per grado ettolitro, rispettivamente per l'alcole e l'acquavite ottenuti dal vino ceduto da produttori singoli o associati, a condizione, però, che il distillatore garantisca, ai produttori interessati, un prezzo minimo, per il vino ceduto, di lire 1057 per grado ettolitro.

Ovviamente, sono stati fatti salvi gli effetti relativi a tutte le operazioni di distillazione effettuate sulla base delle disposizioni nazionali, fino alla data del 14 luglio compreso.

A seguito di richiesta da parte dei viticoltori, in specie di quelli del meridione, questo Ministero ha adottato il decreto del 30 agosto 1974 concernente la possibilità, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento 1832/74 della Commissione, di destinare al produttore l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata da vino.

Tale provvedimento ha facilitato sensibilmente le contrattazioni fra produttori e distillatori, considerato che questi ultimi erano restii ad operare, per mancanza di capitale liquido.

Inoltre, con regolamento n. 2501/74 del Consiglio della Comunità economica europea, è stato prorogato il termine per le operazioni di distillazione fino al 15 novembre, mentre, nello stesso tempo, è stato aumentato di 0,05 ultimo cambio (pari a lire 40) l'aiuto comunitario.

Pertanto, l'ammontare del contributo del FEOGA passa da 320 a 360 e da 385 a 425 lire per grado ettolitro, a seconda che venga prodotto acquavite o alcole.

Infine con regolamento CEE n. 2083/74 della Commissione (modificato successivamente dal regolamento n. 2516/74) è stato disposto un aiuto di lire 760,95 ad ettolitro per il ricollocamento del vino sotto stoccaggio.

I provvedimenti sulla distillazione (nazionale e comunitaria) e sul ricollocamento hanno contribuito a migliorare la situazione generale del mercato, esplicando particolari positivi effetti su quello della regione pugliese, i cui viticoltori – secondo i dati finora pervenuti – risultano avere avviato alla distillazione e – ricollocato – la maggiore quantità di vino rispetto a quelle delle altre regioni.

Per quel che concerne la prospettata opportunità di intensificare la lotta contro le frodi e le sofisticazioni dei vini, si assicura che il settore vinicolo ha sempre formato oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza dipendenti da questo Ministero.

Infatti, costanti controlli vengono effettuati sia presso i produttori che i commercianti all'ingrosso ed al minuto, al fine di tutelare la genuinità del prodotto. L'attività di controllo viene effettuata in qualunque ora del giorno e della notte sia presso gli stabilimenti vinicoli, le cantine, i locali di deposito che presso gli esercizi di vendita.

Specie in occasione della campagna vendemmiale, vengono dislocati, per alcuni giorni, in determinate regioni, funzionari prelevatori, dipendenti da più istituti, per operazioni a largo raggio, onde accertare la regolarità della vinificazione.

Cura particolare viene poi rivolta al perfezionamento delle attrezzature di laboratorio, in modo da dotare gli istituti delegati alla vigilanza degli strumenti più moderni.

Contemporaneamente, vengono aggiornati i metodi ufficiali di analisi, in modo da consentire più approfondite indagini di laboratorio.

I risultati conseguiti dal servizio repressioni frodi nel decorso anno, possono sintetizzarsi nei seguenti stati: 22.015 sopralluoghi, 5.006 prelievi di campione e 1.684 denunce all'autorità giudiziaria. Sono in corso di studio ulteriori misure – anche attraverso il potenziamento dei servizi ispettivi – per assicurare un più severo controllo nel particolare settore.

Circa, infine, le misure per la concessione del credito agrario agevolato, si fa presente che, a seguito dell'emanazione della legge 17 agosto 1974, n. 397 – che ha autorizzato la determinazione dei tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario da parte del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio – con decreti interministeriali del 16 e del 18 settembre 1974, sono stati fissati i nuovi tassi di favore, nonché il tasso base di riferimento, che è stato elevato al 13,80 per cento.

Poiché con circolare n. 17 del 26 settembre 1974 questo Ministero ha provveduto ad impartire agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le necessarie istruzioni per l'applicazione dei suindicati provvedimenti, è da ritenere che gli istituti ed enti medesimi abbiano già potuto riprendere l'attività creditizia in favore degli operatori agricoli interessati.

Il Ministro: BISAGLIA.

PISTILLO, DI GIOIA E VANIA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere – premesso:

- 1) che a San Severo (Foggia) la produzione vinicola annuale è, in media, di 1 milione di ettolitri e che l'economia locale poggia per una parte notevole su questo prodotto;
- 2) che attualmente vi è una giacenza di grande quantità del prodotto dell'annata decorsa, a causa dei prezzi non remunerativi esistenti sul mercato vinicolo e che questo stato di cose crea disagi, in generale a tutti i produttori di vino, e, in particolare, ai piccoli e medi i quali hanno minore capacità finanziaria ed economica di resistere alle persistenti difficoltà del mercato;

quali misure di carattere urgente intenda prendere in ordine alla:

- a) distillazione a prezzi remunerativi e differenziati dei vini;
- b) adozione di provvedimenti suscettibili di rendere di fatto ottenibili, con rapidità, il credito agrario da parte dei viticoltori singoli e associati.

E più in generale e, in un arco di tempo più ampio, in ordine alla lotta contro la frode e la sofisticazione dei vini; ai contributi ed ad altre agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni in primo luogo nella zona a denominazione di origine, anche ai fini della trasformazione, la conservazione e la commercializzazione del prodotto. (4-09790)

RISPOSTA. — Come è noto, in considerazione della situazione di pesantezza determinatasi nel mercato vinicolo per effetto dell'abbondante produzione del 1973 avutasi non soltanto in Italia, ma anche negli altri paesi produttori della Comunità, il nostro Governo aveva tempestivamente trasmesso ai competenti organi della CEE una richiesta ufficiale per l'adozione di un provvedimento di avvio dei vini alla distillazione agevolata.

Ritardando l'esame e le conseguenti decisioni della Comunità, il Governo, in ossequio anche al voto espresso dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 maggio 1974, ha emanato il decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, predisposto da questo Ministero di

concerto con i dicasteri finanziari, per l'avvio del vino alla distillazione agevolata.

Come è altresì noto, il provvedimento prevedeva la concessione di un premio di lire 320 per grado ettolitro agli organismi cooperativistici vitivinicoli per il vino ceduto alle distillerie ed è stato convertito in legge con modifiche ancora più favorevoli per i produttori (lire 400 anziché lire 320 per grado ettolitro ed un periodo, per le operazioni di distillazione, di 90 giorni invece di 60 giorni).

Il provvedimento ha ottenuto risultati indubbiamente positivi, in quanto, da accertamenti effettuati tramite i dipendenti ispettorati dell'alimentazione, è emerso che consistenti quantità di prodotto sono state cedute alle distillerie e, quindi, eliminate dal mercato.

Le disposizioni del provvedimento stesso, tuttavia, sono venute a cessare dal 15 luglio, data dalla quale sono state sostituite dalle norme emanate, in merito, dalla Comunità. Infatti, come è altresì noto, il Consiglio della CEE, con regloamento n. 1794/74 del 10 luglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità n. 187 dell'11 luglio, ha disposto l'avvio alla distillazione agevolata del vino, senza fissare alcun limite quantitativo, dal 15 luglio al 30 settembre 1974, disponendo, a favore del distillatore, un premio di lire 385 per grado ettolitro e di lire 320 per grado ettolitro, rispettivamente, per l'alcole e l'acquavite ottenuti dal vino ceduto da produttori singoli o associati, a condizione, però, che il distillatore garantisca, ai produttori interessati, un prezzo minimo, per il vino ceduto, di lire 1057 per grado ettolitro.

Ovviamente, sono stati fatti salvi gli effetti relativi a tutte le operazioni di distillazione effettuate sulla base delle disposizioni nazionali, fino alla data del 14 luglio compreso.

A seguito di richiesta da parte dei viticoltori, in specie di quelli del meridione, questo Ministero ha adottato il decreto del 30 agosto 1974 concernente la possibilità, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento 1832/74 della Commissione, di destinare al produttore l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata da vino.

Tale provvedimento ha facilitato sensibilmente le contrattazioni fra produttori e distillatori, considerato che questi ultimi erano restii ad operare, per mancanza di capitale liquido.

Inoltre, con regolamento n. 2501/74 del Consiglio della CEE, è stato prorogato il termine per le operazioni di distillazione fino al 15 novembre, mentre, nello stesso tempo, è stato aumentato di 0,05 ultimo cambio (pari a lire 40) l'aiuto comunitario.

Pertanto, l'ammontare del contributo del FEOGA passa da 320 a 360 e da 385 a 425 lire per grado ettolitro, a seconda che venga prodotto acquavite o alcole.

Infine con regolamento CEE n. 2083/74 della Commissione (modificato successivamente dal regolamento 2516/74) è stato disposto un aiuto di lire 760,95 ad ettolitro per il ricollocamento del vino sotto stoccaggio.

I provvedimenti sulla distillazione (nazionale e comunitaria) e sul ricollocamento hanno contribuito a migliorare la situazione generale del mercato, esplicando particolari positivi effetti su quello della regione pugliese, i cui viticoltori – secondo i dati finora pervenuti – risultano avere avviato alla distillazione e ricollocato la maggiore quantità di vino rispetto a quelle delle altre regioni.

In merito alla prospettata opportunità di intensificare la lotta contro le frodi e le sofisticazioni dei vini, si assicura che il settore vinicolo ha sempre formato oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza dipendenti, da questo Ministero.

Infatti, costanti controlli vengono effettuati sia presso i produttori che i commercianti all'ingrosso ed al minuto, al fine di tutelare la genuinità del prodotto. L'attività di controllo viene effettuata in qualunque ora del giorno e della notte sia presso gli stabilimenti vinicoli, le cantine, i locali di deposito che presso gli esercizi di vendita.

Specie in occasione della campagna vendemmiale, vengono dislocati, per alcuni giorni, in determinate regioni funzionari prelevatori, dipendenti da più istituti, per operazioni a largo raggio, onde accertare la regolarità della vinificazione.

Cura particolare viene poi rivolta al perfezionamento delle attrezzature di laboratorio, in modo da dotare gli istituti delegati alla vigilanza degli strumenti più moderni.

Contemporaneamente, vengono aggiornati i metodi ufficiali di analisi, in modo da consentire più approfondite indagini di laboratorio.

I risultati conseguiti dal servizio repressione frodi nel decorso anno, possono sintetizzarsi nei seguenti dati: 22.015 sopralluoghi, 5.006 prelievi di campione e 1.684 denunce all'autorità giudiziaria. Sono in corso di studio ulteriori misure – anche attraverso il potenziamento dei servizi ispettivi – per

assicurare un più severo controllo nel particolare settore.

Circa le misure per la concessione del credito agrario agevolato, si fa presente che, a seguito dell'emanazione della legge 17 agosto 1974, n. 397 – che ha autorizzato la determinazione dei tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario da parte del Ministero per il tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio – con decreti interministeriali del 16 e del 18 settembre 1974, sono stati fissati i nuovi tassi di favore, nonché il tasso base di riferimento, che è stato elevato al 13,80 per cento.

Poiché con circolare n. 17 del 26 settembre 1974 questo Ministero ha provveduto ad impartire agli istituti ed enti esercenti il credito agrario le necessarie istruzioni per l'applicazione dei suindicati provvedimenti, è da ritenere che gli istituti ed enti medesimi abbiano già potuto riprendere l'attività creditizia in favore degli operatori agricoli interessati.

Per altro, come è ben noto, la materia del credito agrario agevolato a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, è stata trasferita alle Regioni, le quali, devono, quindi, provvedere alla concessione delle quote di concorso negli interessi traendola dalle disponibilità dei propri bilanci.

Per quanto concerne, invece, le cooperative che gestiscono propri impianti per la lavorazione, la conservazione e l'invecchiamento dei vini, si fa presente che, in applicazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1973, n. 512, recante norme per il finanziamento dell'attività agricola, il Ministero, con circolare n. 9 dell'8 aprile 1974, ha invitato le regioni a promuovere la presentazione di domande di prestito da parte delle anzidette cooperative, le quali producano vini a denominazione di origine controllata, la cui immissione sul mercato richieda un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno o i cui disciplinari prevedano particolari riconoscimenti per l'invecchiamento.

Ora che le domande di finanziamento, corredate dalla prescritta documentazione e del motivato parere degli organi regionali, sono pervenute da quasi tutte le regioni, il Ministero ha già avanzato corso di predisposizione un apposito programma di intervento per la sollecita concessione delle provvidenze di cui trattasi.

Il Ministro: BISAGLIA.

POLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro. — Per sapere – premesso che in questi giorni gli uffici finanziari stanno approntando la circolare sugli adempimenti che le aziende devono compiere per effettuare i conguagli sulle imposte dovute per i redditi da lavoro dipendente – se ritengano opportuno invitare gli stessi uffici a predisporre una modifica degli adempimenti di fine d'anno, che consenta di effettuare i conguagli entro il 31 marzo 1975.

Come è noto, la nuova legge fiscale prevede che le aziende provvedano a calcolare in modo definitivo quanto è stato riscosso durante l'anno dai lavoratori dipendenti, allo scopo di applicare le aliquote previste. Questo anno, per altro, c'è da prevedere il vertiginoso aumento dell'indennità di contingenza, anche se non corrispondente all'effettivo costo della vita, farà scattare le aliquote in questione di modo che i lavoratori, in sede di conguaglio, dovranno pagare più di quanto siano stati risarciti dalla contingenza in termini di reale potere di acquisto. Il meccanismo di tassazione sui redditi da lavoro dipendente, in altri termini, viene a costituire una nuova sperequazione per i lavoratori quando ci si trovi di fronte - come al presente – ad un processo di inflazione galoppante. E ciò senza considerare che proprio i lavoratori sono nella realtà i più colpiti dall'incontrollato aumento del costo della vita. In base ad un calcolo molto realistico, anche se prudente, la prima e più clamorosa conseguenza dell'incidenza dei conguagli di cui trattasi sarà quasi sicuramente la decurtazione, nella misura media dal 20 al 50 per cento dei salari di dicembre e della tredicesima mensilità.

Ciò se a prima vista per un osservatore superficiale può presentare qualche vantaggio, per il diminuito circolante, ad una più attenta considerazione costituisce, nella realtà pratica, grave danno per una serie di categorie. È noto infatti che in occasione dell'ultimo periodo dell'anno si sviluppano - quando non vivono solo in quei giorni - attività produttive industriali e artigianali, legate al particolare periodo, come il settore dolciario, dei giocattoli, degli addobbi festivi, eccetera. E ciò senza dire che qualora non si rimedi all'inconveniente lamentato, molti lavoratori dipendenti non potranno quest'anno far fronte agli impegni già assunti in conseguenza dell'abitudine, ormai consolidata, di trasferire per necessità alla tredicesima il paga-

mento totale o parziale di spese non voluttuarie effettuate in periodi precedenti.

Per evitare i contraccolpi ai quali si è brevemente accennato, si chiede, quindi, che venga esaminata la opportunità di dare disposizioni affinché i conguagli di cui trattasi – pur effettuati cartolariamente in tempo utile sui libri paga – siano seguiti da versamenti solo in un secondo tempo, e cioè, come solo indicativamente suggerito, entro il 31 marzo 1975. (4-11699)

RISPOSTA. — Si premette che nell'ambito del sistema della ritenuta alla fonte per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente gli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, stabiliscono che i datori di lavoro alla fine dell'anno devono effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle retribuzioni di ciascun periodo di paga e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno.

Con il conguaglio di fine d'anno il legislatore ha inteso far corrispondere le ritenute complessivamente operate dal datore di lavoro alla imposta dovuta sul reddito corrisposto, di per sè considerato, in modo altresì da consentire l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale per quei lavoratori che posseggono soltanto reddito proprio di lavoro dipendente di qualsiasi ammontare o più redditi di lavoro dipendente complessivamente inferiore a quattro milioni.

I lavoratori che si trovano nelle predette condizioni potranno infatti dimostrare di aver completamente assolto il loro debito tributario mediante la presentazione all'ufficio delle imposte, in sostituzione della dichiarazione annuale, del certificato rilasciato loro dal datore di lavoro ed attestante l'ammontare degli emolumenti percepiti e delle ritenute d'imposta subite.

Le medesime disposizioni si applicano alle pensioni.

Le norme di legge ricordate non consentono deroghe o rinvii, la cui concessione non rientra quindi nella competenza del ministro delle finanze.

D'altra parte non va trascurato che un rinvio nella esecuzione dei conguagli, se gioverebbe ad alcune categorie di contribuenti, sarebbe invece di danno per altri, e cioè per coloro, lavoratori dipendenti e pensionati, che nell'anno 1974 hanno percepito emolumenti

per un ammontare complessivo non superiore a quattro milioni di lire.

Va ricordato infatti che l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ha disposto una ulteriore detrazione d'imposta di lire 36 mila.

Per l'anno 1974 detta detrazione verrà corrisposta nel conguaglio di fine d'anno, al quale, pertanto, i lavoratori e i pensionati anzidetti si presenteranno con un credito individuale d'imposta di lire 36 mila da compensare con le ritenute sulle mensilità di dicembre, dovendo tenersi presente, per altro, che gli aumenti delle retribuzioni conseguenti agli scatti di contingenza sono stati già assoggettati a ritenuta nei singoli periodi di paga.

In dipendenza dell'attribuzione della menzionata detrazione, numerosi saranno i lavoratori e i pensionati che non subiranno maggiori aggravi per effetto del conguaglio, o che percepiranno le retribuzioni nette di dicembre in misura superiore a quella delle precedenti mensilità, o che risulteranno addirittura creditori del fisco.

In quest'ultima ipotesi, secondo le istruzioni contenute nella circolare del 20 novembre 1974, il credito troverà immediato soddisfacimento nello stesso mese di dicembre o, eventualmente, se in tale mese non vi sia capienza nell'ammontare complessivo delle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle retribuzioni di altri dipendenti, nel gennaio prossimo.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PREARO, CRISTOFORI, STELLA, BORTOLANI, BALASSO, SCHIAVON E TRAVERSA. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero. — Per conoscere se intendano dare disposizioni affinché vengano applicate sui prodotti ortofrutticoli, dalla campagna 1974, le norme di qualità di cui al regolamento CEE 158/66 ed alla legge italiana 27 marzo 1967, n. 81 e successiva 13 maggio 1967, n. 768.

La richiesta è posta nei confronti di quella produzione di categorie inferiori vendute al dettaglio sui mercati, produzioni da convogliare invece alle associazioni produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge n. 622 che ne potrebbero creare appropriate destinazioni con sostegni analoghi a quelli in vigore recentemente con il decreto ministeriale n. 80 del 1º aprile 1974.

È evidente che tale produzione danneggia sensibilmente il collocamento della produzione di pregio. (4-09865)

RISPOSTA. — Le norme di qualità, previste dal regolamento CEE n. 158/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, debbono in ogni caso essere rispettate, anche per la campagna 1974, sulla base delle disposizioni contenute nella legge n. 268 del 13 maggio 1967, e ciò anche se, al momento, per vari motivi, sia di ordine tecnico che finanziario, non sono stati organizzati i controlli necessari per accertare l'applicazione della disciplina stessa.

D'altro canto, le organizzazioni di produttori, per ottenere il rimborso delle somme corrisposte ai propri associati per il prodotto ritirato dalla vendita, debbono sempre rispettare le norme di qualità in vigore.

Pertanto, non è possibile autorizzare le organizzazioni stesse, mantenendo il diritto al rimborso, a ritirare anche il prodotto le cui caratteristiche risultino inferiori al livello minimo di qualità fissato dalle norme.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

QUARANTA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere l'intendimento del Governo relativamente alle aspirazioni dei mutilati per servizio i quali desiderano l'estensione alla categoria dell'assegno perequativo pensionabile in aggiunta all'importo delle pensioni ordinarie sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di riversibilità, liquidate e da liquidarsi.

L'Unione nazionale mutilati per servizio, con ordine del giorno trasmesso alla Presidenza del Consiglio ha rappresentato la necessità di estendere tale beneficio al fine di far fronte al crescente costo della vita. (4-09861)

RISPOSTA. — Il problema indicato dall'interrogante non sussista per coloro che fruiscono di pensione dal 1º gennaio 1973 in poi in quanto l'assegno perequativo entra a far parte della base pensionabile, mentre per le pensioni con decorrenza anteriore a tale data il problema stesso non riguarda soltanto gli invalidi per servizio, bensì tutti i dipendenti statali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore dei singoli provvedimenti che, con varie decorrenze, hanno previsto la concessione di assegni o indennità pensionabili.

Pertanto, la questione rientra in quella più generale della perequazione dei trattamenti di quiescenza per la quale, considerato l'ingente onere che comporta, non è attualmente possibile, stanti le gravi difficoltà di bilancio, reperire i necessari finanziari.

Il Sottosegretario di Stato: Schietroma.

ROBERTI, CASSANO, BORROMEO D'AD-DA E DE VIDOVICH. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere – in relazione alle notizie riportate dalla totalità della stampa, riguardanti l'aggravarsi della situazione dei servizi postali e in rapporto alle recenti inchieste promosse dalla magistratura tendenti ad accertare eventuali responsabilità per la corrispondenza assegnata a ditte non sempre autorizzate al recapito, che è poi finita al macero:

- 1) quali provvedimenti siano stati presi o siano previsti per normalizzare la situazione postale italiana e rimediare ai danni prodotti dal disservizio postale alle utenze dei settori maggiormente colpiti quali il turismo, vendite per corrispondenza, istituti bancari, aziende private, piccoli risparmiatori, emigranti;
- 2) se sia in grado di tutelare il buon nome del personale dipendente sottoposto a continue ingiurie da parte dell'utenza, quale colpevole della grave situazione, mentre ne è, invece, l'unica vittima;
- 3) quali ditte private siano state autorizzate al recapito della corrispondenza e se esistano legami tra queste ed eventuali dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- 4) quali provvedimenti siano stati presi o saranno presi a carico di eventuali effettivi responsabili della corrispondenza non recapitata all'utenza ed inviata al macero;
- 5) quali ragioni abbiano indotto l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a modificare il sistema del recapito degli espressi, attualmente consegnati alla corrispondenza ordinaria, tradendo in tal modo l'utenza che paga per un servizio che non viene reso. (4-10662)

RISPOSTA. — Si fa, in primo luogo, presente che la fase di tensione che si è verificata, tempo addietro, nell'espletamento dei servizi postali è da considerarsi ormai superata, per effetto delle efficaci misure adottate dall'Amministrazione.

Quest'ultima, infatti, ha provveduto ad organizzare i servizi di ripartizione ed avviamento della corrispondenza su nuove basi,

mediante l'introduzione del principio della provincializzazione. Secondo tale principio, gli uffici del capoluogo, nel quale vengono convogliate tutte le corrispondenze della provincia, provvedono alla suddivisione delle corrispondenze in partenza per le altre città e province, evitando cioè concentramenti di corrispondenza non lavorata presso altri uffici

I nuovi schemi operativi, invero, consentendo una più semplice suddivisione delle corrispondenze e sottraendo ai grandi uffici di ferrovia la possibilità di mettere in crisi, anche per rivendicazioni a carattere locale, l'organizzazione postale dell'intero paese, hanno riportato all'efficienza i servizi stessi e, in particolare, quelli del movimento postale.

Si soggiunge che, alla normalizzazione dei servizi hanno contribuito non solo l'adozione dei recenti noti provvedimenti legislativi e cioè del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici, convertito nella legge 19 agosto 1974, n. 353, e della legge 12 agosto 1974, n. 370, riguardante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS, ma anche una serie di interventi, molti dei quali a carattere eccezionale, quali: assunzioni di personale straordinario, attivazione di lavorazioni a cottimo sulla base di indici di produttività unici in tutta Italia, istituzione di uffici sussidiari a quelli tradizionali per la lavorazione ed il recapito nei centri più importanti.

Ciò posto, si significa che questo Dicastero, in concomitanza con i cennati provvedimenti intesi a riordinare i servizi, ha elaborato un più vasto programma di potenziamento e di sviluppo specie nei settori del personale, degli edifici, degli impianti, programma compendiato nel piano quinquennale, presentato di recente al CIPE per l'approvazione.

Si ha motivo di ritenere dunque che nel prossimo quinquennio, attraverso il miglioramento e ammodernamento delle strutture organizzative, amministrative e normative previsti dal suddetto piano, i servizi postali possano raggiungere nuovamente gli stessi standards che costituivano la norma negli anni decorsi.

Per quanto attiene alle altre questioni sollevate nell'atto parlamentare cui si risponde, si comunica quanto segue.

Non risulta a questa Amministrazione che il personale sia stato oggetto di ingiurie da

parte dell'utenza, la quale anzi è stata largamente informata dell'impegno posto dalla stragrande maggioranza dei lavoratori postelegrafonici nel contribuire al ripristino della normalità dei servizi.

Non risultano legami tra dipendenti dell'Amministrazione ed agenzie di recapito, autorizzate o non.

Indagini in tal senso, espletate anche per il tramite delle questure delle varie città d'Italia, hanno dato esito totalmente negativo.

Si soggiunge che alle agenzie di recapito si è fatto ricorso in passato per la distribuzione di stampe voluminose e sempre in presenza di situazioni di traffico anormale e nello esclusivo interesse dell'utenza.

Circa il rinvenimento di oggetti postali tra la carta inviata al macero alla cartiera di Cene, si è ancora in attesa di conoscere da parte dell'autorità giudiziaria il giudizio conclusivo dell'istruttoria tuttora in corso per poter adottare i conseguenti provvedimenti.

Per quanto si riferisce all'ultimo punto, premesso che nessuna modifica è stata apportata dall'Amministrazione al sistema di recapito degli espressi, si fa rilevare che alcune direzioni provinciali, a causa di grave carenza di personale, hanno dovuto affidare il recapito degli espressi ai portalettere, proprio al fine di alleviare il ritardo. Detto recapito, comunque, è stato effettuato, al più tardi, nel giorno successivo a quello di arrivo.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

SISTO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se — in base al regolamento CEE n. 985/73 del Consiglio del 9 aprile 1973, che modifica il regolamento n. 1388/70 e il regolamento 608/71 relativi alle norme per la classificazione delle varietà di viti – il Ministero dell'agricoltura ha ricevuto le segnalazioni riguardanti eventuali integrazioni degli elenchi stabiliti in base ai regolamenti ricordati.

In particolare si richiede quali siano le Regioni (ispettorati agrari compartimentali o regionali) che hanno fatto tali segnalazioni e se, conseguentemente tali istanze siano state inoltrate alla CEE entro il 31 dicembre 1973, come prescrive il regolamento n. 985/73, ed accettate per la modificazione degli elenchi dei vitigni raccomandati od autorizzati.

(4-08702)

RISPOSTA. — Con il regolamento CEE numero 418/74 del Consiglio, del 18 febbraio

1974, il termine del 31 dicembre 1973 – fissato all'articolo 10 del regolamento CEE n. 1388/70 come data limite per l'aggiunta, a titolo derogatorio, alle classi delle varietà raccomandate o autorizzate, di una varietà di vite non figurante nella classificazione – è stato prorogato al 31 maggio 1974.

Tale spostamento di data, richiesto anche da parte italiana, ha consentito di completare le varie domande di classificazione, avanzate dai diversi organi regionali e convogliate al Ministero per il tramite dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano e, soprattutto, di corredare le richieste con i dati relativi alle attitudini produttive delle diverse varietà di viti.

Le domande – che riguardano le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna – sono state trasmesse dal Ministero alla Commissione della CEE e sono state da questa approvate con regolamento 925/74 del 17 aprile 1974, il quale, all'articolo 3, riporta l'elenco, per la provincia, delle nuove varietà di vite di cui è ammessa la coltivazione.

L'elenco in parola integra quelli riportati nei precedenti regolamenti comunitari.

Il Ministro: BISAGLIA.

SPONZIELLO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di agenzia sulla crisi che sta investendo il Ministero della agricoltura e delle foreste e, in particolare, la direzione generale di detto Ministero che, interessandosi delle opere di miglioramento fondiario che si realizzano con i contributi e mutui sia dello Stato sia del Mercato comune europeo, non dispone di fondi per poter assicurare ai propri funzionari il pagamento delle indennità di missione, quando essi sono incaricati agli accertamenti preventivi e ai sopraluoghi di collaudo delle opere di miglioramento fondiario con contributi FEOGA.

La situazione sembrerebbe essere ancora più grave se è vero che difettano anche i fondi per gli accertamenti tecnici, malgrado che nei progetti approvati venga effettuata la ritenuta pari allo 0,30 delle spese collaudate.

Trattandosi di cifre notevoli – 3 milioni per ogni miliardo di lavori collaudati – si chiede di conoscere perché tali importi non vengano destinati sia per assicurare i detti accertamenti tecnici sia per pagare le indennità di missione che da vari mesi i funzionari del Ministero non percepiscono. (4-10798)

RISPOSTA. — Le notizie di agenzia cui si riferisce l'interrogante non hanno alcun fondamento, in quanto i fondi disponibili per il pagamento delle indennità di missioni effettuate dal personale della direzione generale dei miglioramenti fondiari di questo Ministero sono sufficienti per lo svolgimento dei compiti di istituto e le indennità medesime vengono, pertanto, regolarmente corrisposte.

Si precisa, per altro, che nessun ritardo attribuibile ai motivi indicati nell'interrogazione in oggetto, si è verificato per l'esecuzione degli accertamenti istruttori e di collaudo relativi ad opere di miglioramento fondiario finanziate dallo scrivente Ministero.

Il Ministro: BISAGLIA.

SPONZIELLO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali siano le ragioni per le quali, malgrado il tempo trascorso, non viene ancora definita la pratica di pensione del medico dottor Giovanni Semeraro, da Martina Franca (Taranto), posizione n. 129232, collocato in pensione sin dal 1º maggio 1972.

Soltanto a partire dal mese di agosto 1973 l'interessato ha cominciato a percepire un acconto e la stessa ormai lontana data del suo collocamento in pensione è sufficientemente significativa per denunziare l'inammissibile ritardo. (4-11130)

RISPOSTA. — Con deliberazione in data 3 luglio 1974 del consiglio d'amministrazione della direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero è stata conferita al dottor Giovanni Semeraro la pensione annua lorda di lire 4.090.500 a decorrere dal 1º maggio 1972, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1642.

Detto trattamento è stato determinato sulla base di 35 anni, 7 mesi e 18 giorni di servizio utile, di cui 7 anni ammessi a riscatto ed altri 7 quale abbuono concesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Gli atti di conferimento e di pagamento saranno spediti rispettivamente al comune di

Martina Franca ed alla direzione provinciale del Tesoro di Taranto non appena espletati i prescritti controlli contabili e di legittimità da parte della ragioneria centrale della Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato: FABBRI.

SPONZIELLO. — Ai Ministri della difesa e del tesoro. — Per conoscere se ritengano – anche per evitare giudizi dal molto probabile esito negativo per la pubblica amministrazione – che all'ex maresciallo dell'aeronautica Gigante Luigi, da Lecce, già pensionato perché collocato a riposo d'autorità (posizione n. 4009280) ed attualmente alle dipendenze di diversa amministrazione dello Stato – essendo egli insegnante elementare – debba essere corrisposto l'aumento per riliquidazione della pensione che percepisce, che, tra l'altro, è di sole 60 mila lorde mensili.

Se ritengano, dopo attento e rimeditato esame, che non abbia fondamento giuridico l'invocato richiamo, per denegare tale diritto, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, così come altre autorità dell'apparato amministrativo dello Stato hanno osservato e rilevato in proposito. (4-11293)

RISPOSTA. — Essendo venuto a risultare che nei confronti dell'ex maresciallo di seconda classe Luigi Gigante, attualmente insegnante di ruolo, non ricorre alcuna delle ipotesi di divieto di cumulo di pensione col trattamento di attività di servizio, è stata interessata la direzione provinciale del Tesoro di Lecce per il ripristino del pagamento integrale della pensione.

Il Ministro della difesa: FORLANI.

STORCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere come venga destinata la categoria di profugo da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 4 marzo 1952, n. 137, ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In base, infatti, alle norme vigenti ed al parere espreso dal Consiglio di Stato nei confronti delle categorie cosiddette « equiparate » a quella degli ex combattenti, essa deve ritenersi compresa nel suo ambito di applicazione, e in tal senso si sono espresse del resto varie amministrazioni dello Stato come ad

esempio quella delle ferrovie, che dando istruzioni circa l'attuazione della legge n. 336 del 1970 precisava che le categorie di profughi erano quelle indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, comprendente appunto anche i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sennonché taluni interessati trovano difficoltà ad ottenere le necessarie dichiarazioni da parte delle prefetture che ritengono la citata categoria esclusa dai benefici della legge n. 336 in base alla legge 27 febbraio 1958, n. 173, e pertanto appare opportuno un preciso chiarimento da parte del Ministero allo scopo di evitare diversità e difformità di applicazione della legge citata. (4-10520)

RISPOSTA. — Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, il legislatore ha espressamente considerato le categorie contemplate dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, fra le quali, all'articolo 1, comma quarto, era compresa quella di profugo da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

In proposito, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo di guerra dovevano essere presentate entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto presidenziale, e cioè netro il 19 ottobre 1957. Tale termine è stato riaperto, prima, dall'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, e poi dall'articolo 14 della legge 25 luglio 1971, n. 568, fino al 31 dicembre 1972, ma solo per in profughi di guerra provenienti dai territori ceduti - per effetto del Trattato di pace del 10 febbraio 1947 - dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dai territori esteri e con esclusione, di conseguenza, dei profughi del territorio nazionale.

È noto, infatti, che ogniqualvolta si sono voluti riaprire i termini per l'attribuzione della menzionata qualifica, – presupposto necessario per la concessione dei vari benefici – il legislatore lo ha esplicitamente sancito, tenuto conto delle modificazioni allo status personae che la qualifica stessa comporta.

Allo stato attuale, pertanto, la mancanza di una specifica disposizione sul punto non consente, a questo Ministero, altra applicazione che non discenda dal contenuto letterale e logico della norma.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

TALASSI GIORGI RENATA, BUZZONI, FLAMIGNI E GIADRESCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se corrispondano al vero le notizie diffuse dalla stampa a proposito di un intenso traffico internazionale di armi che avverrebbe da anni attraverso il mare Adriatico, sbarcando a nord delle valli di Comacchio nella zona di Goro e del bosco della Mesola; secondo le allarmanti notizie diffuse nei giorni scorsi dalla stampa, il traffico di armi andrebbe ad alimentare le centrali terroristiche che hanno operato e continuano ad operare nel territorio nazionale nel tentativo di sovvertire le istituzioni democratiche.

Gli interroganti chiedono di conoscere cosa risulti al Ministero dell'interno e quali misure il Governo intenda adottare perché i responsabili dell'illecito e allarmante traffico siano assicurati alla giustizia e per garantire che il territorio della Repubblica italiana non debba servire per centrali terroristiche internazionali e interne che già tanto danno e lutti hanno provocato con le loro oscure imprese. (4-10910)

RISPOSTA. — Le forze dell'ordine svolgono da molto tempo, accurati servizi di vigilanza nella zona del delta del Po.

In tale contesto, sono stati effettuati ripetutamente massicci rastrellamenti, con ispezioni in cascinali abbandonati e perquisizioni di abitazioni di elementi sospetti; finora, per altro, non è emerso alcun concreto indizio che confermi il traffico di armi cui si fa cenno nell'interrogazione.

Il Ministro: Gul.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste. - Per sapere se siano vere le circostanze riferite da stampa e da organi politici intorno alle raffinerie della SPI società per azioni, secondo cui (contro le risultanze emerse anche in una risposta all'interrogazione dello scrivente del 5 dicembre 1972), lungi dall'essere trasferite dalla provincia di La Spezia alla Valle del Taro, risulta oggi che la suddetta società mantenga la raffineria in provincia di La Spezia, potenziandola da 90 mila tonnellate annue a 3 milioni tonnellate annue mentre altra di uguale potenziata produzione verrebbe imposta alla Val di Taro.

Per sapere che cosa intendano fare per tutelare il paesaggio e l'ecologia in quelle zone e la produzione di formaggi e di salumi tipiche della Val di Taro. (4-06773)

RISPOSTA. — Si precisa che con decreto ministeriale del 13 gennaio 1972, n. 10199, è stata accordata alla Società petrolifera italiana SPI la concessione di ampliare la propria raffineria di olii minerali in Arcola (La Spezia) al fine di elevarne la capacità lavorativa da tonnellate 910 mila a tonnellate 3 milioni annue di petrolio grezzo.

Detta concessione è stata accordata in accoglimento di una domanda presentata il 28 febbraio 1967, sulla quale si erano pronunziati favorevolmente i ministeri delle finanze, della marina mercantile, dei lavori pubblici e della sanità, lo stato maggiore della difesa, la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno e il comune di Arcola.

Sulla richiesta aveva altresì espresso parere favorevole la commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso questo Ministero.

Ottenuto l'ampliamento, la società SPI chiese in un primo momento di poter trasferire la raffineria da Arcola a Filattiera (Massa Carrara) e in seguito di poterla trasferire ed ampliare a Fornovo Taro (Parma). Succesivamente, tuttavia, la società dichiarò di rinunciare al progettato cambiamento e di essere intenzionata ad attuare l'ampliamento, come già previsto, ad Arcola.

Per altro, il termine utile fissato dal suddetto decreto di concessione, è scaduto il 31 dicembre 1973 e non è stato prorogato, ancorché, con lettera del 16 novembre 1973 la società avesse comunicato di non essere in grado di completare l'ampliamento entro la data stabilita a causa del mancato rilascio delle necessarie licenze edilizie da parte del comune.

Inoltre, in data 22 febbraio 1974 è intervenuto il parere negativo del CIPE al progetto di investimento della SPI, emanato ai sensi del combinato disposto dall'articolo 14, legge 6 ottobre 1971, n. 853, e degli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1972, n. 322, avverso il quale la società ha inoltrato gravame al Consiglio di Stato.

Questo Ministero, pertanto, è in attesa della decisione dell'alto consesso, per l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

TASSI E FRANCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i motivi che hanno indotto ad includere nel Bacino Zerpano e a forzosamente pretendere i relativi contributi, il circondario di Zebio (Verona) e della sponda sinistra dell'Adige, zone agricole che non hanno alcun interesse pratico a tale inclusione e per conoscere quali controlli siano stati disposti per l'esame amministrativo e contabile del relativo consorzio che appare particolarmente prono agli interessi locali della democrazia cristiana. Per sapere quali e quanti contributi pubblici abbia fruito il consorzio. (4-09347)

RISPOSTA. — L'inclusione nel bacino Zerpano del circondario di Zevio e della sponda sinistra dell'Adige è stata disposta con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, dopo la prescritta istruttoria di rito, dalla quale è risultato che ricorrevano le condizioni previste dall'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per l'aggregazione, trattandosi di terreni limitrofi ed idraulicamente connessi a quelli del comprensorio del consorzio di bonifica Zerpano e Alpone.

Per quanto concerne la seconda parte della interrogazione, si fa presente che il predetto ente consortile, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, è sottoposto alla vigilanza della Regione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

TASSI. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere come mai non sia stata ancora definita la posizione n. 3547556 relativa al signor Lo Giudice Pietro nato a Enna il 18 agosto 1930, già guardia di pubblica sicurezza e fruente di assegno di pensione per malattia contratta in servizio (categoria quinta) con riconoscimento di aggravamento dalla visita medico-legale CMO di Piacenza, del 9 aprile 1973. (4-11387)

RISPOSTA. — Con decreto del 20 maggio 1974, è stata concessa alla guardia di pubblica sicurezza in congedo Pietro Lo Giudice la pensione privilegiata a vita di terza categoria, a decorrere dal 1º febbraio 1973, per riconosciuto aggravamento di infermità; appena il provvedimento sarà stato registrato

alla Corte dei conti, cui è stato già inviato, verrà trasmesso, per il pagamento, alla direzione provinciale del Tesoro di Piacenza.

Il Ministro dell'interno: Gui.

TRAVERSA E SISTO. — Ai Ministri delagricoltura e foreste e della sanità. — Per conoscere il pensiero e le determinazioni di codesti ministeri circa l'ordine del giorno votato in apposito convegno di agricoltori e amministratori pubblici tenutosi recentemente a Rosignano Monferrato (Alessandria).

Si fa presente che si avvicina il periodo di impiego dei diserbanti necessari nel settore risicolo; e chiedono se si ritenga opportuno prevenire il ripetersi dei gravi danni alle colture pregiate, con conseguenti limitazioni della produzione, derivanti dall'uso indiscriminato di diserbanti e dell'impiego concentrato degli stessi.

Si ricorda come i coltivatori stessi, che hanno più volte fatto pubblica denuncia dell'abuso dei suddetti prodotti, si siano altresì dichiarati sensibili alle esigenze dei risicoltori, che si trovano nella necessità di fare uso dei diserbanti, ma abbiano nello stesso tempo richiesto la salvaguardia e la garanzia per le produzioni proprie.

Per sapere perciò se si ritenga necessario e opportuno che, per tempo e durante il periodo del diserbo, venga infittita l'azione di controllo, anche mediante la creazione di speciali stazioni stagionali di rilevamento da parte del nucleo antisofisticazioni e della guardia di finanza.

Si ribadisce ancora una volta che, come è stato autorevolmente documentato, i prodotti a base di 2-4-5 T e 2-4-5 TP, vietati per legge, risultano particolarmente tossici per coloro che li irrorano e li respirano, mentre oggi è possibile l'uso di prodotti altrettanto efficaci e molto meno nocivi.

Per sapere infine se si ritenga che debbano essere emanate precise norme sulle modalità di impiego dei diserbanti, e soprattutto vengano fissate, fra le varie colture, zone di separazione nelle quali sia vietata l'irrorazione col mezzo aereo. (4-10144)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha tempestivamente raccomandato ai risicoltori, anche attraverso la stampa, di impiegare esclusivamente i diserbanti consentiti, rammentando che sono disponibili sul mercato prodotti non nocivi, che rispondono in pieno alle esigenze di un razionale e rapido diserbo.

Come per il passato, anche quest'anno squadre operative del dipendente servizio per la repressione delle frodi, opportuna mente rinforzate con elementi fatti affluire da altre regioni, hanno controllato il territorio delle province a maggiore produzione risicola, per impedire che, durante le operazioni di diserbo, venisse impiegato il prodotto denominato 2-4-5-TP, che è dannoso alle colture limitrofe (vite, colture arboree ed erbacce) ed alla selvaggina e il cui uso è stato da tempo vietato dal Ministero della sanità (decreto ministeriale 11 agosto 1970).

Tale azione si è estrinsecata nel controllo di pompe irroranti e nel prelievo di campioni di diserbante contenuto in confezioni anonime, nonché di campioni di acque dei canali irrigatori e delle risaie; sono stati altresì effettuati blocchi stradali, per controllare le pompe in movimento.

È stato, inoltre, fatto presente che i funzionari del servizio per la repressione delle frodi, i tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli osservatori per le malattie delle piante e di altri enti erano a disposizione di tutti coloro che avessero inteso chiedere consigli in merito alle caratteristiche ed alle modalità di impiego dei nuovi principi attivi non fitotossici.

Si aggiunge che le norme d'impiego dei diserbanti, come qualsiasi presidio sanitario destinato alla difesa delle colture, sono indicate sulle etichette incluse nei contenitori del prodotto in commercio.

Lo scrupoloso adempimento di dette norte norme non può dar luogo ad inconvenienti, per cui non appare necessaria una specifica normativa.

Si precisa, infine, che nessun diserbante è attualmente registrato tra i prodotti dei quali è consentito l'impiego mediante mezzi aerei.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: BISAGLIA.

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare all'attuale reggente dell'ufficio postale di Polistena (Reggio Calabria), Giovanni Labozzetta, la possibilità di espletare le proprie funzioni senza essere sottoposto a continue denigrazioni da parte di alcuni amministratori locali e sedicenti sindacalisti, i quali esorbitando platealmente dai propri compiti, pretendono di censurare, per loro

speciosi disegni, ogni comportamento del detto reggente, per altro apprezzato dalla stragrande maggioranza dei cittadini liberi da condizionamenti e da faziosità (4-10476).

RISPOSTA. — Dalle indagine ispettive eseguite, è emerso che le lagnanze del reggente dell'ufficio poste e telegrafi di Polistena, Giovanni Lobazzetta, traggono origine dal fatto che da parte di alcuni esponenti locali, presumibilmente di diversa ideologia politica, sarebbe stato messo in circolazione il testo di una interrogazione parlamentare con la quale venivano imputate al dipendente in parola talune irregolarità, risultate del tutto infondate.

Si soggiunge che il funzionario incaricato delle indagini non ha mancato di prendere contatti anche con il vice sindaco di Polistena, il quale ha assicurato che nessuna iniziativa è stata presa dagli amministratori cocunali, in ordine alla divulgazione del testo della citata interrogazione, e che nessuna animosità vi è da parte degli stessi nei confronti del reggente di quell'ufficio.

È stato, infine, accertato che nessuna ingerenza si è verificata da parte di persone estranee a questa Amministrazione nello svolgimento del servziio da parte del Labozzetta, per il quale, pertanto, sussiste la piena possibilità di espletare le proprie funzioni.

Il Ministro: Giulio Orlando.

TRIPODI ANTONINO. — Ai Ministri della difesa e del tesoro. — Per conoscere le ragioni dell'enorme ritardo nella procedura del ricorso per pensione privilegiata del signor Carito Rocco li quale, avendo inoltrato ricorso fin dal giugno 1962 alla Corte dei conti (n. 041492, posizione al Ministero n. 135034), dopo ben 12 anni, ha appreso che il suo ricorso è stato di recente inviato al collegio medico-legale per la richiesta di un parere.

Per conoscere, altresì, se esistano responsabilità che hanno prodotto tale enorme ritardo e quali provvedimenti si intendano adottare per accelerare le procedure di cui trattasi. (4-11187)

RISPOSTA. — Gli atti relativi alla pratica di pensione del signor Rocco Carito furono rimessi in data 30 dicembre 1962 alla Corte dei conti, IV Sezione giurisdizionale, che non lo ha ancora restituito con le decisioni.

Il Ministro della difesa: Forlani.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere quali provvedimenti intenda predisporre nei confronti del reggente dell'ufficio postale del comune di Polistena (Reggio Calabria) il quale in dispregio all'indignazione e alla condanna del popolo italiano nei confronti della strage fascista di Brescia si è rifiutato, fino alle ore 12,30 del giorno 31 maggio 1974, di esporre la bandiera in segno di lutto così come disposto dal Governo, in occasione dei funerali delle vittime del crimine fascista, nonostante era stato invitato a farlo da un assessore comunale. dal segretario della camera del lavoro e da molti cittadini.

In base a quali norme tale dipendente dell'amministrazione delle poste, che con il suo atteggiamento ostile alle decisioni degli organi dello Stato ha dimostrato di non gradire l'ordinamento repubblicano ispirato ai valori della Resistenza, è stato nominato reggente di quell'ufficio locale senza essere in possesso dei titoli necessari in sostituzione della reggente, con maggiori requisiti, che per anni ha retto l'ufficio con senso di responsabilità e nel rispetto dei princìpi democratici. (4-10231)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti svolti, è risultato che il reggente dell'ufficio postelegrafonico di Polistena, Giovanni Labozzetta, il giorno 31 maggio 1974, ricevette dalla direzione provinciale postelegrafonica di Reggio Calabria disposizioni in merito alla esposizione della bandiera nazionale alle ore 12,20.

È da tener presente che la competenza ad impartire, in sede periferica, disposizioni del genere ai dipendenti uffici è demandata alle rispettive direzioni provinciali postali e pertanto, in mancanza di uno specifico ordine al riguardo, il Labozzetta non poteva agire di propria iniziativa.

D'altra parte il ritardo col quale l'ordine in parola venne trasmesso a quel reggente è ascrivibile a motivi che obiettivamente non possono essere imputati né alla direzione provinciale postelegrafonica né allo stesso Labozzetta.

Quanto alla nomina del medesimo a reggente di quell'ufficio va precisato che essa è avvenuta nel pieno rispetto delle norme che regolano la materia e che sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417; con tale provvedimento, pertanto, non si è verificata alcuna violazione dei diritti della precedente reggente che, è bene precisarlo, segue nel ruolo di anzianità il Labozzetta.

Si soggiunge, infine, che il Labozzetta come è comprovato dai suoi buoni precedenti di servizio, è elemento capace ed idoneo alle funzioni direttive, tant'è che le visite ispettive concernenti le gestioni degli uffici cui è stato preposto hanno sempre dato esito soddisfacente.

Il Ministro: GIULIO ORLANDO.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per conoscere - premesso che da diversi anni vi sono state agitazioni dei cittadini e richieste avanzate ad ogni livello corredate da fondate documentazioni convalidanti la inderogabile necessità - quali sono stati i motivi che hanno impedito l'Amministrazione delle poste a non istituire nella frazione di Vinco (Raggio Calabria) un ufficio postale, costringendo gli abitanti (oltre mille), di cui centinaia di pensionati e familiari di lavoratori emigrati, a sottoporsi a notevoli disagi per servirsi dell'ufficio di Cannavò distante oltre otto chilometri dall'abitato di Vinco. (4-11261)

RISPOSTA. — La pratica relativa alla istituzione di un ufficio postale nella località di Vinco ha formato oggetto di attento esame, da parte di questa Amministrazione, nel marzo del 1973, concludendosi però con esito negativo nell'ottobre dello stesso anno, stante il parere contrario espresso dal funzionario ispettivo e dalla competente direzione provinciale poste e telegrafi.

Venne infatti rilevato che gli abitanti di Vinco, unitamente a quelli della vicina contrada di Rupà, erano appena 559 e che la località in argomento era per altro ben collegata, per mezzo di un efficiente servizio di autolinee, oltre che all'ufficio viciniore di Cannavò (distante chilometri 6,500), anche al centro urbano di Reggio Calabria.

Comunque, tenuto conto di quanto viene affermato nell'interrogazione circa il numero degli abitanti di Vinco (mille), sono stati disposti ulteriori accertamenti a cura della direzione compartimentale poste e telegrafi competente, al fine di accertare l'effettiva entità demografica della frazione e le reali esigenze dell'utenza interessata, anche alla luce

di nuove e più favorevoli condizioni che nel frattempo potrebbero essersi verificate.

Si assicura che, ove le risultanze di tali accertamenti saranno favorevoli, non si mancherà di riesaminare l'opportunità di adottare l'invocato provvedimento.

Il Ministro: Togni.

VALENSISE, TRIPODI ANTONINO E ALO1. - Al Governo. - Per conoscere - anche in relazione ad una precedente interrogazione (n. 3-01182) rimasta senza risposta con riferimento all'industria biochimica promossa a Saline loniche (Reggio Calabria), se siano stati affrontati col dovuto approfondimento i problemi del fabbisogno idrico per la detta industria, problemi segnalati dagli interroganti nella precedente ricordata interrogazione (aprile 1973) ed oggi riproposti dalla stampa locale con conseguente allarme per la popolazione che vede incerte le prospettive di industrializzazione insistentemente propagandata, anche in contrasto con gli interessi e le vocazioni locali che avrebbero suggerito, più realisticamente, industrie manifatturiere ad alto tasso occupazionale e con fabbisogni idrici infinitamente minori.

(4-11186)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno, in data 6 agosto 1974, ha approvato il progetto per un importo di lire 1.187.096.850, concernente l'acquedotto industriale di Saline.

L'opera in questione, che risolve il problema del fabbisogno idrico di prima fase dell'agglomerato, è stata assentita in concessione al consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria il quale ha in via di definizione l'espletamento degli adempimenti per la gara di appalto.

Per quanto attiene al problema globale dell'approvvigionamento idrico, sono in corso, da parte del consorzio industriale e della Cassa, studi adeguati al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la soluzione del problema.

Il Ministro: Andreotti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO